

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. CCVI
n. 6

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO RECANTE RIORGANIZZAZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA
CROCE ROSSA (CRI)

(Aggiornata al 31 dicembre 2015)

(Articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178)

Presentata dal Ministro della salute

(LORENZIN)

—————
Comunicata alla Presidenza il 13 aprile 2016
—————

CONTENUTI

1. Stato avanzamento riordino decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178. Aggiornamento al 31/12/2015
2. Privatizzazione dei comitati provinciali e locali C.R.I. Aggiornamento al 31/12/2015.
3. Risorse umane. Aggiornamento al 31/12/2015
 - 3.1 Fabbisogno di personale.
 - 3.2 Armonizzazione D.Lgs. n. 165/2001 e Dl.gs n. 178/2012
 - 3.3 Aggiornamenti normativi
 - 3.4 Aspetti finanziari
 - 3.5 Personale appartenente al Corpo Militare
4. Attuazione della Gestione Separata . Aggiornamento al 31/12/2015
 - 4.1 Analisi e verifica residui attivi e passivi delle Unità CRI nei confronti del Comitato Centrale.
 - 4.2 Pagamento dei debiti, con particolare riguardo alle sentenze, la cui causa giuridica si sia verificata in data antecedente al 31 dicembre 2011.
5. Attività relative al Patrimonio. Aggiornamento al 31/12/2015
6. Esecuzione sentenze e contenzioso
7. Bilancio e Cassa. Aggiornamento al 31/12/2015
8. Conclusioni

Allegati:

- Allegato 1:—schema fabbisogno O:P: 312 del 31. 12. 2015
- Allegato 2: : prospetto ipotesi risparmio di spesa – Abstract relazione prot 83900/2014
- Allegato 3: copia ricorso presentato in data 27.11.2015 al TAR Lazio da un gruppo di appartenenti al Corpo Militare
- Allegato 4: Ordinanza TAR Lazio n. 278
- Allegato 5: Ordinanza Consiglio di Stato

LEGENDA:

Ai fini della presente relazione si intende per :

- Decreto di Riordino il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178
- CRI l'Associazione Italiana della Croce Rossa ("vecchia CRI" che negli ultimi 2 anni è stata parte pubblica e parte privata)
- Ente l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana di cui all'art. 2 del Decreto di Riordino
- Associazione l'Associazione della Croce Rossa italiana persona giuridica di diritto privato di cui all'art. 1 del Decreto di Riordino

NOTA METODOLOGICA La presente relazione, relativa al secondo semestre 2015, viene redatta sotto forma di aggiornamento della precedente relativa al primo semestre 2015.

Ente
strumentale alla
Croce Rossa Italiana

Preliminarmente si coglie l'occasione per ringraziare il Governo ed il Parlamento per aver apportato quelle modifiche necessarie ed urgenti al D.Lgs. 178/2012 ed alla legge 21 giugno 2013 n.69 all'art. 49 quater al fine di consentire un ordinato percorso di riordino.

Chi scrive ritiene che tale percorso emendativo non sia finito, ma confida nella sensibilità sempre dimostrata in questi anni dal Parlamento e dal Governo nonché nella fattiva collaborazione sempre ricevuta dagli uffici tecnici dei Ministeri coinvolti, affinché il processo di riordino in atto si concluda nei tempi previsti.

1. STATO AVANZAMENTO RIORDINO DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE**2012 N. 178.****Aggiornamento al 31/12/2015.**

Come ormai noto la Croce Rossa Italiana è interessata da un radicale processo di riordino previsto dal Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n.178 (d'ora innanzi Decreto di Riordino) che ha portato dal 1° gennaio 2016 alla coesistenza di due soggetti giuridici distinti e con natura diversa: uno pubblico - l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (Ente), uno privato - l'Associazione della Croce Rossa Italiana (Associazione).

In ragione di ciò, e così come previsto dall'art. 1, comma 1, del Decreto di Riordino dal 1° gennaio 2016 le funzioni esercitate dall'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI per il Decreto di Riordino) sono trasferite progressivamente alla neo-costituita Associazione della Croce Rossa Italiana.

Contestualmente alla nascita dell'Associazione, la CRI ha assunto dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 2 del Decreto di Riordino, la denominazione di Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.

La trasformazione vera e propria ha avuto il suo avvio, si ricorderà, il 1° gennaio 2014 con la privatizzazione dei comitati Locali e Provinciali della CRI. La Legge 30 ottobre 2013 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante le disposizioni per il perseguimento di obiettivi urgenti di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" ha inserito l'art. 1 bis nel Decreto di Riordino determinando, appunto, l'assunzione della personalità giuridica di diritto privato dei Comitati locali e provinciali C.R.I. dal 1° gennaio 2014, differendo di un anno poi successivamente prorogato di un altro anno, il processo di privatizzazione completa e mantenendo dunque la natura pubblica del Comitato centrale e dei Comitati regionali nonché (per mero errore materiale) di tutti i Comitati afferenti alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Con il comma 143 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" il Legislatore ha esteso il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato anche ai comitati locali della provincia di Trento e Bolzano, pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2015 anche questi ultimi hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato.

SERVIZIO LEGALE E DI STUDI
AL RIORDINO
Dr.ssa ADRIANA RAFFAELE

A seguito della citata novella il Presidente Nazionale ha adottato le Ordinanze presidenziali n. 29/15 del 30 gennaio 2015 e n. 65/15 del 9 marzo 2015 con cui ha rispettivamente approvato con la prima lo schema di Statuto-tipo dei Comitati Locali delle Province autonome di Trento e Bolzano¹ mentre con la seconda ha approvato l'elenco ricognitivo dei Comitati locali insistenti nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, lo Statuto-Tipo dei Comitati Locali delle Province autonome di Trento e Bolzano si è reso necessario in ragione della specificità della Regione autonoma Trentino Alto Adige, ove non è costituito, come nelle restanti Regioni ad autonomia ordinaria o differenziata, un Comitato regionale, ma vi operano due Comitati provinciali (Trento e Bolzano) con valenza regionale.

Alle modifiche intervenute con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ne sono seguite altre. Con l'articolo 7, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*", convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n.11, si è ulteriormente differito di un anno l'avvio del processo di privatizzazione completa della C.R.I., ciò è avvenuto senza alterare l'assetto sostanziale definito dal decreto di riordino ma con la finalità di garantire un processo di privatizzazione più ordinato ed organico anche in considerazione della mancata approvazione dei diversi decreti attuativi del Riordino previsti dalla norma.

Inoltre, la Legge di stabilità del 28 dicembre 2015 n. 208 e il Decreto milleproroghe del 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con Legge del 25 febbraio 2016 n. 21, hanno inserito importanti norme a tutela del personale della CRI, di cui si è trattato ampiamente nella relazione relativa al primo semestre 2015 nella sezione dedicata alle "Risorse Umane".

Alla luce degli interventi normativi sopra rappresentati dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2015 la CRI (fermo restando il principio di Unità) presentava una natura *mista* in quanto articolata su due piani distinti:

- uno pubblico: Comitato centrale, Comitati regionali e Comitati provinciali di Trento e Bolzano
- uno privato: Comitati provinciali e locali (APS/ONLUS parziali).

Dal 1° gennaio 2016, come detto, è iniziata la fase transitoria prevista dal Decreto di Riordino con la coesistenza di due soggetti giuridici distinti e con natura diversa: uno pubblico - l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (Ente), uno privato - l'Associazione della Croce Rossa

¹ Lo statuto tipo dei comitati locali e provinciali del resto della CRI era già stato approvato l'anno precedente (vedi relazione semestrale 2014)

SERVIZIO LEGALE E DI SUPPORTO
AL RIORDINO
Dr.ssa ABBIANNA RAFFAELE

Italiana (Associazione) :l'Associazione è persona giuridica di diritto privato, iscritta di diritto nel registro nazionale delle APS, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale applicandosi ad essa, per quanto non diversamente previsto dal Decreto di Riordino, la legge 7 dicembre 2000, n.383. Dal 1° gennaio 2016 l'Associazione è l'unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Ai fini della "nascita" dell'Associazione in data 29 dicembre 2015 il Presidente Nazionale della Associazione Italiana della Croce Rossa ha depositato, così come previsto dal Decreto di Riordino, innanzi ad un Notaio in Roma l'Atto Costitutivo e lo Statuto della nuova "Associazione della Croce Rossa Italiana - APS".

Contestualmente alla nascita dell'Associazione, la CRI ha assunto la denominazione di Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.

Sono organi dell'Ente:

a) un comitato, nominato con decreto del Ministro della salute, presieduto dal Presidente nazionale dell'Associazione in carica che è anche Presidente dell'Ente, da tre componenti designati dal Presidente tra i soci della CRI con particolari competenze amministrative e da altri tre componenti designati rispettivamente dai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, con compiti di indirizzo e di approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità. In caso di parità nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente, salvo per quelle relative agli indirizzi nelle materie di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettere c) ed h), e all'*articolo 6* del Decreto di Riordino che devono essere assunte all'unanimità;

b) un collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro della salute, costituito da tre componenti, di cui uno magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) un amministratore, con compiti di rappresentanza legale e di gestione, nominato dal Ministro della Salute.

L'Ente svolge le attività proprie di un ente pubblico non economico in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI ,nonché ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle

SERVIZIO LEGISLATIVO
 DISEGNI DI LEGGE
 RIORDINO
 DI SSA
 CRIVINA

funzioni sue proprie previste dal Decreto di Riordino; l'Ente svolge, altresì, in considerazione della sua natura strumentale funzioni di supporto concorrendo temporaneamente alla promozione del pieno sviluppo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Alla luce dell'assetto previsto a far data dall'1 gennaio 2016 essendo oramai superato l'assetto organizzativo misto pubblico/privato previsto esclusivamente per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2015 si è, ovviamente, interrotto il procedimento di approvazione del D.P.C.M. di cui all'art. 2, comma 6, del Decreto del Ministero della Salute 16 aprile 2014, Decreto che aveva visto impegnato il Ministero della Salute insieme alla CRI nella sua definizione e che, per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa vigente, ha costituito per CRI un importante e fondamentale linea di indirizzo. Si citi, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, il tema della vigilanza sulle unità territoriali affrontato dall'art. 5 della bozza di D.P.C.M. :” *i...comitati hanno personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.l.gs. 178/2012 e smi. Agli stessi* , che non si figurano quali enti di diritto privato in controllo e/o vigilanza pubblica, non si applicano le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e smi...”.

In vista dell'avvio della nuova fase di riordino nell'ultimo mese del 2015 è stata elaborata, in collaborazione con la Direzione Generale della Vigilanza sugli enti del Ministero della Salute, una bozza di Statuto dell'Ente Strumentale. Sulla base della bozza di statuto predisposta il Presidente Nazionale e il Direttore Generale della Croce Rossa Italiana hanno diramato una prima circolare (inviata anche a tutti i Ministeri Vigilanti) recante “ *Indicazioni operative per l'avvio dell'Ente Strumentale all'Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi del Dlgs 178/2012 e smi*” (prot. 97800/15 del 31 dicembre 2015) e, successivamente, con la nota prot. 00001250/2016 dell'11 gennaio 2016 l'Amministratore dell'Ente ha informato i Ministeri Vigilanti che l'Ente strumentale, nelle more dell'approvazione dello statuto ed in assenza di una disciplina legislativa , avrebbe considerato quanto riportato nella bozza di statuto quali linee guida per consentire l'avvio delle attività ordinarie dell'Ente stesso .

Sempre nel mese di dicembre 2015, in vista dell'avvio dell'Associazione e dell'Ente, è stato predisposto il bilancio dell'Ente Strumentale, ma già precedentemente la CRI (con nota prot. CRI/CC/0091287/2015 del 4.12.2015) aveva fornito ai Ministeri competenti tutti gli elementi utili ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie tra i due soggetti (Ente/Associazione) anche in vista della determinazione dei rapporti attivi e passivi ex art.2, comma 5, del Decreto di Riordino. Si è trattato (come si legge nella citata nota) di una prima ipotesi di “...*separazione delle attuali poste in entrata ed in uscita dei bilanci previsionali 2016 così come trasmessi ai Ministeri Vigilanti con nota prot. 79895 del 28 ottobre 2015. Ovviamente si è provveduto al riparto dei CRA (centri di responsabilità) ovvero dei capitoli o di parte di essi, tra Ente strumentale ed Associazione*

SERVIZIO LEGALE E DI SUPPORTO
AL RIORDINO
Dr.ssa ADRIANA RAFFAELE

prevedendo in entrata ed a pareggio delle uscite quota parte del contributo pubblico (per l'esattezza intero contributo del Ministero della Difesa e quota parte del contributo MEF)..”.

Infatti il decreto di riordino prevede che: *“A far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI trasferendo dalla predetta data i beni mobili e le risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in convenzione, salvo quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h). Il Ministro della salute, con proprio decreto, su proposta del Presidente nazionale, sulla base degli statuti provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione, determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI, cui succede l'Associazione dal 1° gennaio 2016”*. In ragione della previsione normativa, sempre a dicembre 2015, è stato predisposto (ed inviato ai Ministeri vigilanti) l'elenco delle convenzioni in essere ed è stata definita una prima ipotesi dell'elenco dei rapporti attivi e passivi con impegno ad aggiornare ed integrare lo stesso nelle settimane successive (rif. nota prot. CRI/CC/0091287/2015 del 4.12.2015).

Purtroppo, come già accennato, ad oggi non è ancora stato approvato lo Statuto dell'Ente Strumentale da parte dei Ministeri Vigilanti (Ministro della Salute di concerto con il Ministro della Difesa sentito il Ministero dell'Economia e Finanze) a causa di una lacuna normativa sanata con l'emanazione della Legge 25.2.2016 n.21 che all'art. 10 ha definito, finalmente, la procedura di approvazione dello statuto dell'Ente Strumentale. Tuttavia, pur comprendendo le ragioni concrete di tale ritardo ascrivibili appunto alla vacanza normativa, non si può non sottolineare l'oggettiva difficoltà dell'amministrazione ad operare in uno scenario così complesso con la totale assenza di uno statuto che, come noto, ha il preciso compito di definire la cornice dell'azione di ogni organizzazione nonché la disciplina fondante dell'organizzazione stessa (al momento non appare neppure definito se il Presidente sia Organo ovvero non lo sia!). A titolo esemplificativo e non esaustivo si rappresenta quanto accade in materia di decisione di promozione e resistenza alle liti: in assenza dello statuto che individui l'organo competente ad assumere tale decisione al fine di evitare qualsiasi danno all'Amministrazione in giudizio, viene assunta sia una deliberazione del Comitato che una determinazione dell'Amministratore con evidente appesantimento degli adempimenti amministrativi.

Ancora per quanto attiene altri aspetti, rappresentati al Ministero della salute, ci si è attenuti alla bozza di statuto trasmessa dal ministero stesso, per esempio in materia di vigilanza l'amministrazione ha ritenuto di non avere obblighi di vigilanza sull'associazione della Croce Rossa Italiana privata e ciò in considerazione della natura strumentale dell'Ente rispetto all'Associazione ed anche in considerazione che il trasferimento dei fondi dai Ministeri competenti avviene direttamente. Ciò in linea con quanto precisato dal Ministero delle Salute, il quale con nota prot. 9903 del 23 marzo 2016, ha comunicato di *“condividere”* il fatto che l'“ Ente svolge funzioni

SERVIZIO LEGALE E DI SUPPORTO
AL RIORDINO
Dr.ssa ADRIANA RAFFAELE

strumentali e non di vigilanza nei confronti dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, persona giuridica di diritto privato”.

SERVIZIO LEGALE E DI SUPPORTO
AD RIFORMA
Dr.ssa ADRIANA RAFFAELE

2.PRIVATIZZAZIONE DEI COMITATI PROVINCIALI E LOCALI C.R.I.**Aggiornamento al 31/12/2015.**

Come già rappresentato nelle precedenti relazioni dal 1° gennaio 2014 i Comitati provinciali e locali privatizzati della CRI hanno avviato la propria attività dotandosi di tutti gli strumenti necessari per operare fattivamente sul territorio; trattasi di n.636 comitati cui vanno aggiunti, dal 1° gennaio 2015, anche i n. 4 Comitati locali delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Si riportano le informazioni aggiornate al 31.12.2015 in ordine all'esecuzione degli adempimenti di competenza dei comitati privatizzati.

Come si può constatare vi sono situazioni differenti da regione a regione sia a causa delle diverse legislazioni regionali che a causa di aspetti organizzativi e decisionali propri dell'attività territoriale.

- Regione Abruzzo : tutti i Comitati provinciali (n. 4) e locali (n. 14) hanno aperto la Partita I.V.A. e Codice Fiscale. Per quanto riguarda l'iscrizione nel registro Regionale/Provinciale delle APS-ONLUSS e nel registro persone giuridiche il Direttore Regionale del Comitato regionale CRI Abruzzo ha comunicato che *"non si è ancora ad oggi perfezionato l'iter relativo all'iscrizione nell'elenco Regionale APS in quanto si è in attesa di specifico emendamento alla Legge Regionale di riferimento già in fase di istruttoria presso il Consiglio Regionale ed atto a superare alcune problematiche inerenti i requisiti di registrazione"*. Per ciò che concerne il riconoscimento della Personalità Giuridica di diritto privato, *"il Dirigente responsabile del competente servizio della Regione Abruzzo ha rappresentato di ritenere sufficiente l'automatismo di cui al D.Lgs 178/2012 e s.m.i., riservando l'inclusione nell'albo regionale solo a quegli organismi che lo richiedano per la prima volta direttamente alla Regione e non anche a quelli già riconosciuti a livello nazionale o, come nel caso in specie, ope legis."*
- Regione Basilicata: tutti i Comitati provinciali (n. 2) e locali (n. 5) hanno aperto la Partita I.V.A. e Codice Fiscale. Per quanto riguarda l'iscrizione nel registro Regionale/Provinciale delle APS-ONLUSS ad oggi non è ancora stato possibile l'iscrizione ai registri.
- Regione Calabria: tutti i Comitati provinciali (n. 5) e locali (n. 15) hanno aperto la Partita I.V.A. e Codice Fiscale. Per quanto riguarda l'iscrizione nel registro regionale e/o provinciale delle APS (o delle ONLUSS) il Comitato regionale ha comunicato che i Comitati provinciali e locali non hanno potuto iscriversi nei Registri provinciali e regionali delle associazioni di promozione sociale in quanto la Regione Calabria non ha istituito i relativi registri ;per quanto riguarda l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche

IL CAPO DIPARTIMENTO
ECONOMICO FINANZIARIO e PATRIMONIALE
Dr. Nicola Niglio

10

- (Regioni o Prefetture) solamente il Comitato provinciale di Catanzaro e il Comitato locale CRI di Alto Tirreno Cosentino hanno comunicato l'impossibilità di procedere all'iscrizione.
- Regione Campania: tutti i Comitati provinciali (n. 5) e locali (n. 18) hanno aperto la Partita I.V.A. e Codice Fiscale. Per quanto riguarda l'iscrizione nel registro regionale e/o provinciale delle APS (o delle ONLUSS) nr. 22 Comitati, tra provinciali e locali, si sono iscritti, n. 1 Comitato locale è in attesa dell'iscrizione; in ordine all'iscrizione ai registri delle persone giuridiche (Regioni o Prefetture) i dati sono in fase di elaborazione.
 - Regione Emilia Romagna: tutti i Comitati provinciali (n. 9) e locali (n. 39) hanno aperto la Partita I.V.A. e Codice Fiscale. Per quanto riguarda l'iscrizione nel registro regionale e/o provinciale delle APS (o delle ONLUSS) il Comitato regionale ha comunicato che 28 tra Comitati provinciali e locali sono iscritti, mentre per quanto riguarda i restanti Comitati “risulta che siano in corso di rilascio i relativi provvedimenti da parte della Regione”. Sono iscritti ai registri delle persone giuridiche (Regioni o Prefetture) 39 tra Comitati provinciali e locali.
 - Regione Friuli Venezia Giulia: n. 3 Comitati provinciali su 4 e tutti i locali (n. 6) hanno aperto la Partita I.V.A. e Codice Fiscale, il Comitato provinciale CRI di Gorizia non ha aperto la partita I.V.A. ma solo il Codice Fiscale. Le informazioni inerenti l'iscrizione nel registro regionale e/o provinciale delle APS (o delle ONLUSS) e l'iscrizione ai registri delle persone giuridiche (Regioni o Prefetture) sono in corso di elaborazione.
 - Regione Lazio: tutti i Comitati provinciali (n. 5) e tutti i Comitati locali (n. 57) hanno aperto la Partita I.V.A. e Codice Fiscale. Per quanto riguarda l'iscrizione nel registro regionale e/o provinciale delle APS (o delle ONLUSS) il Comitato regionale ha comunicato che 37 tra Comitati provinciali e locali hanno completato “la fase di istruttoria amministrativa propedeutica all'ottenimento del numero di registro presso l'albo regionale delle APS”, mentre n. 25 tra Comitati provinciali e locali hanno già ottenuto l'iscrizione.
 - Regione Liguria: nella regione Liguria solo il Comitato provinciale CRI di La Spezia e il Comitato locale CRI Sori hanno aperto sia la Partita I.V.A. che il Codice Fiscale, mentre i restanti 3 Comitati provinciali e 54 Comitati locali hanno attivato solo il Codice Fiscale. Tutti i Comitati provinciali e locali sono iscritti al registro regionale delle persone giuridiche e al registro regionale APS.
 - Regione Lombardia: n. 11 Comitati provinciali su 12 e tutti i locali (n. 82) hanno aperto la Partita I.V.A. e Codice Fiscale, il Comitato provinciale CRI di Sondrio non ha aperto la partita I.V.A. ma solo il Codice Fiscale. Tutti i Comitati provinciali e locali sono iscritti nel registro regionale e/o provinciale delle APS (o delle ONLUSS).

- Regione Marche: tutti i Comitati provinciali (n. 5) e locali (n. 32) hanno aperto la Partita I.V.A. e attivato il Codice Fiscale. Per quanto riguarda l'iscrizione nel registro regionale e/o provinciale delle APS (o delle ONLUSS) – iscrizione ai registri delle persone giuridiche (Regioni o Prefetture) il Comitato regionale ha comunicato che tutti i Comitati provinciali e locali sono iscritti solamente al registro regionale e/o provinciale delle APS.
- Regione Molise: tutti i Comitati provinciali (n. 2) hanno aperto la Partita I.V.A. e Codice Fiscale. Per quanto riguarda l'iscrizione nel registro regionale e/o provinciale delle APS (o delle ONLUSS) – iscrizione ai registri delle persone giuridiche (Regioni o Prefetture) il Comitato regionale ha comunicato che i due Comitati provinciali sono iscritti nel registro regionale e/o provinciale delle APS, per quanto riguarda l'iscrizione nei registri delle persone giuridiche (Regioni o Prefetture) le informazioni sono in fase di elaborazione.
- Regione Piemonte: tutti i Comitati provinciali (n. 8) e locali (n. 88) hanno aperto la Partita I.V.A. e Codice Fiscale. Tutti i Comitati provinciali e locali sono iscritti nel registro regionale e/o provinciale delle APS (o delle ONLUSS) ed ai registri delle persone giuridiche (Regioni o Prefetture).
- Regione Puglia: tutti i Comitati provinciali (n. 6) e locali (n. 11) hanno aperto la Partita I.V.A. e Codice Fiscale. Tutti i Comitati provinciali e locali sono iscritti nei registri
- Regione Sardegna: tutti i Comitati provinciali (n. 4) e locali (n. 2) hanno aperto la Partita I.V.A. e Codice Fiscale. Per quanto riguarda l'iscrizione nel registro regionale e/o provinciale delle APS (o delle ONLUSS) il Comitato regionale CRI della Sardegna ha comunicato che “ non è stata possibile l'iscrizione nel registro regionale in quanto la Regione Autonoma della Sardegna ritiene che allo stato attuale le suddette APS non siano iscrivibili nel registro”; per l'iscrizione ai registri delle persone giuridiche (Regioni o Prefetture) le informazioni sono in corso di elaborazione.
- Regione Sicilia: tutti i Comitati provinciali (n. 9) e n. 17 locali su 18 hanno aperto la Partita I.V.A. e Codice Fiscale, il Comitato locale CRI di Pantelleria non ha aperto la partita I.V.A. ma solo il Codice Fiscale. Per quanto riguarda l'iscrizione nel registro regionale e/o provinciale delle APS (o delle ONLUSS) il Comitato regionale ha comunicato che è in fase di istituzione il registro regionale APS; mentre tutti i Comitati sono iscritti al registro delle persone giuridiche (presso le Regioni o Prefetture).
- Regione Toscana: tutti i Comitati provinciali (n. 10) e n. 46 locali su 58 hanno aperto la Partita I.V.A. e Codice Fiscale; i Comitati locali CRI di Bagni di Lucca, Capalbio, Castiglion Fiorentino, Chiusi della Verna, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Ravi, Santa Luce, Suvereto, Venturina e Villa Basilica non hanno aperto la partita I.V.A. ma solo

il Codice Fiscale. Per quanto riguarda l'iscrizione nel registro regionale e/o provinciale delle APS (o delle ONLUSS) – il Comitato regionale ha comunicato che solamente n. 7 Comitati provinciali e n. 41 Comitati locali hanno provveduto all'iscrizione, mentre per quanto riguarda l'iscrizione ai registri delle persone giuridiche (Regioni o Prefetture) il Comitato regionale ha comunicato che nessun Comitato è iscritto.

- Regione Trentino Alto Adige: tutti i Comitati locali (n. 04) hanno aperto la Partita I.V.A. e Codice Fiscale. Per quanto riguarda l'iscrizione nel registro regionale e/o provinciale delle APS (o delle ONLUSS) il Comitato regionale ha comunicato che tutti i Comitati sono iscritti, mentre per l'iscrizione ai registri delle persone giuridiche (Regioni o Prefetture) il Comitato regionale ha comunicato che tre Comitati sono iscritti e un Comitato ha predisposto l'istanza di iscrizione.
- Regione Umbria: tutti i Comitati provinciali (n. 2) e locali (n. 17) hanno aperto la Partita I.V.A. e Codice Fiscale. Tutti i Comitati provinciali e locali sono iscritti nel registro regionale e/o provinciale delle APS (o delle ONLUSS) e registro delle persone giuridiche (Regioni o Prefetture).
- Regione Veneto: tutti i Comitati provinciali (n. 7) e locali (n. 16) hanno aperto la Partita I.V.A. e Codice Fiscale. Per quanto riguarda l'iscrizione nel registro regionale e/o provinciale delle APS (o delle ONLUSS) il Comitato regionale ha comunicato che numero 5 tra Comitati provinciali e locali sono iscritti, numero 4 tra Comitati provinciali e locali non sono iscritti e un Comitato provinciale ha inoltrato la richiesta. Per quanto riguarda l'iscrizione ai registri delle persone giuridiche (Regioni o Prefetture) il Comitato regionale ha comunicato che 7, tra Comitati provinciali e locali, non sono ancora iscritti.

3 . RISORSE UMANE.
Aggiornamento al 31/12/2015

Il personale impiegato nella CRI al 31.12.2015 è di 2.371 dipendenti ed è costituito da:

- 1.390 unità di personale civile di ruolo;
- 44 (ridotte a 25 alla data di redazione del presente documento) unità di personale civile con rapporto a tempo determinato, ancora utilizzato nelle convenzioni ai sensi art 6 del decreto di riordino;
- 781 unità di personale militare in servizio continuativo;
- 156 unità di personale richiamato in servizio temporaneo per le esigenze dell'Ente.

Data	31/12/2008	31/12/2013	31/12/2015
unità di persone	4.379	3.914	2.371

2.008 unità uscite dal perimetro pubblico (nonostante 329 stabilizzazioni)

3.1 FABBISOGNO DI PERSONALE

A seguito della sede di confronto di cui all'art. 6, comma 5 del D.lgs. 178/2012 tenutasi in data 08.04.2015 presso il Dipartimento della Funzione Pubblica - come richiesto dalla stessa Funzione Pubblica- il Presidente Nazionale ha approvato con la nota prot. n. 50686 del 3 luglio 2015 il fabbisogno di personale proposto dal Gruppo di lavoro ², in funzione dell'applicazione al personale della CRI dei commi dal 425 al 429 della legge n. 190/2014 e s.m.i. ³

Successivamente il Presidente Nazionale ed il Direttore Generale, con nota prot 54296 del 16 luglio 2015, hanno trasmesso il fabbisogno al Dipartimento della Funzione Pubblica ed ai Ministeri vigilanti, simulandone gli effetti su un ipotesi di equiparazione del Corpo Militare (vedi

² Per la definizione del fabbisogno di personale il Direttore Generale ha costituito un apposito Gruppo di Lavoro con lo specifico compito di elaborare la previsione delle risorse necessarie ad entrambi i soggetti dell'Ente Strumentale e dell'Associazione.

³ Si fa qui riferimento alle norme disposte dal legislatore con la LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 per la ricollocazione del personale interessato ai processi di mobilità.

allegato 2 del precedente aggiornamento semestrale- primo semestre 2015-) e articolando lo stesso nelle tre seguenti “fasi”:

1. a perimetro attuale (perimetro riferito all’assetto della CRI al momento della definizione del fabbisogno, quindi privatizzazione dei soli Comitati locali e Provinciali CRI ex art. 1-bis D.Lgs. n.178/2012): fabbisogno “*compensato*” pari a n.1.213 unità di personale/1.085 persone da collocare in mobilità;
2. costituzione dell’Ente Strumentale : fabbisogno “*compensato*” pari a n. 832 unità di personale con n.1466 persone da collocare in mobilità;
3. fase finale immediatamente precedente alla soppressione e messa in liquidazione dell’Ente ai sensi dell’art.8 comma 2 del D.Lgs n.178/212 e s.m.i.: fabbisogno “*compensato*” pari a circa n.165 unità di personale (esclusi i dirigenti) con n. n.1.833 persone da collocare in mobilità.

Le risultanze di cui sopra sono state, poi, illustrate il 5 agosto 2015 in occasione della sede di confronto e, a seguito di quanto chiesto a Croce Rossa Italiana in quella stessa sede, trasmesse con nota prot. n. 61423 del 19 agosto 2015 alle Organizzazioni Sindacali (alle quali le risultanze erano comunque già state già illustrate il 7 luglio 2015 durante apposito incontro convocato presso il Comitato Centrale) e con nota prot. n. 63026 del 31 agosto 2015 al Dipartimento della Funzione Pubblica oltre che ai Ministeri Vigilanti.

In considerazione, poi, della previsione di cui all’art. 3, comma 4, del Decreto di Riordino che contempla la predisposizione di un piano di utilizzazione provvisorio del personale da parte dell’Ente e dell’Associazione, il Presidente Nazionale con la circolare n. 97800 del 31 dicembre 2015 ha approvato le previsioni della sopra citata seconda “fase” unitamente a quelle dell’Associazione nella più complessiva Ordinanza Presidenziale n. 312 del 31 dicembre 2015 relativa all’utilizzo provvisorio del personale (in allegato lo schema di sintesi – ALLEGATO Nr.1).

3.2 ARMONIZZAZIONE D.LGS. 165/2001 E 178/2012

Il tema dell’armonizzazione delle previsioni normative del dl.gs. n.165/2001 con quelle del Dl.gs. n.178/2012 è quanto mai delicato e si pone con particolare urgenza in materia di obbligo di dichiarazione di eccedenza.

Al fine di definire il fabbisogno di personale, ai sensi dell’art 3, comma 4 del D.lgs. 178/2012, la Croce Rossa Italiana con Circolare n. 15 del 19 agosto 2014 del Dipartimento RU e ICT ha predisposto una ricognizione su una prima ipotesi di fabbisogno per l’anno 2015, le cui risultanze sono state anticipate al Dipartimento della Funzione Pubblica e ai Ministeri Vigilanti con

Dr.ssa ELISABETTA PACCAPELO

la nota prot. 65199 del 25 settembre 2014, e illustrate alle Organizzazioni Sindacali del personale della CRI in due incontri l'11 e il 23 settembre 2014 presso il Comitato Centrale, nel primo dei quali, peraltro, le stesse sono state informate della rilevata eccedenza di 119 unità di personale inquadrati in qualifica A2, profilo tecnico.


In data 21 ottobre 2014, i dati sulla prima ipotesi di simulazione del fabbisogno del personale sono stati presentati nella sede di confronto istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica presenti tutti i Ministeri vigilanti, nella quale, peraltro, Croce Rossa Italiana è tornata ad evidenziare la problematica relativa alla rilevata situazione di eccedenza del personale tecnico (determinata oltre che dall'avvio della privatizzazione, anche dal processo di stabilizzazione posto in essere da Croce Rossa Italiana in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e in ottemperanza a specifico parere espresso con la nota protocollo n. 1923-P del 24 aprile 2013 dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute) e la necessità di definire il necessario coordinamento tra le norme al fine di chiarire quali fossero gli strumenti da utilizzare in merito a detta eccedenza ovvero, come già richiesto con la nota prot. n. 55340 dell'8 agosto 2014, *“chiarimenti in merito al necessario raccordo tra l'obbligo di dichiarazione di eccedenza di personale nella qualifica specifica e le scadenze del più complesso processo di riordino della CRP”*.

Nella consapevolezza della difficoltà dell'applicazione del D.lgs. n. 165/2001, anche in presenza delle specifiche previsioni del D.lgs. n. 178/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica, in occasione della sede di confronto del 21 ottobre 2014, presenti tutti i Ministeri vigilanti ha fornito l'interpretazione che prevede la primaria applicazione del D.lgs. n. 178/2012 che, come norma speciale, supererebbe il dettato del D.lgs. n. 165/2001 per quanto riguarda le modalità e la tempistica dei percorsi gestionali di revisione dell'organizzazione, dichiarazioni di eccedenza/esubero, ecc. .

A seguito di tale interpretazione Croce Rossa Italiana, prendendo atto delle precisazioni fornite dal Dipartimento, presenti tutti i Ministeri vigilanti, ha sospeso temporaneamente gli effetti della dichiarazione di eccedenza delle 119 unità di personale fino alla successiva convocazione della sede di confronto, non mancando, comunque, chiedere al medesimo Dipartimento di riscontrare la sopra citata nota prot. n. 55340 dell'8 agosto 2014.

Di quanto emerso durante l'incontro della sede di confronto del 21 ottobre 2014, il Direttore Generale e il Capo del Dipartimento RU e ICT hanno prontamente relazionato, con nota prot. n.

IL CAPO DIPARTIMENTO RU-ICT
Dr.ssa ELISABETTA PACCAPPELO



74431 del 30 ottobre 2014, il Presidente Nazionale⁴ che con la nota prot. n. 86035 del 10 dicembre 2014, indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica e ai Ministeri vigilanti per richiedere la convocazione della sede di confronto di cui all'art. 6, comma 5 del D.lgs. n. 178/2012, ha ritenuto di evidenziare la notevole importanza della tematica sull'armonizzazione delle norme (d.lgs. n. 165/2001 e D.lgs. n. 178/2012), anche a seguito della sospensione della dichiarazione di eccedenza intervenuta dopo l'interpretazione fornita al riguardo dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ed ha quindi rinnovato la richiesta di ricevere riscontro alla nota prot. n. n. 55340 dell'8 agosto 2014.

Successivamente lo stesso Presidente Nazionale, con nota prot. n. 11069 del 13 febbraio 2015 indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica e ai Ministeri vigilanti ha ritenuto di sollecitare ulteriormente la convocazione della sede di confronto *“con particolare riferimento alle problematiche relative all'armonizzazione del D.lgs. n. 165/2001 con il D.lgs. n. 178/2012 ed alla mobilità del personale”*⁵.

Sulla tematica dell'armonizzazione delle norme, ed in particolare degli strumenti da utilizzare per la gestione di eccedenza/esubero di personale, ha poi avuto un importantissimo impatto la legge n. 11/2015, che nel convertire in legge con modificazioni il D.L. n. 192/2014, c.d. “decreto mille proroghe”, ha inserito, all'articolo 7 dello stesso, il comma 2-bis: *“Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo”*, dando la possibilità anche al personale di Croce Rossa Italiana di accedere ai benefici previsti per il personale degli Enti di area vasta per la mobilità.

Infatti, durante l'incontro tenutosi l'8 aprile 2015 presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, presenti tutti i Ministeri vigilanti nel quale si sono affrontate le novità introdotte dalla norma, il Dipartimento medesimo ha chiarito che stante le previsioni del comma 427 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, fino alla data di conclusione delle procedure di mobilità, stabilite dal comma 428 al 31 dicembre 2016, non si applicano gli strumenti previsti dal d.lgs. 165/2001 per la

⁴ Successivamente, il Dipartimento RU e ICT, con nota prot. n. 82193 del 26 novembre 2014, trasmessa al Presidente Nazionale e al Direttore Generale, è nuovamente intervenuto sulle problematiche relative alla difficoltà di armonizzazione delle previsioni del D.lgs. n. 178/2012 e n. 165/2001, fornendo ulteriori spunti di riflessione sul tema.

⁵ A seguito dell'emanazione di un avviso di Mobilità da parte del Ministero della Giustizia, la problematica sull'armonizzazione tra le norme è stata poi nuovamente approfondita.

IL CAPO DIPARTIMENTO RU-ICT
D.SSA ELISABETTA PACCAPELO

gestione della messa in disponibilità dei dipendenti che pertanto rimangono in servizio presso il proprio Ente se non ricollocati.

Pertanto, (pur non avendo ricevuto formale riscontro alla richiesta inoltrata da CRI con la nota prot. n. 55340 dell'8 agosto 2014), considerato che sono tutt'ora in corso le procedure di cui all'art. 1 della legge n. 190/2014, ed inoltre, ritenendo che il tavolo tecnico abbia definito una linea chiara di indirizzo, l'amministrazione continuerà ad uniformarsi, salvo diverso avviso dei Ministeri competenti, con quanto rappresentato a detto tavolo di confronto cioè a considerare il personale sopra detto "in soprannumero" - "interessato da percorsi di mobilità" e non "eccedentario".

In data 30 settembre 2015 è stata convocata dal Dipartimento della Funzione Pubblica una riunione della sede di confronto prevista dall'art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., nella quale si sono affrontate le tematiche relative agli effetti dell'art. 7, comma 2 bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e le modalità di applicazione del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 recante "*Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale*".

Successivamente a quanto emerso in tale sede la CRI ha proceduto con l'inserimento di tutti i nominativi dei propri dipendenti (civili ed appartenenti al Corpo Militare) nel portale P.M.G. (per l'attuazione della procedura di mobilità del personale) attivato dalla Funzione Pubblica.

3.3 AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Come già anticipato nella premessa importanti novità sono intervenute con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di personale, infatti, il Governo ed il Parlamento, verificata la criticità rappresentate da questa Amministrazione, hanno ritenuto di apportare diverse modifiche al Decreto di Riordino, soprattutto in tema di personale al fine di migliorarne l'impianto complessivo

1. è stato sostituito integralmente il contenuto dei commi 6 e 7 del D.lgs. n. 178/2012, che di seguito si riportano:

- a. - *comma 6: "Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5, comma 5, secondo periodo. I processi di mobilità previsti dall'articolo 7, comma 2-bis,*

CARTELLA
 MARIA ANTONIETTA
 VICE PRESIDENTE
 CRI

del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale.;

- b. - comma 7: "Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto."
2. è stato modificato l'art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. con possibilità di richiamo in servizio temporaneo del personale del Corpo Militare sino alla conclusione delle procedure previste dall'art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. (decreto di determinazione dei criteri per la costituzione del contingente di personale appartenente al Corpo Militare in servizio attivo).
3. è stato modificato il comma 2-bis, dell'articolo 7, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, estendendo l'applicazione al personale C.R.I. delle disposizioni del comma 424 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in precedenza non ricompreso, e dando così la possibilità a detto personale di essere ricollocato anche presso le Regioni e gli Enti locali.
4. è stato aggiunto al comma 2 dell'art. 8 il seguente periodo: "Il personale di CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse

pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo”.

5. All'art. 8 comma 2 del D.lgs. n. 178/2012 e smi, è stato aggiunto il seguente periodo: “Il personale già individuato nella previsione di fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedimento del presidente nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle procedure previste dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1° gennaio 2018 il suddetto personale viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero.”. Con tale previsione il legislatore ha, di fatto, affrontato la problematica sollevata da CRI.


Rileva qui sottolineare, tuttavia, un problema di coordinamento normativo tra l'art. 6, commi 6 e 7 e l'art. 5 comma 5, secondo periodo, del Decreto di Riordino, problema già evidenziato dalla scrivente amministrazione con nota prot. 4779/2016 al Dipartimento della Funzione Pubblica inviata per conoscenza anche a tutti i Ministeri vigilanti. Ci si augura una pronta correzione del testo normativo al fine di produrre i favorevoli ed auspicati effetti per il personale civile non interessato al transito in altre amministrazioni.

Si conferma comunque l'importanza degli interventi normativi sopra riportati, senza dubbio tutti preziosi ed indispensabili per il ricollocamento ordinato del personale della CRI.

3.4 ASPETTI FINANZIARI⁶

Considerata la nota problematica relativa al rapporto tra costo del personale e contributo statale, il Direttore Generale e il Capo Dipartimento RU e ICT, con la nota prot. n. 76053 del 16 ottobre 2015, hanno rinnovato, ancora una volta, ai Ministeri Vigilanti la richiesta di applicazione nei confronti di CRI della procedura prevista dall'art. 61 del D.lgs. n. 165/2001, ritenuta indispensabile (come si

⁶ Non si ripete qui quanto rappresentato nella precedente relazione in merito agli eventuali risparmi in termini di costo del personale (ca. 25milioni l'anno) in quanto a seguito dei chiarimenti ricevuti nella sede di confronto si ritiene si debba considerare il personale non eccedentario ma in sovrannumero-interessato da percorsi di mobilità, come detto al paragrafo 3.2 della relazione



dirà meglio appresso) alla copertura degli oneri del personale tenuto conto delle procedure di stabilizzazioni poste in essere in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali ed in ottemperanza del parere espresso con la nota protocollo n. 1923-P del 24 aprile 2013 dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute. Sulla quantificazione dei maggiori costi correlati al processo di stabilizzazione si dirà nel capitolo dedicato al bilancio/cassa.

A riguardo si resta in attesa di un intervento normativo in merito, atteso quanto fatto presente sia dal Ministero della Salute che dal Ministero dell'economia e Finanze ⁷ che demandano appunto ad un intervento legislativo la definizione della problematica sollevata da CRI.

SPESE del PERSONALE a Bilancio		
anno	spese del personale	% assorbimento
2009	€ 154.313.509,40	91,20%
2010	€ 154.998.648,04	92,40%
2011	€ 153.751.012,43	91,25%
2012	€ 143.703.047,53	94,67%
2013	€ 152.052.507,16	100,04%
2014	€ 154.531.307,64	105,36% ⁸

IL CAPO DIPARTIMENTO
ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE
Dr. ANGELO VIGILIO

Camera dei Deputati ARRIVO 18 Aprile 2016 Prot: 2016/000530/TV

3.5 PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO MILITARE

Per il personale del Corpo Militare, ai fini del Riordino, si rappresenta che in data 29 marzo 2016 con nota Prot. 6807 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato copia del D.P.C.M. del 25 marzo 2016, di cui all'art. 6 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., recante i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo

⁷ Ministero Salute nota prot.1923-P-24.4.2013 ; Ministero economia nota prot. 48720 del 4.6.2014

⁸ Rispetto al dato riportato nella prima relazione semestrale 2015 la percentuale di assorbimento è stata corretta al ribasso in quanto è pervenuto (non previsto) un conguaglio del contributo del Ministero dell'Economia e Finanze.

determinato della Associazione Italiana della Croce Rossa, e la cui definitiva approvazione è in corso di ultimazione.


A riguardo giova rappresentare quanto accaduto nelle more dell'emanazione del D.P.C.M. di cui sopra. In data 27 novembre 2015 un gruppo di appartenenti al Corpo Militare CRI ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché contro Croce Rossa Italiana e due dipendenti civili, incluse nella graduatoria di cui al portale Mobilità.gov (All. 3) per l'annullamento:

- del decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n. 227 del 30 settembre 2015 avente ad oggetto *“Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale”*;
- nonché di qualunque altro atto pregiudizievole degli interessi dei ricorrenti ed in particolare della delibera del Consiglio dei Ministri, relativa alla riunione del 4 settembre 2015, con la quale il Consiglio dei ministri ha autorizzato il Ministro Madia a dare corso alla definizione dei criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarati in soprannumero, della Croce Rossa italiana, nonché dei Corpi e Servizio di polizia provinciale.

Il T.A.R. Lazio con Ordinanza n.00278/2016 (All.4) ha respinto la domanda cautelare per la sospensione dell'efficacia; successivamente il Consiglio di Stato, a cui i ricorrenti si sono rivolti per la riforma dell'ordinanza del TAR sopradetta, si è pronunciato come segue: *“... Accoglie l'appello cautelare.....e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito.”* (Allegato 5).

Risulta evidente che quanto è accaduto potrebbe comportare potenzialmente difficoltà per tutte le Amministrazioni interessate, ma soprattutto per l'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana che come noto sarà posto in liquidazione a far data dal 1° gennaio 2018. In particolare si potrebbero paventare due problematiche:

- 1) riduzione dei tempi per la collocazione in mobilità del personale con conseguente messa in disponibilità in considerazione di quanto reca l'art. 8 comma 2 *“... il personale ove non*




assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione è collocato in disponibilità ai sensi del comma 7 dell'art. 33 e dell'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165...";

2) disastrosi effetti economici dovuti all'impossibilità di far transitare i dipendenti in mobilità presso altre P.A. così come previsto dalla normativa che, come noto, prevede di completare i percorsi di mobilità entro il 31.12.2017.

Si auspica che l'approvazione del DPCM possa dirimere ogni controversia in atto.

IL CAPO GRUPPO RIFORMA RU-ICT
Dr.ssa ELISABETTA PACCAPELO



4. ATTUAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA. Aggiornamento al 31/12/2015

Nel secondo semestre 2015 è proseguita l'attività della gestione separata di determinazione della massa attiva e passiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto di riordino.

Quota parte dei proventi delle alienazioni degli immobili realizzate nell'anno 2015, pari ad €. 967.800,00, è stata destinata al ripiano del debito come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 178/2012.

Inoltre, in seguito all'avvenuta privatizzazione dei Comitati Locali C.R.I. afferenti le Province autonome di Trento e Bolzano (per effetto come detto nella premessa della modifica disposta al Decreto di riordino dall'art. 1 comma 143 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 -Legge di stabilità 2015), il Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale ha emanato un atto (Determinazione Dipartimentale n. 3 del 26.05.2015) con il quale è stato disposto, per il giorno 8 giugno 2015, il trasferimento dei residui attivi e passivi derivanti da crediti e dei debiti dei Comitati Locali C.R.I. afferenti le Province autonome di Trento e Bolzano, la cui causa giuridica si è verificata entro il 31 dicembre 2011 e accertati negli esercizi finanziari 2011 e precedenti, sulla base dei dati contabili iscritti nei loro bilanci dopo l'approvazione del Rendiconto generale 2014 della C.R.I.

Il Servizio Gestione Separata in data 18 agosto 2015 ha, quindi, provveduto alla rideterminazione della massa attiva e passiva considerando i nuovi residui confluiti nel sistema di contabilità SICON della gestione separata e considerando l'importo di euro 967.800,00 iscritto nella massa attiva come credito verso il Comitato Centrale CRI.

Al 31 dicembre 2015 il Servizio Gestione Separata ha certificato i dati riportati nella tabella sottostante riferiti, comunque, sempre ai soli comitati provinciali e locali. A riguardo, occorre precisare che il dato a consuntivo riguardante l'alienazione degli immobili come strumento di ripiano del debito e che si colloca nella massa attiva, è comprensivo, ovviamente, dell'importo di euro 155.300,00⁹ già certificato nell'atto ricognitivo del 18 agosto 2015.

⁹ Si tratta della somma realizzata con la vendita di un immobile (unità immobiliare in Gambolò (PV)

Bilancio di liquidazione			
SITUAZIONE	AL 10/12/2014	AL 18/08/2015	AL 31/12/2015
	Risultanza rendiconto del 10/12/2014	D.D. n.5 del 18/08/2015	
MASSA ATTIVA	€.29.194.036,00	€.30.169.890,10	€.30.158.419,69
ALIENAZIONE IMMOBILI Art. 4 c. 1 lett.c dlgs 178/2012	0,00	€.155.300,00	€.943.480,00
TOTALE	€.29.194.036,00	€.30.325.190,10	€.31.101.899,69
MASSA PASSIVA	€.76.698.615,00	€.76.699.546,00	€.76.622.516,62
SENTENZE contenzioso civile ¹⁰	-	€.24.000.000,00	€.27.610.716,64
TOTALE	€.76.698.615,00	€.100.699.546,00	€.104.233.233,26
DIFFERENZA	- €. 47.504.579,00	- €. 70.374.355,90	€.73.131.333,57

Da ultimo giova evidenziare che con l'approvazione del bilancio consuntivo 2015, attesa la privatizzazione totale della "vecchia" CRI, si procederà a far confluire in gestione separata anche la quota della massa attiva e della massa passiva riferita al Comitato Centrale ed ai comitati regionali.

¹⁰ In ordine alla determinazione della massa passiva riportate nella tabella occorre una precisazione in merito alla voce "sentenze contenzioso civile": l'importo iscritto nella massa passiva attiene la sola sorte comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione ma non include, invece, gli interessi legali in quanto questi vengono determinati all'atto dell'effettiva liquidazione della sentenza dovendo essere calcolati fino a quel momento. Nella quantificazione degli oneri derivanti da sentenze non è stata conteggiata la spesa correlata all'esecuzione di sentenze di stabilizzazione in quanto ancora in fase di elaborazione alla data in cui si scrive.

IL CAPO DIPARTIMENTO
ECONOMICO FINANZIARIO e PATRIMONIALE
Dr. Nicola Niglio 25

4.1 ANALISI E VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLE UNITÀ CRI NEI CONFRONTI DEL COMITATO CENTRALE.

Le attività di analisi e verifica dei residui attivi e passivi derivanti da rapporti interni alla C.R.I., nel secondo semestre del 2015, sono proseguite al fine di consentire una regolarizzazione delle partite contabili in essere tra il Comitato Centrale e le 651¹¹ Unità Territoriali C.R.I., Comitati provinciali e locali, risultanti dai rispettivi bilanci, effettuando la *definizione*¹², alla data del 31 dicembre 2015, nel senso di “lavorate” ed assoggettate a contraddittorio, di n. 492 procedimenti, che hanno dato luogo alla stesura di 387 verbali di parificazione, di cui sottoscritti n. 105.

Preme evidenziare che per le UU.TT. che hanno utilizzato personale dipendente in convenzione e che quindi sono tenute al rimborso dello stesso, la verifica delle partite contabili è molto più complessa in quanto occorre controllare, accuratamente, le riscossioni effettive dei rimborsi avvenuti per dette spese di personale ; il controllo è ancora in corso di verifica al momento in cui si scrive la presente relazione.

Alla data del 31 dicembre 2015 si presentava la seguente situazione :

- | | |
|--|--------|
| • Unità Territoriali (esclusi i regionali) | n. 651 |
| • Verbali restituiti debitamente firmati | n. 105 |
| • Verbali inviati non ancora restituiti | n. 387 |
| • Pratiche definite, in contraddittorio, esclusi i regionali | n. 492 |
| • Pratiche da definire (esclusi i regionali) | n. 159 |

Sempre in materia di ricognizione dei residui, sono stati adottati due importanti provvedimenti che stanno agevolando l'attività del Servizio:

- con Determinazione Direttoriale n. 31/2015, sono stati ultimati i procedimenti complessi di riaccertamento dei residui attivi e passivi in costanza delle attività di riallineamento delle partite contabili debitorie/creditorie in essere tra il Comitato Centrale e le Unità Territoriali.

¹¹ N.B. Tale dato non coincide con il numero di unità riportate nel capitolo 2 in quanto ai fini della gestione separata si deve tener conto anche dei sotto comitati e delle delegazioni iscritte nel sistema di contabilità (SICON).

¹² N.B. Per “*definizione*” si intende la determinazione pre-conclusiva della situazione debitoria/creditoria tra UU.TT. e Comitato Centrale e la sua comunicazione, con nota formale, del Servizio Gestione Separata, per l'opportuno contraddittorio, al Direttore Regionale, all'Unità interessata ed al Servizio Economico Finanziario. Al termine del “contraddittorio contabile” si procede alla stesura del verbale di parificazione dei debiti e dei crediti.

- con Ordinanza Presidenziale n. 229 del 12 ottobre 2015, il Presidente Nazionale della CRI ha impartito disposizioni in materia di riaccertamento dei residui delle Unità Territoriali, di rimborso degli oneri relativi all'impiego del personale civile e militare a tempo indeterminato utilizzato in regime di convenzione dalle Unità Territoriali, di priorità nell' utilizzo delle risorse finanziarie residuali risultanti dalla consistenza di cassa al 31 dicembre 2013 delle singole Unità Territoriali, ed in ordine ai piani di recupero o di erogazione del saldo di cassa.

4.2 PAGAMENTO DEI DEBITI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE SENTENZE, LA CUI CAUSA GIURIDICA SI SIA VERIFICATA IN DATA ANTECEDENTE AL 31 DICEMBRE 2011.

Con Circolare n. 5 dell'8 luglio 2015 del Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale e del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione ITC, sono state impartite disposizioni riguardanti il pagamento dei debiti, derivanti da sentenze, la cui causa giuridica si è verificata in data antecedente al 31 dicembre 2011, trasferendo, di fatto come già detto, la competenza in materia di liquidazione delle sentenze dal Servizio Trattamento Economico e Giuridico del Personale al Servizio Gestione Separata. Il Servizio in relazione all'attribuzione conferita con la predetta Circolare ed attesa l'insufficienza della massa attiva nonché le difficoltà riscontrate nella dismissione del patrimonio ha operato sulla base di risorse finanziarie anticipate dal bilancio del Comitato Centrale della CRI provvedendo all' iscrizione delle relative partite contabili nella massa passiva. Alla data del 31 dicembre 2015, il Servizio ha provveduto al pagamento di un importo pari ad € 4.583.005,94 sia in seguito ad azioni esecutive da parte di creditori che per la liquidazione di spese legali a fronte di sentenze che hanno visto la CRI soccombente. Sulle difficoltà di esecuzione delle sentenze si dirà appresso nel capitolo dedicato alla cassa

La rilevanza e lo spessore della materia ,nonché delle pesanti azioni di pignoramento sul conto corrente della gestione separata, hanno dato luogo alla emanazione di disposizioni ulteriori di dettaglio: al fine di disciplinare le modalità operative per il pagamento dei debiti di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., con la Circolare n. 5 del 2015, (prot. n. 51872 dell'8 luglio 2015), è stata definita anche la procedura per il pagamento dei debiti CRI. Inoltre, rilevata l'urgenza di provvedere al pagamento dei debiti derivanti da sentenze sfavorevoli all'Ente e rilevata la complessità nel gestire informazioni trasversali a più Servizi/Dipartimenti, il Direttore Generale con Ordini di Servizio n. 6 del 30 ottobre 2015 e n. 7 del 9 novembre 2015 ha ritenuto di istituire una specifica Unità di progetto finalizzata alla ricognizione dei debiti derivanti da sentenze, precetti e

IL CAPO DIPARTIMENTO
ECONOMICO FINANZIARIO e PATRIMONIALE
Dr. Nicola Niglio

27

pignoramenti, nonché per coordinare la predisposizione degli atti istruttori al fine di permettere una pianificazione ordinata dei pagamenti.

IL CAPO D'AMBITO
ECONOMICO FINANZIARIO e PATRIMONIALE
Dr. Nicola Niglio

5. ATTIVITÀ RELATIVE AL PATRIMONIO.**Aggiornamento al 31.12.2015**

Nel corso del secondo semestre 2015 sono state avviate le procedure per la vendita di immobili, che hanno portato, in collaborazione con il C.N.N. (Consiglio Nazionale del Notariato) quale banditore d'Asta, all'indizione di diverse aste pubbliche telematiche che si sono tenute anche nei mesi di ottobre e dicembre 2015.

La procedura di alienazione degli immobili ha interessato in tutto il 2015 le seguenti aste:

- 1) 11-12 marzo per n. 19 lotti (Alessandria, Ameglia, Casale Monferrato (due), Como, Enego, Ferrara Loc. Aguscello, Gambolò, Impruneta, Lanzo Torinese, Lauco, Lucca, Novara, Pietrasanta, Roma, Santu Lussurgiu, Schio, Brescia, Jesolo) per una base complessiva di euro 50.572.715,00;
- 2) 13-14 luglio per n. 1 lotto (Jesolo) per una base di euro 42.074.000,00;
- 3) 27-28 ottobre per n. 1 lotto (Jesolo) per una base di euro 37.079.940,00;
- 4) 09-15 dicembre per n. 12 lotti (Ameglia, Arcola, Enego, Ferrara Loc. Aguscello, Impruneta, La Spezia, Lauco, Novara, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Schio) per una base complessiva di euro 3.010.600,00;
- 5) 10-11 dicembre per n. 1 lotto (Como) per una base di euro 180.800,00.

Sono stati aggiudicati solo 3 lotti per un totale di €361.150,00 (l'entrata non si è affettivamente ancora realizzata), si tratta di un'unità immobiliare sita in Gambolò (PV) aggiudicata per la somma di euro 155.300,00; un terreno in Impruneta (FI) per la somma di euro 25.000,00; un'unità immobiliare in Como per la somma di euro 180.850,00). Per i restanti lotti non sono pervenute offerte e pertanto le aste sono state dichiarate deserte.

Di seguito si rappresenta la situazione dei cespiti oggetto di aste dal 2009 a tutto il 2015:

ASTE EFFETTUATE 2009/2015					
ANNO	DATA	ESPERIMENTO A CURA	CESPITI VALUTATI		
			TOTALE CESPITI MESSI ALL'ASTA	IMMOBILI NON AGGIUDICATI	IMMOBILI AGGIUDICATI
2009	25-giu	SERVIZIO PATRIMONIO	6	4	2
2011	21-mar	SERVIZIO PATRIMONIO	9	6	3
	05-set	SERVIZIO PATRIMONIO	12	9	3
2012	26-mar	SERVIZIO PATRIMONIO	11	10	1
	31-lug	SERVIZIO PATRIMONIO	6	6	0
2013	30-gen	SERVIZIO PATRIMONIO	12	11	1
	21-mag	SERVIZIO PATRIMONIO	10	10	0
	18-set	SERVIZIO PATRIMONIO	1	0	1
2014	21-gen	SERVIZIO PATRIMONIO	8	8	0
	27-mag	SERVIZIO PATRIMONIO	19	18	1
	4-5 dic	CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO	18	17	1
2015	11-12 mar	CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO	19	18	1
	13-14 lug		1	1	0
	27-28 ott		1	1	0
	10-11 dic		12	11	1
	10-11 dic		1	0	1
			TOTALE IMMOBILI VALUTATI	TOTALE IMMOBILI NON AGGIUDICATI	TOTALE IMMOBILI AGGIUDICATI
			146	130	16

In materia di contratti di mutuo in data 06/08/2015 è stata emanata la circolare prot. n. 59368, con oggetto "D.lgs n. 178/2012 e s.m.i. Decreto interministeriale 16 aprile 2014 pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 135 del 13 giugno 2014 – disposizioni in materia di mutui e leasing", a seguito della sopra citata circolare, con distinte note, è stato chiesto ai Comitati Regionali di comunicare l'avvenuta voltura di contratti di mutuo.

Per quanto, invece, riguarda i contratti di comodato sottoscritti nel 2014 questi sono stati rinnovati per l'anno 2015; alla data del 31/12/2015 la situazione comodati è la seguente ¹³:

¹³ N.B. si tenga conto che trattasi di attività complessa per l'impatto conseguente nell'inventario dei beni mobili.

REGIONI	TRASMESSI	IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO
ABRUZZO	18	18
BASILICATA	7	0
CALABRIA *	21	2
CAMPANIA	23	0
EMILIA ROMAGNA	48	1
FRIULI V.G.	10	2
LAZIO	61	1
LIGURIA	59	2
LOMBARDIA	94	0
MARCHE	37	37
MOLISE	2	1
PIEMONTE	96	0
PUGLIA	17	0
SARDEGNA	6	0
SICILIA	27	3
TOSCANA	68	68
TRENTINO	4	0
UMBRIA	19	0
VENETO	23	2
TOTALE	640	137

IL CAPO DIPARTIMENTO
ECONOMICO FINANZIARIO e PATRIMONIALE
Dr. Nicola Niglio

5. ESECUZIONE SENTENZE E CONTENZIOSO.
Aggiornamento al 31 dicembre 2015

Preme qui fare un breve *excursus* sul contenzioso, già stimato drammatico in sede di Decreto di Riordino, ma che all'atto pratico, con il progressivo pronunciamento delle sentenze esecutive, sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. Venendo allo specifico, ciò è dovuto anche al fatto che a seguito dei recuperi avviati dall'amministrazione nei confronti dei militari, per effetto dei rilievi formulati dal MEF (cosiddetta Ispezione "Valenza" 2008) ed ai recuperi sui civili disposti in seguito all'Ispezione "Guida" è sorto un enorme contenzioso, che ha letteralmente "ingolfato" il Servizio Legale già sovraccaricato, tanto da indurre l'amministrazione a chiedere all'Avvocatura Generale dello Stato un'ipotesi di outsourcing dell'intera attività. Si aggiunga poi il clima interno che, come è facile immaginare, è molto peggiorato a causa del processo di privatizzazione/mobilità in atto, portando ad uno scontro "all'ultima denuncia" su qualsiasi cosa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono arrivate persino denunce per omissione atti di ufficio, nel caso di sentenze già pagate!!!

Il contenzioso dell'Ente riguarda essenzialmente tre specifici settori:

- il contenzioso generale,
- il contenzioso del lavoro civile
- il contenzioso del lavoro militare.

Infatti, dal 2011 ad oggi, sono stati aperti:

- circa 1.250 nuovi procedimenti (afferenti a circa 2.600 dipendenti civili) attinenti alla materia del contenzioso del lavoro del personale civile,
- circa 210 procedimenti (afferenti a circa 1.300 dipendenti appartenenti al Corpo Militare) relativi al contenzioso del personale militare. Solo nel 2015 sono stati notificati 50 ricorsi da 637 ricorrenti

Per comprendere tale complessità si fa l'esempio del contenzioso delle stabilizzazioni, che da solo, riguarda potenzialmente 1440 persone, come anche il contenzioso sorto per effetto della rideterminazione del valore del buono pasto dei militari che riguarda potenzialmente tutti i militari a cui vanno aggiunti, sempre a titolo esemplificativo, altri circa 1.300 potenziali per gli arretrati contrattuali sempre del personale militare. E così via, per ognuno dei rilievi evidenziati dalla verifica ispettiva del 2008 sul Corpo Militare Cri, su cui l'amministrazione è intervenuta

adottando i provvedimenti necessari per il superamento degli stessi provvedimenti che hanno generato un grosso contenzioso con il personale coinvolto.

Nel corso dell'anno 2015, l'Amministrazione è stata destinataria di complessivi n. 148 nuovi ricorsi in materia di lavoro e precisamente n. 68 sulle tematiche dei principali filoni definiti seriali (stabilizzazione, rivendicazione incentivo, rivendicazione restituzione illegittima trattenuta) corrispondenti a circa 95 ricorrenti.

A questi vanno aggiunti circa 80 nuovi ricorsi notificati solo nell'ultima settimana del 2015, con riferimento a quello che si preannuncia come un ulteriore filone promosso dal personale di ruolo: i ricorrenti contestano la percezione del compenso incentivante la produttività in misura ridotta negli anni 2011, 2012 e 2013 in conseguenza del fatto che, proprio dal 2011, anche i loro colleghi a tempo determinato sono stati ammessi a tale beneficio, sostenendo che però il Fondo da cui sono state attinte le relative risorse sia rimasto quello inizialmente costituito per il Personale di ruolo dell'Ente. A tal riguardo va detto preliminarmente che i fondi degli anni 2011 e seguenti, oggi coinvolti nel nuovo filone di contenzioso, sono sempre stati regolarmente approvati dal Collegio dei Revisori della Cri e dai Ministeri Vigilanti e che comunque dal 2006 il Legislatore ha posto un blocco deciso all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del Personale, blocco che non ammette in via generale alcuna deroga.

Al 1° marzo 2016 per il sopradetto filone sono stati notificati n.166 ricorsi per n.262 ricorrenti.

In ordine al contenzioso generato dalla rivendicazione del compenso incentivante da parte del personale precario preme evidenziare che l'andamento delle decisioni dei giudici fino a tutto il 2010 è stato altalenante e solo di recente, a dicembre 2015, vi è stata la prima pronuncia della Corte di Cassazione che con la sentenza 23487/2015 ha condannato la Croce Rossa a riconoscere anche ai precari l'incentivo alla produttività. Ebbene nel 2011 la CRI, quando le sentenze sfavorevoli hanno cominciato a prevalere su quelle favorevoli e l'Amministrazione si è vista costretta a riconoscere ai Lavoratori a tempo determinato ingenti somme economiche a titolo di compenso incentivante in esecuzione di provvedimenti giudiziari, partendo da una rivisitazione del sistema di misurazione e valutazione delle *performance*, ha deciso di destinare le risorse del Fondo Unico di ente anche alla remunerazione dell'incentivo dei precari. Peraltro va puntualizzato che i Fondi sono sempre stati regolarmente approvati dal Collegio dei Revisori, dai Ministeri vigilanti, dalla Funzione Pubblica nonché dal MEF.

A riguardo preme poi evidenziare che i fondi degli anni precedenti il 2011 sono stati soggetti a ben due verifiche ispettive da parte dell'Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Ministero dell'economia e Finanze e che nessun

SERVIZIO LEGISLATIVO E SUPPLEMENTO
AL DOCUMENTO
Dr.ssa ADRIANA NATALE

Ispettore ha mai formulato alcun rilievo sulla mancata erogazione al personale precario del premio incentivante. La prima ispezione ha riguardato i fondi 2002-2005 e non presenta alcun rilievo sulla problematica oggetto del contenzioso; ugualmente la seconda verifica che ha riguardato i fondi 2006-2010.

Tornando poi alla problematica generata dal contenzioso preme rappresentare la drammatica situazione in cui versa l'Ente a causa dei ritardi con cui è costretto a dare esecuzione alle sentenze, purtroppo le condizioni di difficoltà economico-finanziarie della CRI non sono ritenute rilevanti o comunque meritevoli di attenzione da parte dei giudici. In occasione della difesa della CRI nell'ambito dei ricorsi di ottemperanza per le stabilizzazioni l'Avvocatura di Stato ha fatto presente le difficoltà economico-finanziarie dell'amministrazione rappresentando appunto la carenza di liquidità ma anche la necessità di dar seguito alla stabilizzazioni secondo l'ordine cronologico di notifica delle sentenze¹⁴ chiedendo la concessione di termini lunghi per l'esecuzione delle pronunce. Purtroppo i giudici ritengono che l'amministrazione sia tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo non avendo in proposito alcuna discrezionalità.

In particolare a nulla è valso rappresentare il cambiamento del perimetro di CRI già a far data dal 1.1.2014 (ovvero l'uscita dal perimetro pubblico dei comitati locali e provinciali cui afferivano le convenzioni nelle quali erano impiegati i lavoratori oggetto di contenzioso) nonché il fatto di invocare difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato. I giudici dell'ottemperanza si sono così pronunciati sui ricorsi dei lavoratori che hanno diritto alla stabilizzazione *"... si è costituita la Croce Rossa segnalando che sta procedendo alle richieste stabilizzazioni secondo l'ordine cronologico delle sentenze, altresì rappresentando la carenza dei fondi necessari alla stabilizzazione quindi chiedendo il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, il suo accoglimento nei limiti delle compatibilità finanziarie e cronologiche...L'eventuale carenza di fondi del bilancio, o, in genere, difficoltà finanziarie non costituiscono, per come afferma costante giurisprudenza, legittima causa di inadempimento, poiché l'amministrazione è tenuta a porre in essere tutte le iniziative occorrenti per soddisfare tempestivamente la propria obbligazione..."*

Peraltro la lentezza con cui si è costretti a dare esecuzione alle sentenze ha portato anche ad una vera e propria paralisi dei conti correnti presso la Tesoreria: a fronte dei ritardi nell'esecuzione i lavoratori, creditori di ingenti somme, sono ricorsi in maniera massiccia ad azioni esecutive attivando pignoramenti ovunque fosse possibile sul conto di tesoreria e, in alcune regioni,

¹⁴ La Croce Rossa nell'esecuzione delle sentenza di stabilizzazione segue un ordine cronologico sulla base di quanto indicato dal Ministero della Salute.

SERVIZIO LEGALE E DI SUPPORTO
ALE CRIPINO
Dr.ssa ROSALBA RAFFAELE

arrivando a pignorare i crediti vantati dalla CRI verso terzi. Il problema del blocco dei fondi a causa delle azioni legali incide in modo cruciale sulla fluidità di cassa e preclude l'attività ordinaria della CRI.

Inoltre anche l'attività della Gestione Separata, che ha il preciso compito di accertare e dunque liquidare i debiti insoluti della CRI, ha risentito del blocco dei conti in quanto anche il conto dedicato alla gestione separata è stato destinatario di pignoramenti da parte dei creditori, paralizzando di fatto l'attività di liquidazione dei debiti (per lo meno fino alla disponibilità presente in conto).

E' nel quadro sopra delineato che si è posto, un importantissimo emendamento al Decreto di Riordino volto appunto a sbloccare i conti di tesoreria della CRI.

Per porre fine all'incessante azione di blocco dei conti della Croce Rossa il governo ha introdotto un'importante novità con la legge di stabilità 2016 contenuta appunto nell'art. 1 comma 397 della Legge 28 dicembre 2015 n.208 che prevede l'impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'Ente. La norma dispone appunto che "...Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI o dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli". Tale disposizione avrà sicuramente un effetto benefico sui conti e sulla gestione dell'Ente Strumentale in futuro, purtroppo non nell'immediato in quanto la norma- forse perché appena entrata in vigore- non è ancora conosciuta dai giudici come dai creditori e dai loro avvocati che continuano a notificare atti esecutivi che purtroppo ancora oggi hanno effetto. Peraltro, i terzi pignorati in assenza di un ordine del giudice non possono svincolare i conti ed i crediti pignorati. Per cui al momento in cui si scrive la presente relazione purtroppo la norma non ha ancora prodotto lo sblocco ed i tempi si stimano lunghi in quanto occorre rivolgere precise istanze ai giudici dell'esecuzione per ottenere lo svincolo e la decadenza dei pignoramenti in essere. Cioè va eccepita la nullità del pignoramento da parte dell'amministrazione, infatti, sono stati individuati dei referenti regionali al fine di adempiere in tal senso.

Da ultimo si reputa opportuno rappresentare in questa sede anche altri effetti distorsivi dell'impatto della carenza di liquidità sull'obbligo di dare esecuzione alle sentenze: nel corso del 2015 alcuni dirigenti dell'ente si sono visti notificare denunce alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio. E' evidente che non sussiste una colpa in capo ai suddetti dirigenti tuttavia le denunce sono indicative della difficoltà e complessità gestionale in cui si è costretti ad operare.

SERVIZIO LEGALE DI SUPPORTO
AL RIORDINO
Dr.ssa ANGIANA RAFFAELE

7. BILANCIO e CASSA Aggiornamento al 31/12/2015

Nonostante gli importanti provvedimenti normativi intervenuti dall'ultima relazione semestrale, di cui si ringrazia ancora una volta il Parlamento ed il Governo, attualmente resta fortemente critica la situazione della cassa che continua ad essere strutturalmente in deficit, aspetto che evidenzia che il riordino della Cri, in questi anni transitori, non comporta una riduzione di spesa ma anzi aumenta drammaticamente le uscite correnti nonché l'urgenza di immediata e maggiore liquidità.

Di seguito, si rappresenta il taglio dei contributi riscontrato negli anni :

RIDUZIONE CONTRIBUTI dello Stato (2009-2015) : 29.06 mln di euro		
anno	Economia e Salute	Difesa (contributo finalizzato ad II.VV. ed Ispettorato)
2009	€ 169.193.041.00	€ 10.290.057.00
2010	€ 167.751.177.00	€ 11.663.205.00
2011	€ 168.477.492.00	€ 11.538.607.00
2012	€ 151.789.667.00	€ 11.157.691.09
2013	€ 151.992.418.00	€ 11.076.053.16
2014	€ 146.674.742.00	€ 9.825.918.16
2015	€ 146.674.742.00	€ 3.739.394.16
STIMA CONTRIBUTI all'Ente Strumentale 2016 (secondo semestre)-2018		
2016	€ 60.713.703,00 (primo semestre)	0 ¹⁵
2016	Secondo semestre da quantificare sulla base del piano di riparto tra Ente ed Associazione	0
2017	Da quantificare sulla base del piano di riparto tra Ente ed associazione, comunque la norma un taglio di € 14.600.000,00 (-10%)	0
2018	Da quantificare sulla base del piano di riparto tra Ente ed associazione, comunque la norma un taglio di € 29.200.000,00 (-20%)	0
TOTALE taglio previsto circa 58,61 mln di euro		

¹⁵ I fondi finalizzati della Difesa, dal 1° gennaio 2016, vengono trasferiti direttamente ed integralmente all'Associazione con decreto del Ministero della Difesa

Al 31.12.2015 si è registrato un saldo totale di - €. 126.473.084,47 che riferito al saldo *unificato in Tesoreria Unica* è di - €. 79.881.789,64.

Occorre sempre ricordare che l'attuale gestione ha ereditato una situazione finanziaria grave: ca. 41 mln di euro di anticipazione bancaria a fronte di debiti pregressi da pagare stimati in ca 150 mln di euro come risulta nella relazione tecnica allegata al Decreto di Riordino.

Delle azioni e dei piani straordinari delle attività intraprese dall'amministrazione per il risanamento ed il recupero del *deficit* di cassa è stato ampiamente relazionato in ognuna delle precedenti relazioni. Di seguito ci si limita a confermare che, purtroppo, permangono ancora le forti criticità rappresentate nella relazione del primo semestre 2015 che anzi, a causa della maggiori uscite causate dalla privatizzazione, sono destinate a peggiorare ulteriormente ed in particolare:

1. Mancati interventi correttivi da parte dei Ministeri competenti sul costo del personale previsti dall'art.61 del D.Lgs.165/2001 per la copertura delle spese di personale stabilizzato : il costo del personale stabilizzato nel 2015 è stato di €. 8.609.403,47 mentre la previsione di spesa per l'anno 2016 è di €. 12.670.941,1 spesa che tiene conto anche delle stabilizzazioni già effettuate e di quelle che si prevede di disporre in relazione all'andamento delle sentenze .

Di seguito si riporta la sintesi del costo delle stabilizzazioni 2012-2016:

Riepilogo costo totale e presunto personale 2012 - 2016	
Anno	Importo
2012	€ 137.549,85
2013	€ 1.405.277,10
2014	€ 4.770.032,51
2015	€ 8.609.403,47
2016	€ 12.670.941,91
Totale	€ 27.593.204,85

Estrema difficoltà di procedere alla vendita effettiva del patrimonio immobiliare:nella sezione dedicata al patrimonio si è già fatto presente delle gravi difficoltà ad alienare il patrimonio, nel 2015 le alienazioni portate a buon termine hanno permesso di realizzare entrate pari ad appena € 529.364,92 derivanti dalla vendita di 3 soli immobili a fronte di ben 146 cespiti messi all'asta (di cui 34 solo nel 2015).

3. Necessità di pagare il T.F.R.:la spesa del T.F.R. erogato al 31.12.2015 è stata di € 8.512.966,76 per il T.F.R. del personale civile (sia di ruolo che a tempo determinato) e di € 2.046.683,87 per il personale militare, per un importo complessivo di € 10.559.650,63 solo

Dr. SEBASTIANO BUCAPELO

I CAPO DIPARTIMENTO
MINISTERO FINANZIARIO e PATRIMONIALE
Dr. Nicola Nigro

Dr. SEBASTIANO BUCAPELO

per l'anno 2015. Per l'anno 2016 è stata stimata un'esigenza di liquidità di € 9.653.455,28 per il personale civile e per i militari € 1.023.350,0, per una spesa complessiva di € 10.676.805,28. A riguardo preme evidenziare che i problemi di cassa hanno impedito, nei primi mesi del 2016, atteso il ritardo con cui sono stati accreditati i fondi del contributo, di liquidare il T.F.R. entro i termini di legge: (circa € 4.460.549,37 erogati oltre i termini di scadenza). Complessivamente quindi l'esigenza di maggiori risorse, sia finanziarie che di cassa, tra il 2015 ed il 2016 ammonta ad oltre 20 milioni di Euro.

4. Riduzione significativa anticipazione bancaria: l'importo è in corso di forte ridimensionamento. Stante, infatti, la nuova compagine che ha visto la nascita dell'Associazione privata con l'inglobamento dei comitati regionali nell'area giuridica dell'Associazione stessa ed atteso che, come noto, l'ammontare dell'anticipazione bancaria viene calcolata sulla base dei 3/12mi delle entrate dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, risulta evidente che progressivamente, con il restringersi del "perimetro" dell'Ente pubblico, l'importo massimo possibile di anticipazione va a restringersi. Peraltro, anche in considerazione del fatto che l'Ente strumentale verrà posto in liquidazione il 1° gennaio 2018 è obiettivo di questa amministrazione azzerare l'anticipazione bancaria o quanto meno ridurla il più possibile, (anche tenuto conto delle richieste dell'Istituto tesoriere). Tuttavia purtroppo, per il momento appare difficile senza la previsione di una erogazione di un contributo straordinario all'Ente.
5. Diminuzione delle entrate per effetto del mancato impiego del personale a tempo indeterminato nelle convenzioni: nel 2015 a consuntivo l'entrata da rimborsi di personale impiegato nelle convenzioni è stata di circa 9,5 milioni di euro a fronte di una previsione di 11 milioni e comunque con un enorme riduzione rispetto alle ben più importanti previsioni registrate negli anni precedenti, permanendo, ovviamente, il costo del personale sul fronte delle uscite.
6. Contributo ministeriale ed utilizzo avanzo di amministrazione: come ampiamente rappresentato sia nella presente relazione che nelle precedenti, a seguito dei maggiori costi dovuti alla progressiva definizione delle sentenze esecutive, oltre che alle stabilizzazioni del personale, ed a seguito della privatizzazione (vedi ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: pagamento del TFR del Personale), congiuntamente ai progressivi tagli di bilancio, in vista della nascita dell'Ente Strumentale si è reso necessario potere contare su risorse indispensabili ad assicurare un ordinato percorso di riorganizzazione della CRI ed a tal scopo è stato essenziale potere continuare ad impiegare l'avanzo di amministrazione vincolato, come previsto dal D.lgs. 178/12, per le esigenze del bilancio previsionale, anche

IL CAPO DIPARTIMENTO
ECONOMICO FINANZIARIO e PATRIMONIALE
Dr. Sergio Nigro

IL CAPO DIPARTIMENTO
ECONOMICO FINANZIARIO e PATRIMONIALE
Dr. Nigro Nigro

IL CAPO DIPARTIMENTO
ECONOMICO FINANZIARIO e PATRIMONIALE
Dr. Nigro Nigro

in considerazione della già menzionata enorme difficoltà a realizzare le entrate previste con la vendita del patrimonio immobiliare.

Vanno qui segnalate tre importanti misure normative che interverranno nel 2016 grazie al DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47), che ha disposto:

- I. con l'art. 10, comma 7-ter la modifica dell'art. 8, comma 2, del Decreto di Riordino in tema di riduzione del contributo ministeriale e, precisamente, ha stabilito che le riduzioni del finanziamento annuale, previste inizialmente del 10 per cento per l'anno 2016 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2017 , siano applicate rispettivamente dall'anno 2017 e 2018 . La norma ha previsto che “ *Il finanziamento annuale dell'Associazione non può superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018...*”.
- II. Con l'art. 10, comma 7-quater ha modificato l'art. 49 *quater* del DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 in materia di “Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa”. Detta modifica ha dato la possibilità all'Ente strumentale di poter accedere ad una nuova anticipazione limitatamente alla quota ancora non erogata ai sensi dell'art. 49 *quater* suddetto (massimo 102 milioni di euro).
- III. con l'art. 10, comma 7 la modifica dell'art. 3, comma 3 del decreto di Riordino “3. *Il Commissario della CRI ovvero il Presidente nazionale sono autorizzati ad utilizzare, escluse le risorse derivanti da raccolte fondi finalizzate, nonché escluse le risorse provenienti dal Ministero della Difesa per gli anni 2010, 2011, il 2013, il 2014 e il 2015 e destinate ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate, la quota vincolata dell'avanzo accertato dell'amministrazione sia del comitato centrale che del consolidato alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il ripiano immediato di debiti anche a carico dei bilanci dei comitati con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, a quello che sarà approvato per il 2012 e per le esigenze del bilancio di previsione 2013, 2014 e 2015, e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, nonché ad utilizzare beni immobili tra quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), a garanzia di mutui, prestiti o anticipazioni per fronteggiare carenze di liquidità per spese obbligatorie e inderogabili. L'avanzo di*

Ente
Strumentale alla
Croce Rossa Italiana

amministrazione utilizzato nell'esercizio 2015 ammonta ad €. 6.396.000,00, appare dunque evidente l'importanza della modifica normativa che consente anche all'Ente di utilizzare la quota di avanzo di amministrazione con l'evidente scopo di supportare la situazione di cassa e di bilancio dell'Ente dal momento che il contributo statale non è più sufficiente, da solo, a coprire l'intero costo del personale (complessivamente inteso) che, con riferimento all'esercizio 2014, ha assorbito il 105,36 % dei contributi erogati dallo Stato.

Le azioni su cui si è fatto leva per porre rimedio alle criticità sopra evidenziate sono state le seguenti:

- a) **recupero crediti esterni.** L'entità dei crediti da incassare è sempre drammatica, si registrano crediti da riscuotere al 31.12.2015 di oltre € 42.233.634, di cui ben €. 34.254.994,96 di euro afferenti la regione Lazio (ARES 118) (dati aggiornati al 30.12.2015). A tutela delle proprie ragioni creditizie ed in attesa della convocazione del tavolo la Croce Rossa ha, comunque, avviato con l'Avvocatura dello Stato tutte le azioni necessarie per il recupero coattivo delle somme dovute. La maggior parte dei crediti non riscossi riguarda soprattutto crediti verso la Regione Lazio ed in particolare quelli verso ARES 118 (circa € 34.254.994,96), per questi l'amministrazione, atteso il coinvolgimento di soggetti istituzionali, ha sensibilizzato l'attenzione del Ministero della Salute e chiesto la convocazione di un tavolo di lavoro per ottenere la risoluzione del grave ritardo della Regione Lazio nei pagamenti dei servizi che CRI ha comunque prestato regolarmente.
- b) **Recupero crediti interni.** La situazione dei residui attivi del Comitato Centrale risultante dal bilancio Consolidato 2014, vede la stragrande maggioranza dei crediti nei confronti delle unità territoriali (circa 30 mln relativi alle APS nell'anno 2014). Come detto nella sezione dedicata alla "Gestione Separata" le attività di analisi e verifica dei residui attivi e passivi derivanti da rapporti interni alla C.R.I., nel secondo semestre del 2015, sono proseguite effettuando la definizione¹⁶ alla data del 31 dicembre 2015 di n. 492 pratiche definite su n.651 totali.
- c) **Dismissione patrimonio immobiliare:** si rinvia a quanto ampiamente detto sopra.
- d) **Anticipazione di liquidità.** Con riferimento alla norma approvata nel 2013, tale strumento, come riferito nella relazione del primo semestre, aveva permesso, a fronte di una ricognizione dei debiti pari a € 150 mln ca, un'anticipazione di soli €. 48.843.373,72. Grazie alla sensibilità

IL CAPO DIPARTIMENTO
ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dr. Nicola Niglio

¹⁶ Per "definizione" si intende la determinazione della situazione debitoria/creditoria tra UU.TT. e Comitato Centrale e la sua comunicazione attraverso una nota del Servizio Gestione Separata al Servizio Economico Finanziario, al Direttore Regionale e all'Unità interessata.

IL CAPO D'INTERVENTO
ECONOMICO FINANZIARIO e PATRIMONIALE
Dr. Nicola Niglio

del Governo e del Parlamento il decreto mille proroghe (decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 recante: “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.*”) ha modificato l’art. 49 quater del decreto legge 21 giugno 2013 n.69 consentendo all’Ente Strumentale di chiedere al Ministero dell’Economia e Finanze l’erogazione di una nuova anticipazione limitatamente alla quota ancora non erogata ai sensi dell’art. 49 quater suddetto (massimo 102 milioni di euro). Tale norma avrà sicuramente effetti benefici sulla cassa in quanto permetterà di far fronte ai pagamenti urgenti e dunque di onorare i debiti esigibili al 31.12.2015 che derivano prevalentemente da sentenze. Tuttavia anche qui i tempi non sono immediati in quanto la norma fa riferimento al bilancio consuntivo consolidato 2015 che verrà comunque approvato come sempre nei termini di legge ma i cui tempi di approvazione fanno ipotizzare che, nella migliore delle ipotesi, la disponibilità effettiva dei fondi ci sarà solo fra qualche mese.

e) **Riduzione spesa per consumo di beni e servizi:** l’amministrazione ha ridotto al massimo la spesa per beni e servizi.

8. Conclusioni

Fermo restando quanto ampiamente rappresentato nelle precedenti relazioni ed in particolare nell’ultima relativamente al quadro di contesto¹⁷, l’Amministrazione sta proseguendo il lavoro di riordino con diligenza e responsabilità .

Come si è detto, ciò è stato possibile anche grazie ai fondamentali interventi normativi disposti dal Governo e dal Parlamento, grazie ad essi, infatti, l’Ente Strumentale potrà contare, oltre che

¹⁷ “E’ necessario ricordare, che al momento dell’insediamento degli attuali vertici, la Croce Rossa Italiana si trovava in una situazione istituzionale e gestionale soprattutto per l’aspetto economico-finanziario estremamente critica. Basterà citare quattro elementi chiave al momento dell’insediamento del commissario (30 ottobre 2008):

- 1) l’Ente proveniva da un lungo periodo di commissariamenti susseguenti, tanto che nei trenta anni precedenti era stato commissariato per oltre 25 anni;
- 2) l’ultimo bilancio approvato risaliva all’esercizio finanziario 2004; e da 31 anni non veniva approvato il bilancio consuntivo consolidato entro i termini di legge (30 aprile);
- 3) le problematiche del Corpo Militare della CRI, sottoposte ad ispezione amministrativo-contabile del MEF (POS.7549), avevano evidenziato gravi illegittimità;
- 4) la situazione economico-finanziaria era estremamente critica:
 - 4.1 l’Assemblea generale nella seduta del 21 aprile 2007 aveva deliberato il versamento al Comitato Centrale del cd contributo di solidarietà per complessivi € 17.616.527 da parte delle unità territoriali senza il quale non sarebbe stato raggiunto il pareggio del bilancio del Comitato Centrale;
 - 4.2 la cassa strutturalmente in *deficit* (-41 mln di euro a fine 2009)”

Ente Strumentale alla
Cassa di Roma

su nuove norme in tema di personale,¹⁸ anche su maggiori risorse finanziarie derivanti appunto dalla proroga della norma sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, dal differimento dei tagli dei contributi statali oltre che dal ricorso all'anticipazione di liquidità prevista dall'art. 49, *quater*, del D.L. 69/2013, così come previsto dal decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21.

Tuttavia, le criticità che si riscontrano sono tali per cui sarà necessario un attento monitoraggio al fine di valutare alla luce degli effettivi risparmi in termini di costo del personale (da realizzare a seguito della mobilità del personale attraverso il portale gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica) e dell'effettiva vendita del patrimonio immobiliare, quante siano le eventuali ulteriori risorse economico-finanziarie occorrenti.

Nello specifico, nella prossima relazione semestrale, sarà possibile dare ulteriori elementi di dettaglio in merito a quanto sopra, sulla base degli effettivi risultati.

Indubbiamente il Parlamento ed il Governo hanno fatto uno sforzo eccezionale nel prevedere idonee garanzie occupazionali per tutti i lavoratori di CRI attraverso gli articoli approvati nella legge di stabilità 2016. Ciò consente di procedere sicuramente in modo più ordinato ed efficace, al di là delle difficoltà oggettive di gestione dell'attuale Ente strumentale, create da una tale mobilità di massa (anche in riferimento al clima interno, oltre che per gli evidenti aspetti organizzativi).

Tuttavia per le ragioni appena dette si ribadisce l'esigenza, già parzialmente rappresentata nella precedente relazione, dei seguenti interventi normativi:

1. adeguamento del contributo ordinario previsto per CRI per gli anni 2016-2017 fino alla conclusione del percorso di privatizzazione (31.12.2017) ai sensi dell'art 61 del D.Lgs. 165/2001 per assicurare la copertura almeno delle spese di personale stabilizzato (27 milioni di euro complessivi¹⁹).
2. erogazione contributo straordinario per l'anno 2016 con particolare riguardo ai fondi relativi alla sicurezza nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n.81/2008. (9 milioni di euro).
3. annullamento del taglio di cui all'art. 8 comma 2 del D.lgs. 178/2012, ai sensi del quale *“Il finanziamento annuale dell'Associazione non può superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5,*

¹⁸ Vedi quanto rappresentato in dettaglio nel capitolo Risorse Umane

¹⁹ Si fa riferimento al maggiore costo sopportato da cri dal 2012 al 2016

Stampa
documentale alla
Camera dei Deputati
17/10/2016

per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018”.

4. regolamentazione più chiara delle norme transitorie relative alla soppressione e messa in liquidazione dell'Ente Strumentale. Infatti l'art.8 del D.Lgs 178/2012 per quanto attiene la gestione liquidatoria si limita a prevedere quanto segue:”... *alla medesima data (1 gennaio 2018) i beni mobili e immobili rimasti di proprietà dell'Ente sono trasferiti all'Associazione che subentra in tutti rapporti attivi e passivi, salvo quelli relativi al trattamento del personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria*”. Occorre definire puntualmente “i rapporti” che passeranno effettivamente all'Associazione e quelli che passeranno al liquidatore, nonché le modalità per la gestione liquidatoria.

Da ultimo preme sottolineare, che nonostante le difficoltà in cui l'amministrazione ha operato ed opera ancora oggi, nella relazione annuale della Corte dei Conti, si evidenzia che “ ...il percorso di riordino di un ente complesso come la CRI è stato, ..., particolarmente faticoso , ... gestito dalla Governance attuale dell'ente in modo graduale e nel pieno rispetto della legge” aggiungendo che nel 2014 il vertice del management centrale, nel quadro della razionalizzazione delle strutture centrali e regionali, ha proseguito il lavoro di riassetto contabile ...”. riconoscendo di fatto il buon lavoro dell'Amministrazione.

Ente
Strumentale alla
Croce Rossa Italiana



H22. 1

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE

N. /15 DEL 31 DIC. 2015
0312-15

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”;

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;

Visto l’art. 7 c. 2bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., le funzioni esercitate dall’Associazione Italiana della Croce Rossa (di seguito CRI) sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016 alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito Associazione), nonché la stessa subentra, ai sensi dell’art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data;

Considerato che, ai sensi dell’art. 2 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., la CRI dal 1° gennaio 2016 assume la denominazione di Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (di seguito Ente Strumentale);

Considerato che, ai sensi dell’art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI e quindi dell’Ente Strumentale è utilizzato temporaneamente dall’Associazione mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell’Ente Strumentale;

Dato atto che l’Assemblea Straordinaria, di cui all’art. 3 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., ha approvato l’atto costitutivo e lo Statuto dell’Associazione e che lo stesso è stato trasmesso con la nota prot. CRI/CC/52039 del 24.07.2014 al Ministero della Salute;

Dato atto che la proposta di Statuto dell’Ente Strumentale è attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., con nota prot. n. 35870 del 12 maggio 2015 sono state approvate le “linee operative provvisorie” dell’Ente Strumentale e dell’Associazione ed è stato predisposto uno schema di simulazione di fabbisogno provvisorio del personale dell’Ente Strumentale e dell’Associazione, trasmesso ai Ministeri vigilanti con nota prot. n. 65199 del 25 settembre 2015 e con nota prot. n. 63026 del 31 agosto 2015;

Vista la nota prot. n. 74940 del 18 dicembre 2013 relativa agli adempimenti ex D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. da porre in essere a far data dal 1° gennaio 2014, anche in materia di personale;



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

Vista la nota prot. n. 84490 del 4 dicembre 2014 con la quale sono state impartite disposizioni in merito all'impiego di personale a tempo indeterminato sul territorio;

Vista la nota prot. n. 94641 del 17 dicembre 2015 relativa agli adempimenti, ex D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., da porre in essere a far data dal 1° gennaio 2016;

Considerato che come esplicitato nella nota che precede "... l'Associazione non potrà subentrare allo CRI assicurando dal 1° gennaio 2016 una capacità operativa identica a quella che caratterizza la CRI stessa, e ciò per evidenti motivi organizzativi e di bilancio. Vi sarà dunque un iniziale periodo di graduale transito delle relative attività. D'altra parte, proprio al fine di evitare lacune operative, il Legislatore ha previsto la trasformazione della Croce Rossa Italiana in Ente Strumentale e ciò, non solo per le esigenze liquidatorie della stessa, ma anche per assicurare un ordinato passaggio di competenze tra le due istituzioni, nonché la copertura di tutti quei servizi di supporto – specialmente nel settore delle emergenze – che non possono venir meno il 01 gennaio 2016. Parimenti il Legislatore, sempre per le medesime finalità, ha approvato un iniziale periodo di utilizzo condiviso del personale con oneri a carico dell'Ente, ...".

Valutato, pertanto, che in questa prima fase, a partire dal 1° gennaio 2016, l'Associazione subentrerà, ai sensi dell'art. 3, c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., in tutte le convenzioni stipulate dalla CRI, mentre proseguirà per il primo trimestre l'azione di supporto dell'Ente Strumentale nelle relative attività, soprattutto per quanto riguarda il settore dell'emergenza.

Dato atto che con la nota prot. n. 96125 del 23 dicembre 2015 sono state approvate le linee guida per l'utilizzo provvisorio del personale della CRI da parte dell'Ente Strumentale e dell'Associazione;

Valutato che, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., il Presidente Nazionale predisponde, sentite le Organizzazioni Sindacali, un piano di utilizzo provvisorio del personale, sia a tempo determinato che indeterminato della CRI, da parte dell'Ente e dell'Associazione;

Sentite in merito le Organizzazioni Sindacali della CRI durante la riunione del 23 dicembre 2015 tenutasi presso il Comitato Centrale;

Dato atto che a tutt'oggi non sono stati ancora emanati il DPCM di cui all'art. 6 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. (decreto equiparazione tra il personale appartenente al Corpo Militare in servizio continuativo e il personale civile della CRI) e il decreto del Ministro della Difesa di cui all'art. 5 c. 6 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. (decreto di determinazione dei criteri per la costituzione del contingente di personale appartenente al Corpo Militare in servizio attivo);

Visto il promemoria in atti prot. n.97323 del 30 dicembre 2015 del Capo Dipartimento RU e ICT;

ORDINA

L'utilizzo provvisorio del personale della CRI da parte dell'Ente Strumentale e dell'Associazione avverrà in due fasi distinte di cui la prima regolamentata dalle disposizioni che seguono e una seconda da adottarsi successivamente all'emanazione dello Statuto dell'Ente Strumentale e del Regolamento interno di organizzazione dello stesso che regolamerà il rapporto di diretto utilizzo del personale CRI per ricoprire i diversi ruoli nella gestione provvisoria delle attività di supporto all'avvio della gestione diretta da parte della costituenda Associazione stessa, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., . Tale utilizzo verrà eventualmente formalizzato in capo agli interessati solo successivamente all'approvazione dello Statuto dell'Ente strumentale, e dell'individuazione delle singole figure professionali e dei singoli soggetti che



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

opereranno in questa fase per l'avvio dell'Associazione. Ovviamente questa seconda fase oggi viene esclusivamente ipotizzata in quanto la sua materiale realizzazione è vincolata dalle necessarie modifiche che interverranno in relazione alle procedure di mobilità del personale avviate, alle necessità effettive della costituenda Associazione e, non da ultimo, della manifestazione di volontà che eventualmente interverrà da parte del personale interessato.

Personale CRI impiegato per attività dell'Ente Strumentale relative all'art. 2 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. (Patrimonio, personale, ecc.).

Come riportato in premessa, ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., alla data del 1° gennaio 2016 la CRI assumerà la denominazione di Ente Strumentale e lo stesso, ai sensi dell'art. 2 c. 2 del citato decreto svolgerà le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti CRI, nonché ogni altra attività di gestione finalizzata al funzionamento dell'Ente stesso e all'espletamento delle funzioni di cui al medesimo articolo.

Al fine di predisporre lo schema di fabbisogno di personale per l'Ente Strumentale, di cui all'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., si ricorderà che già con Circolare n. 15 del 19 agosto 2014 del Dipartimento RU e ICT è stata predisposta una prima ipotesi di fabbisogno per l'anno 2015, le cui risultanze sono state comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai Ministeri Vigilanti e alle Organizzazioni Sindacali CRI.

Successivamente, per la medesima finalità e ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge n. 190/2014, il Direttore Generale CRI, con Ordine di Servizio n. 3 del 3 aprile 2015, ha costituito un apposito Gruppo di Lavoro che ha elaborato una proposta di fabbisogno per l'Ente Strumentale, sulla base delle "Linee provvisorie" adottate dal Presidente Nazionale - con nota prot. n. 3580 del 12 maggio 2015-, suddiviso in tre distinte fasi in armonia con il processo di privatizzazione previsto dal D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i..

Premesso quanto sopra, si rappresenta che in ordine all'impiego temporaneo del personale CRI per le attività proprie dell'Ente strumentale ogni Dipartimento proporrà una riorganizzazione delle strutture di competenza, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Analogamente ogni attuale Direttore Regionale dovrà procedere con una riorganizzazione interna del personale assegnato per l'ambito territoriale di competenza, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione dell'Ente. Successivamente, si provvederà ad una redistribuzione del personale, nel rispetto della normativa vigente, secondo il piano del fabbisogno elaborato dal citato Gruppo di lavoro riguardante la seconda fase, rivisto sulla base delle eventuali esigenze emerse nel periodo transitorio.

Personale CRI impiegato per la finalità dell'Ente Strumentale di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., l'Ente Strumentale concorre temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione che potrà essere realizzato attraverso l'impiego del personale CRI ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.

Pertanto, il Capo Dipartimento ASSOEV, oltre alla riorganizzazione delle strutture organizzative afferenti, già esplicitata alla lettera A, proporrà, una riorganizzazione che garantisca l'avvio delle attività dell'Associazione, inclusa l'organizzazione del personale CRI che sarà impiegato a supporto della stessa.

In questa prima fase transitoria, conseguentemente, al Capo Dipartimento ASSOEV sarà assegnato, con specifico provvedimento, il coordinamento e l'adozione delle linee di indirizzo da fornire alle diverse strutture dell'Ente Strumentale al fine di coordinare il personale dell'Ente alla sopradetta attività.

Come sopra precisato, però, nelle more che il Regolamento di organizzazione chiarisca gli istituti giuridici da applicare, il Dipartimento ASSOEV garantirà la "filiera di comando" indispensabile in questa fase transitoria per la gestione del personale CRI tra Ente strumentale e le attività necessarie all'Associazione.



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

Il rapporto di diretto utilizzo del personale CRI per ricoprire i diversi ruoli nella gestione provvisoria delle attività di supporto all'avvio della gestione diretta da parte della costituenda Associazione stessa, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., verrà poi eventualmente formalizzato in capo agli interessati solo successivamente all'approvazione dello Statuto dell'Ente strumentale, e dell'individuazione delle singole figure professionali e dei singoli soggetti che opereranno in questa fase per l'avvio dell'Associazione secondo l'organizzazione sopraddetta.

Ovviamente questa seconda fase oggi viene esclusivamente ipotizzata in quanto la sua materiale realizzazione è vincolata dalle necessarie modifiche che interverranno in relazione alle procedure di mobilità del personale avviate, alle necessità effettive della costituenda Associazione e, non da ultimo, della manifestazione di volontà che eventualmente interverrà da parte del personale interessato. A riguardo si informa che lo scrivente ha dato mandato agli Uffici competenti di effettuare all'inizio del prossimo anno, una prima ricognizione non vincolante in ordine alla volontà del personale CRI di transitare presso l'Associazione, in modo di aver un primo quadro ipotetico della situazione, nelle more dell'espletamento dell'opzione, che avverrà successivamente alla conferma dell'organico provvisorio definito dall'Associazione nei tempi previsti, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i..

Personale CRI impiegato temporaneamente nei progetti per attività di cui all'art. 1 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.

Richiamando quanto sopra detto in relazione, comunque, all'indispensabilità del pieno utilizzo del personale CRI, il personale eccedente il fabbisogno dell'Ente Strumentale e dell'Associazione dovrà essere assegnato ai Comitati territoriali per l'impiego nei progetti finalizzati ad attività di interesse pubblico di cui all'art. 1 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 ovvero in altri progetti dell'Associazione, come sopra chiarito, in ottemperanza alle disposizioni già fornite con la richiamata nota prot. n. 84490 del 3 dicembre 2014.

Infatti, sarà cura e onere dei Presidenti dei Comitati territoriali, predisporre quanto necessario per l'attivazione dei citati progetti, nelle more del completamento delle procedure previste dall'art. 6 del D.lgs. n. 178/2012, ovvero per il tramite di altro strumento normativo, in quanto nella legge di stabilità è stato previsto espressamente che *"Il personale di CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'art. 7 comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 così come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire i fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1 comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico di CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo"*.

Ferma restando la responsabilità di indirizzo dei Presidenti dei comitati territoriali, gli attuali Direttori Regionali incaricati dell'attivazione di questi percorsi, opereranno sotto il diretto coordinamento del Capo Dipartimento ASSOEV, cui detti progetti e iniziative afferiranno. Il Dipartimento si doterà poi di una struttura organizzativa idonea in occasione del nuovo Regolamento di organizzazione dell'Ente.

Mentre sarà l'Ente strumentale che verificherà, per il tramite del Dipartimento ASSOEV e RU- ICT, la possibilità di farsi carico delle ulteriori spese relative al personale CRI impiegato oltre al trattamento economico in godimento (es. diviso) nella realizzazione dei progetti per le attività di interesse pubblico sopraddetti, per quanto riguarda gli altri progetti ovvero per l'impiego del personale CRI in convenzione con altri soggetti pubblici si dovrà prevedere da parte di questi ultimi il rimborso dei costi accessori inerenti il personale.

0312-15 21010 987



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

Personale CRI impiegato in attività in regime di convenzione ovvero per attività integralmente finanziate con fondi privati in cui subentra l'Associazione ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., a far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione subentrerà in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data.

Inoltre, si rappresenta che con nota prot. n. 94641 del 17 dicembre 2015, il Presidente Nazionale ha già provveduto a fornire delle prime indicazioni finalizzate, tra l'altro, "..., al fine di agevolare il dialogo tra Ente strumentale e Associazione, ..., relativamente ai Comitati Regionali, permangono in carica gli attuali Presidenti Regionali Detti Presidenti saranno i diretti referenti per l'Ente strumentale, ciascuno nel proprio ambito regionale, per l'assunzione di reciproci impegni tra Ente stesso e l'Associazione. Relativamente ai Comitati Provinciali/Locali, ..., si continuerà a far riferimento ai Presidenti dei Comitati stessi. ..."

Pertanto, nel caso di personale CRI impiegato in attività in regime convenzionale, dovranno essere stipulati da parte del Presidente competente territorialmente, in quanto figura autorizzata ad assumere impegni a nome dell'Associazione, e dagli attuali Direttori Regionali, per conto dell'Ente Strumentale, degli appositi protocolli di intesa ai sensi dell'art. 23-bis c. 7 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., secondo gli schemi già predisposti dal Dipartimento RU e ICT in occasione della privatizzazione dei Comitati locali e provinciali e trasmessi con la Circolare n. 4, prot. n. 9396 del 10 febbraio 2014.

Ove poi nella relativa convenzione sia impiegato, ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., personale CRI a tempo determinato, l'Associazione dovrà richiedere all'Ente strumentale, per il tramite del Presidente competente territorialmente, in quanto figura autorizzata ad assumere impegni a nome dell'Associazione, la prosecuzione dei rapporti di lavoro del predetto personale fino alla contestuale vigenza della convenzione che ne giustifica la causa e l'oggetto nei limiti previsti dal citato art. 6 c. 9. del decreto di riordino.

Peraltro, si ricorda che l'art. 6 c. 2 ultimo capoverso del D.lgs. 178/2012 e s.m.i. prevede che "Per l'esercizio delle convenzioni l'Associazione impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto collettivo di appartenenza, personale civile e militare già utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo indeterminato o determinato nella diretta fornitura dei servizi oggetto delle convenzioni medesime".

Con l'occasione si rappresenta, inoltre, che la legge di stabilità 2016 ha introdotto altre importanti novità relative al personale che riguardano sia l'estensione delle disposizioni del comma 424 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con la conseguenza di permettere il transito del personale CRI anche verso le Regioni e gli Enti locali, che una specifica disposizione per la quale gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad assumere, anche in posizione di sovrannumero ed ad esaurimento, il personale CRI che ha già prestato servizio in qualità di autista soccorritore o autista soccorritore senior, in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a 5 anni. Pertanto, si anticipa che sarà cura dell'Ente Strumentale richiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica una pronta convocazione della sede di confronto di cui all'art. 6 c. 5 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., istituita presso il medesimo Dipartimento per supportare la piena applicazione del percorso di mobilità del personale. Infine si da mandato sin da ora ai Direttori Regionali di contattare, per la propria competenza territoriale, la Regione e gli Enti Locali e le AASSLL insistenti nella stessa regione per favorire le misure di ricollocazione del personale introdotte dalla legge di stabilità.

Quanto sopra è chiaramente da intendersi come prima indicazione provvisoria del piano di utilizzo del personale, che comunque verrà formalizzato dopo l'incontro con le Organizzazioni Sindacali, nelle more





CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

dell'approvazione dello Statuto provvisorio dell'Ente strumentale la cui bozza è attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti.

Da ultimo, per quanto riguarda, invece, l'Ispettorato del Corpo Militare, stante la mancata emanazione dei decreti di cui all'art. 6, comma 1 e all'art. 5, comma 6 del D.lgs. n. 178/2012, non si può che considerare temporaneamente il permanere dell'attuale organizzazione, ancorché in capo alla costituenda Associazione le relative attività.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Avv. Francesco Rocca)

Si prende atto
Il Dirigente del Servizio
Economico-Finanziario
(D.ssa Patrizia De Luca)

0312-15 57 MAR 2016

Allegato all'ordinanza 312-15 del 31 dicembre 2015 – ai sensi art. 3 comma 4 DLgs. 178/2012

Schema di fabbisogno di personale art. 3 comma 4 DLgs. 178/2012

AREA AMMINIS	I FASE			II FASE			FASE III		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
AREA AMMINIS	17	451	259	6	299	155	1	95	52
AREA SOCIO SAN	20	9	113	5	18	2	1	12	
AREA TECNICA	3	29	26	3	26	3			
AREA INFORMATICA	2	7	2						
SUBTOTALE	913	532	165						
CONTINGENTE MILITARI	300	300	*						
TOTALE	1.213	832	165						

PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO EQUIPARATO	PO AVVISO 300	PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO EQUIPARATO DOPO AVVISO	PERSONALE CIVILE IN SERVIZIO AL 28/10/2015	PERSONALE IN SERVIZIO CIVILE + MILITARE	MOBILITÀ prov. I FASE COMPEN SATA	MOBILITÀ prov. II FASE COMPEN SATA	MOBILITÀ prov. III FASE COMPENSA TA
1		1	25	26	-9	-26	-26
430	70	360	341	701	-250	-402	-606
67	30	37	207	244	15	-89	-192
6	5	1	57	57	-57	-57	-57
4	2	2	58	59	-39	-53	-58
267	39	228	249	251	-242	-233	-251
			344	572	-459	-554	-560
			34	34	-29	-32	-34
			14	14	-9	-13	-14
			2	2	1	-2	-2
			8	8	21	18	-5
			1	1	1	6	1

TOTALE	775	146	629	1340	1.969	1.056	1.437	1.804
	775		775					

* entro il 31 dicembre 2017 un decreto interministeriale definirà il transito nei ruoli civili
 La presente tabella non comprende i dirigenti
 FASE I anno 2015 - inizio 2016
 FASE II anno 2016 - inizio 2017
 FASE III anno 2017

0312-15 31 DIC. 2015

Croce Rossa Italiana
Il Presidente Nazionale



Croce Rossa Italiana

Protocollo CRI/CC/83400/2014 ..
del 02/04/2014

Allegati: 1

Oggetto: Croce Rossa Italiana. Relazione Attività
gestionale – stato avanzamento processo di
risanamento

Al Ministero della Salute
-Dipartimento della Sanità Pubblica e
dell'Innovazione
Direzione Generale della Vigilanza sugli
enti e della sicurezza delle cure
Viale Giorgio Ribotta,5 00144
00187 ROMA
(All'att.ne del Dr. Giuseppe Viggiano)

**Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze**
Ragioneria Generale dello Stato
(All'att.ne del dott.ssa Ines Russo c/o
I.G.O.P e del dott. Domenico Mastroianni
c/o I.G.F.)

Al Ministero della Difesa
Ufficio Legislativo
(All'att.ne Paolo Romano)

**Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica**
(Alla dott.ssa Maria Barillà)

**Al Collegio unico dei revisori dei conti
CRI**
Sede

**Al Magistrato delegato dalla Corte dei
Conti**
Sede

Facendo seguito alla nota prot. 54038/14 concernente l'invio del rapporto I semestre 2014 sull'attività della riforma per gli adempimenti di cui all'art.8, comma 5 del D.Lgs 178/2012 inoltrata al Ministero della Salute, si trasmette in allegato alla presente la "relazione sull'attività gestionale gestionale – stato avanzamento processo di risanamento 2013/2014".

Si resta a disposizione per i chiarimenti ritenuti necessari.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Patrizia Ravaoli

Il Presidente Nazionale

Avv. Francesco Rocca




CROCE ROSSA ITALIANA

Relazione attività gestionale

STATO AVANZAMENTO
PROCESSO DI RISANAMENTO
E
RIORGANIZZAZIONE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.

Novembre 2014

Camera dei Deputati/ARRIVO 18 Aprile 2016 Prot: 2016/000530/TN



prospetto ipotisi risparmio di spesa
Abstract prot. 83800/2014

2016				
Minore spesa CIVILI anno 2016				
	costo annuo x totale unità in esubero	costo 80%	20% risparmio	Risparmio complessivo (20% su tabellare x 12 mesi + riduzione fondi per 12 mesi)
A (149 unità)	€ 4.035.688,17	€ 3.228.550,54	€ 807.137,63	€ 807.137,63
B (237 unità)	€ 7.637.413,34	€ 6.109.930,67	€ 1.527.482,67	€ 1.527.482,67
C (68 unità)	€ 2.472.871,02	€ 1.978.296,81	€ 494.574,20	€ 494.574,20
Medici (42 unità)	€ 2.164.696,66	€ 1.731.757,33	€ 432.939,33	€ 432.939,33
Prof (12 unità)	€ 662.566,53	€ 530.053,22	€ 132.513,31	€ 132.513,31
FONDI a,b,c				€ 10.150.428,19
FONDI medici				€ 1.904.130,93
FONDI prof.				€ 628.113,19
Militari quantificati su costo C (nr. 151 C)	€ 5.491.228,29	€ 4.392.982,63	€ 1.098.245,66	€ 1.098.245,66
TOTALE				€ 17.175.565,11
Minore spesa 174 MILITARI RICHIAMATI per intero ANNO 2016				
stipendi	€ 4.907.366,36			
straordinario	€ 334.218,36			
oneri	€ 1.406.354,73			
irap	€ 445.534,70			
TOTALE	€ 7.093.474,15			
TOTALE MINOR COSTO COMPLESSIVO 2016			€ 24.269.039,26	


Per la correttezza dei dati e del contenuto della relazione ciascuno per la parte di competenza:

Il Direttore del Dipartimento
Risorse Umane e organizzazione
Elsabetta Paccapelo

Il Direttore del Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale
Nicola Niglio

Il Direttore del Dipartimento Attività Sanitarie e socio Assistenziali
Leonardo Carmenati

Il Direttore Generale
Patrizia Ravaioli



19/12/15

ALL. 3

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER

IL LAZIO
CROCE ROSSA ITALIANA
 COMITATO CENTRALE
 PROTOCOLLO GENERALE
 10 DIC. 2015
 Prot. n° CR/CC/0092183

ROMA

RICORSO

10.DIC.2015


Avv. Luca Strazzullo
 Avv. Francesco Foggia
 Con la presente Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge ex art. 84 c.p.c., compresa quella di proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, di transigere, di quietanzare e accettare somme, e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggiamo con Voi domicilio presso la segreteria del Tar - Lazio Roma. Ai sensi dell'art. 13 d. lg. 196/2003 e s.m.i. prestiamo il nostro consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali e sensibili.

nell'interesse del 1) Mar. Magg. Cerotto Alberto, nato a Napoli il 22.04.1961 e residente in Quarto (NA) alla Via Salvo d'Acquisto n. 5, C.F. CRT LRT 61D22 F839W, Mar. Raimondo Vittorio, nato a Capua (CE) il 04.06.1969, C.F. RMN VTR 69H04 B715 S, Mar. Cecere Tiberio, nato ad Aversa (CE) il 23.03.1958, C.F. CCR TBR 58C23 A512 B, Mar. Forino Luigi, nato a Portici (NA) il 07.04.1957, C.F. FRN LGU 57D07 G902 Q, Mar. Villani Giuseppe, nato Torre del Greco (NA) il 14.06.1967, C.F. VLL GPP 67H14 L259K, Ten. Col. Grosso Luigi, nato a Serme (SA) il 08.01.1961, residente a Salerno alla Via Lungomare Colombo n. 21, C.F. GRS LGU 61A08 I666O, Mar. Ca. Balzano Bruno, nato Torre del Greco (NA) il 28.03.1952, residente in Sant'Anastasia (NA) alla Via Roma n. 62, C.F. BLZ BRN 52C28 L259 J, Mar. Romeo Rosario, nato a Napoli il 28.09.1960, C.F. RMO RSR 60P28 F839 I, Mar. Magg. Barbato Giuseppe, nato a Cardito (NA) il 29.01.1957 e residente a Frattaminore (NA) alla Via Turati Coop. Royal s.n.c., C.F. BRB GPP 57A29 B759Z, 10) Mar. Ruocco Salvatore, nato a Napoli il 19.02.1961, C.F. RCC SVT 61B19 F839 S, Mar. Rotondo Vito, nato a Napoli il 04.10.1964, C.F. RTN VTI 64R04 F839 S, Mar. Mauro Michele, nato a Acerra il 18.03.1953, C.F. MRA MHL 53C18 A024Z, Mar. Trama Antonio, nato a Casandrino (NA) il 13.06.1951 e residente in Marano di Napoli alla Via Tevere n. 58 sc. D, C.F. TRM NTN 51H13 B925J, Mar. Magg. Barbato Nino, nato a Napoli il 08.05.1957 ed ivi residente alla Via Antonio Labriola lt. K is. L7 sc. A, C.F. BRB NNI 57E08 F839 Y, Mar. Imperato Pasquale, nato a Portici il 14.09.1960 e ivi residente alla Via Marconi n. 149, C.F. MPR PQL 60P14 G902 D, Mar. Ord. Rafanelli Corrado, nato a Napoli il 06.01.1966, C.F. RFN CRD 66A06 F839B, Mar. Torella Bernardo, nato a Napoli il 02.09.1959 e residente in Casalnuovo di Napoli alla Via C. Battisti n. 10, C.F. TRL BNR 59P02 F839 V, Mar. Ilardo Ciro, nato a Napoli il 18.01.1963 e ivi residente alla Via dell'Odissea n. 24, C.F. LRD CRI 63A18 F839D, 20) Mar. Capo Nesi Vincenzo, nato a Napoli il 26.07.1967 ed ivi residente alla Via Vincenzo Gemito n. 27, C.F. NSE VCN 67L26 F839 V, Mar. Magg. Ferraro Bruno, nato a Trentola-Ducenta (CE) il 30.01.1958 e residente in Giugliano in Campania (NA) alla Via Micco Spadaro n. 7, C.F. FRR BRN 58A30 L379C, Mar. Roccella Antonio, nato a Pozzuoli (NA) il

Man
Stano
Luca Strazzullo
Francesco Foggia
Luca Strazzullo
Francesco Foggia
Luca Strazzullo
Francesco Foggia
Luca Strazzullo
Francesco Foggia

27.12.1957 e ivi residente alla Via Pollice n. 18, C.F. RCC NTN 57T27 G964 U, Mar. Magg. Tafuto Salvatore, nato a Pozzuoli (NA) il 01.10.1963 e residente a Napoli alla Via Giaime Pintor n. 19, C.F. TFT SVT 63R01 G964S, Mar. Mocerino Raffaele, nato a Napoli il 02.07.1965 e residente in Casoria (NA) alla Via Cimarosa n. 23, C.F. MCR RFL 65L02 F839Q, Mar. Magg. MICERI Giuseppe, nato a Giugliano in Campania il 05.10.1963 e ivi residente alla Via Epitaffio n. 84, MCR GPP 53R05 F839H, Sgt. AMOROSO Michele, nato a Napoli il 29.03.1964 ed ivi residente alla Trav. II Bernardino Martirano n. 13, C.F. MRS MHL 64C29 F839A, Mar. Magg. Amato Carmine, nato a Napoli il 26.12.1961 e residente in Ercolano (NA) alla Via Tironi di Moccia I trav. sx, C.F. MTA CMN 61T26 F839 K, Mar. Magg. Esposito Osvaldo, nato a Napoli il 30.05.1956 e residente in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Gramsci n. 2, C.F. SPS SLD 56E30 F839O, Serg. Magg. Esposito Giuseppe, nato a Napoli il 12.03.1961, ivi residente alla via Cesare Fera, n. 11, C.F. SPS GPP 61C12 F839I, 30) Serg. Magg. Coppola Luigi, nato a Napoli il 21.06.1955 e residente in Marigliano (NA) alla Via G. Amendola is. 5 sc. B, CPP LGU 55H21 F839Y, Mar. La Bua Luigi, nato a Portici (NA) il 28.12.1960 e ivi residente alla Via Casaconte n. 20, C.F. LBA LGU 60T28 G902 E, Mar. Trotta Antonio, nato a Salerno il 15.10.1966, residente in Santa Maria La Carità (SA) alla Via Fusaro n. 6, C.F. TRT NTN 66R15 M703 D, Mar. Genovese Pasquale, nato a Salerno il 17.01.1962 e ivi residente alla Via B. Corenzio n. 23, C.F. GNV PQL 62A17 H703 H, Mar. Bifulco Antonio nato a Torre del Greco (NA) il 27.08.1961 e residente in Portici alla Via Bosco Catene, C.F. BFL NTN 61M27 L259 O, Cap. Biancardi Mariano, nato a Napoli il 26.02.1962 e ivi residente alla Via Tito Angelini n. 25; C.F. BNC MRN 62B26 F839D; 1° Cap. Com. Mancuso Pasquale, nato a Formicola (CE) il 01.05.1965 ed ivi residente alla Via Corso n. 10, C.F. MNC PQL 65E01 D709 I, Mar. Magg. Casaburi Luigi, nato a Cava de' Tirreni (SA) il 03.08.1954 e ivi residente alla Via E. Di Marino n. 22, C.F. CSB LGU 54M03 C361W, Mar. Facciuto Antonio, nato a Torre del Greco (NA) il 18.06.1961 e ivi residente alla Via Pezzentelle n. 9 is. 4, C.F. FCC NTN 61H18 L259 Z, Mar. Satta Maurizio, nato a Napoli il 10.05.1964 e residente in Giugliano in Campania (NA) alla Via Iazzetta n. 19 is. 6, C.F. STT MRZ 63 E 10 F839L, 40) Mar. Celentano Francesco, nato a Napoli il 20.03.1964 e residente a Casolla (CE) alla Via Ruta 59, C.F. CLN FNC 61C20 F839 F, Mar. Sorrentino Giuseppe, nato a Torre del Greco (NA) il 16.02.1958 e residente in Scafati (SA) alla Via Torino P.co delle Rose n. 2, C.F. SRR GPP 58B16 L259K, Mar. Miracolo Carmine, nato a Mercato San Severino (SA) il 25.02.1960 e ivi


Avv. Luca Strazzullo
Avv. Francesco Foggia
Con la presente Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge ex art. 84 c.p.c., compresa quella di proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, di transigere, di quietanzare e accettare somme, e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggiamo con Voi domicilio presso la segreteria del Tar - Lazio Roma. Ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 e s.m.i. prestiamo il nostro consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali e sensibili.



 Camera dei Deputati - 18 Aprile 2016 Prot. 2016/00830/NTN

residente alla Via Pioppi n. 21, C.F. MRC CMN 60B25 F138 A, Mar. Ord. Cacciapuoti Giuliano, nato a Villaricca il 12.03.1963 e residente a Parete (CE) alla Via Firenze n. 14, C.F. CCC GLN 63C12 G309 U, Mar. De Ianni Ciro, nato a Portici (NA) il 07.03.1956, C.F. DNN CRI 56C07 G902 B, Mar. Fiorillo Pasquale, nato a Salerno il 29.12.1964 e residente in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Volta n. 11, C.F. FRL PQL 64T29 H703 X, Mar. Lucarelli Guseppe, nato a Apricena (FG) il 19.03.1957 e residente in Giugliano in Campania alla Via Giardini n. 30 sc. B, C.F. LCR GPP 57C19 A339 M, Mar. Magg. SCIACOVELLI Nicola, nato a Bari il 19.01.1960, C.F. SCC NCL 60A19 A662 I, Mar. Magg. MOLFETTA Vincenzo, nato a Palo del Colle (BA) il 26.04.1965, Mar. Magg. LAUCIELLO Giuseppe, nato a Palo Del Colle (BA), il 09.04.1963, C.F. LCL GPP 63D09 G291W, 50) Mar. Magg. PARRULLI Giovanni, nato a Gravina di Puglia (BA) il 21.08.1964, C.F. PRR GNN 64M21 E155Y, Mar. Ca. PERAGINE Giovanni, nato a Grumo Appula (BA) il 21.03.1966, C.F. PRG GNN 66C21 E223 Q, Mar. Magg. REGINA Giuseppe, nato a Grumo Appula (BA) il 06.04.1956, C.F. RGN GPP 56D06 E223N, Mar. Magg. STALLONE Giuseppe, nato a Grumo Appula (BA) il 05.02.1963, C.F. STL GPP 63C05 E223 J, Mar. Magg. TETRO Rocco, nato a Grumo Appula (BA) il 30.11.1961, C.F. TTR RCC 61S30 E223 L, Mar. Ca. COLASUONNO Francesco, nato a Grumo Appula (BA) il 02.04.1964, C.F. CLS FNC 64D02 E223 A, Mar. Ord. RELLA Giuseppe, nato a Grumo Appula (BA) il RLL GPP 59S09 E223 Q, Mar. Magg. LIANTONIO Vito, nato Polo Del Colle (BA) il 13.09.1962, C.F. LNT VTI 62P13 G291S, Mar. Magg. DE PAOLA Giacomo, nato a Bari il 04.05.1963, C.F. DPL GCM 63E04 A662H, Mar. Magg. TETRO Nicola, nato a Grumo Appula (BA) il 18.01.1955, C.F. TTR NCL 55A18 E223 X, 60) Mar. Magg. LEGROTTAGLIE Angelo Antonio, nato a Bari il 04.06.1959, C.F. LGR NLN 59H04 G291M, Mar. Magg. FALCICCHIO Vito, nato a Grumo Appula (BA) il 04.05.1955, C.F. FLC VTI 55E04 E223W, Mar. DEPAOLA Francesco, nato a Grumo Appula (BA) il 18.03.1957, C.F. DPL FNC 57C18 E223 M, Mar. SAVINO Domenico, nato a Grumo Appula (BA) il 22.07.1965, C.F. SVN DNC 65L22 E223 X, 1° Cap. Com. CELOTTO Ferdinando, nato a Salerno il 20.10.1964, C.F. CLT FDN 64R20 H703 M, Mar. Ca. GIULIANI Michele, nato a Bari il 02.02.1964, C.F. GLN MHL 64B02 A662G, Mar. Magg. LEGROTTAGLIE Francesco, nato a Palo Del Colle (BA) il 30.09.1956, C.F. LGR FNC 56P30 G291N, Mar. Ca. CASTELLUCCIO Michele, nato a Bari il 11.08.1967, C.F. CST MHL 67M11 A662 O, Mar. Magg. ESPOSITO Vincenzo, nato a Bari il 18.07.1960, C.F. SPS VCN 60L18 A662 N, 1° Cap. Com. DEL

Avv. Luca Strazzullo
Avv. Francesco Foggia
Con la presente Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge ex art. 84 c.p.c., compresa quella di proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, di transigere, di quietanzare e accettare somme, e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggiamo con Voi domicilio presso la segreteria del Tar - Lazio Roma. Ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 e s.m.i. prestiamo il nostro consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali e sensibili.



 Camera del Dott. Raffaele ARGO 18 Aprile 2016 Prot. 2016/00053077N

GIUDICE Alessandro, nato a Santi Cosma e Damiano (LT), C.F. DLG LSN 63P08 I339S, 70) Mar. Ca. DE PAOLIS Massimo, nato a Roma il 05.11.1966, C.F. DPL MSM 66S05 H501J, Mar. Magg. Illiano Aldo, nato a Pozzuoli (NA) il 10.01.1962, C.F. LLN LDA 62A10 G964L, Mar. Ca. Davide Malagrino, nato a Roma il 12.03.1967, C.F. MLG DVD 67C12 H501J, Magg. Fabio Della Canfora, nato a Roma il 29.02.1964, C.F. DLL FBA 64B29 H501L, Mar. Ca. Pietro Costantini, nato a Tivoli (RM) il 08.03.1965, C.F. CST PTR 65C08 L182V, Mar. Magg. Giuseppe Vicari, nato a Roma il 06.11.1961, C.F. VCR GPP 61S06 H501D, Mar. Ca. BUFALINO Salvatore, nato a Montedoro (CN) il 30.04.1961, C.F. BFL SVT 61D30 F489W, Ten. Col. Fabio Raganelli, nato a Roma il 21.02.1961, C.F. RGN FBA 61B21 H501Z, Mar. Magg. Mauro Mantovani, nato a Roma il 18.01.1964, C.F. MNT MRA 64A18 H501V, Mar. DI GIACOMO Cesare, nato a Roma il 03.08.1968, C.F. DGM CSR 68M03 H501N, 80) Mar. Ca. Claudio Vivilecchia, nato a Roma il 02.06.1962, C.F. VVL CLD 62H02 H501Z, Cap. LUTRI Stefano, nato a Roma il 02.08.1962, C.F. LTR SFN 62M02 H501F, Mar. Ord. Mauro Arceri, nato a Roma il 03.01.1969, C.F. RCR MRA 69A03 H501M, Mar. Magg. Mauro Polidori, nato a Roma il 03.08.1955, C.F. PLD MRA 55M03 H501A, Ten. Col. MARTORELLI Massimo, nato a Figlio (FR) il 06.11.1960, C.F. MRT MSM 60S06 G659S, Mar. Ca. RULLI Bruno, nato a L'Aquila il 14.05.1961, C.F. RLL BRN 61E14 A345A, Serg. VARGAS Giorgio, nato a San Casciano in Val di Pesa (FI) il 10.03.1966, C.F. VRG GRG 66C10 H791T, Mar. Magg. LIBERTI Marcello, nato a Roma il 27.02.1958, C.F. LBR MCL 58B27 H501X, Mar. Ca. MARESCHI Riccardo, nato a Montalto di Castro (VT) il 04.04.1963, C.F. MRS RCR 63D04 F419A, Mar. Ca. MAZZIOTTI Paolo, nato a Napoli il 18.01.1962, C.F. MZZ PLA 62A18 F839P, 90) Mar. Magg. PICARELLI Vittorio, nato a Fara in Sabina (RI) il 12.04.1959, C.F. PCR VTR 59D12 D493Y, Ten. Col. Fabio Schembri, nato a Roma il 06.12.1961, C.F. SCH FBA 61T06 H501X, Mar. Ca. SEITH Massimiliano, nato a Roma il 02.12.1952, C.F. STT MSM 52T02 H501F, Ten. Col. BADALONE Vittorio, nato in Canada il 08.08.1962, C.F. BDL VTR 62M08 Z401R, Mar. Magg. MARTINI Tonino, nato a Cantalice (RM) il 09.07.1962, C.F. MRT TNN 62L09 B627W, Mar. Ca. NOBILI Nicola, nato nel Regno Unito il 19.01.1966, NBL NCL 66A19 Z114D, Mar. Magg. MURZILLI Mauro, nato a Roma il 10.11.1965, C.F. MRZ MRA 65S10 H501C, Mar. Ord. FAZZINI Stefano, nato a Roma il 12.08.1968, C.F. FZZ SFN 68M12 H501Q, Cap. Rocco Cosentino, nato a Roma il 03.06.1966, C.F. CSN RCC 66H03 H501C, Cap. Cerri Andrea, nato a Rieti il 14.01.1962, C.F. CRR NDR 62A14 H282Q, 100) Mar.

Avv. Luca Strazzullo
Avv. Francesco Foggia
Con la presente Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge ex art. 84 c.p.c., compresa quella di proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, di transigere, di quietanzare e accettare somme, e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggiamo con Voi domicilio presso la segreteria del Tar - Lazio Roma. Ai sensi dell'art. 13 d. lgs 196/2003 e s.m.i. prestiamo il nostro consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali e sensibili.

Ord. RUSSO Claudio, nato a Locri (RC) il 22.08.1965, C.F. RSSCLD65M22D976I, Mar. Magg. BONSIGNORE Giacinto, nato a Catania il 30.03.1961, C.F. BNS GNT 61C30 C351 F, Mar. Magg. CIANCI Pasquale, nato a Stornara (FG) il 05.10.1959, C.F. CNC PQL 59R05 I962I, Ten. Col. GREGORI Antonio, nato a Roma il 20.01.1957, C.F. GRG NTN 57A20 H501B, Mar. Magg. PESAPANE Luigi, nato a Cagliari il 23.07.1955, C.F. PSP LGU 55L23B354T, Mar. Magg. CORPINO Roberto, nato a Cagliari il 12.09.1958, C.F. CRP RRT 58P12 B354R, Mar. Magg. SCANO Pierpaolo, nato a Cagliari il 22.07.1958, C.F. SCN PPL 58L22 B354N, Mar. Magg. PALLA Claudio, nato a Cagliari il 10.03.1962, C.F. PLL CLD 62C10 B354V, Mar. Ca. MURGIONI Samuele, nato a Cagliari il 14.02.1951, C.F. MRG SML 51B14 B354N, 110) Mar. Magg. ETZI Sergio, nato a Cagliari il 16.11.1959, C.F. TZE SRG 59S16 B354W, Mar. Magg. SECCI Santino, nato a Settio San Pietro (CA) il 20.11.1957, C.F. SCC SNT 57S20 I699W, Mar. Magg. ASOLE Giuseppe, nato a Cagliari il 27.04.1953, C.F. SLA GPP 53D27 B354I, Mar. Magg. PANI Fedele, nato a Quartu Sant'Elena (CA) il 20.03.1956, C.F. PNA FDL 56C20 H118Q, Serg. Magg. CAFFIERO Fabio, nato a Cagliari il 12.09.1955, C.F. CFF FBA 55P12 B354Z, Mar. Magg. MASCIA Efisio, nato a Selargius (CA) il 09.02.1957, C.F. MSC FSE 57B09 I580D, Mar. Ca. PISU Antonio, nato a Sadali (CA) il 11.09.1959, C.F. PSI NTN 59P11 H659J, Serg. Magg. BRINDICCI Antonio, nato a Cagliari il 8.03.1955, C.F. BRN NTN 55C08 B354L, Mar. Magg. DERIU Salvatore, nato a Santu Lussurgiu (OR) il 14.08.1962, C.F. DRE SVT 62M14 I374A, Mar. Magg. CARTA Marcello, nato a Cuglieri (OR) il 06.07.1961, C.F. CRT MCL 61L06 D200E, 120) Mar. Ord. RUIU Giovanni Antonio, nato ad Oristano il 06.11.1966, C.F. RUI GNN 66S06 G113S, Mar. Ord. CARIA Tonino Raimondo, nato a Borore (NU) il 18.01.1968, C.F. CRA TNR 68A18 B056P, Mar. Ca. MORITTU Antonio Giuseppe, nato a Silanus (NU) il 17.09.1961, C.F. MRT NNG 61P17 I730Y, Mar. Magg. GUSPINI Antonio, nato a Santu Lussurgiu (OR) il 26.03.1963, C.F. GSP NTN 63C26 I374R, Mar. Ord. SIAS Giuseppe Mariano, nato a Cuglieri (OR) il 05.08.1957, C.F. SSI GPP 57M05 D200D, Mar. Magg. DIANA Antonello, nato a Cuglieri (OR) il 12.11.1955, C.F. DNI NNL 55S12 D200I, Mar. Ord. MIRABELLA Giuseppe, nato a Catania il 21.09.1964, C.F. MRB GPP 64P21 C351T, Mar. Magg. COCO Alfio, nato a Catania il 02.01.1965, C.F. CCO LFA 55A02 C351C, Mar. Ca. SANTANGELO Carmelo, nato a Catania il 05.02.1968, C.F. SNT CML 68B05 C351Q, Mar. Ca. PEDALINO Salvatore, nato a Paternò (CT) il 29.01.1964, C.F. PDL SVT 64A29 G371Q, 130) Serg. Magg. CORDARO Biagio, nato a

Avv. Luca Strazzullo
Avv. Francesco Foggia
Con la presente Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge ex art. 84 c.p.c., compresa quella di proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, di transigere, di quietanzare e accettare somme, e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggiamo con Voi domicilio presso la segreteria del Tar - Lazio Roma. Ai sensi dell'art. 13 d. lgs 196/2003 e s.m.i. prestiamo il nostro consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali e sensibili.

Serradifalco (CL) il 27.12.1959, C.F. CRD BGI 59T27 I644O, Mar. Ca. IACONA Gaetano, nato a Riesi (CL) il 22.07.1956, C.F. CNI GTN 56L22 H281Q, Mar. Ca. ROMANO Salvatore, nato a Caltanissetta il 21.11.1957, C.F. RMN SVT 57S21 B429Y, Mar. Ord. BOMBACE Giuseppe, nato a Catania il 11.12.1965, C.F. BMB GPP 65T11 C351H, Mar. Ca. FORNITO Carlo Giovanni, nato a Catania il 17.12.1965, C.F. FRN CLG 65T17 C351Y, Mar. Ord. SCUDERI Giacomo, nato a Catania il 01.01.1962, C.F. SCD GCM 62A01 C351Y, Mar. Magg. MUSMECI Angelo Silvio, nato a Catania il 27.08.1965, C.F. MSM NLS 65M27 C351E, Magg. FAILLA Vito, nato a Chiaramonte Gulfi (RG) il 18.06.1961, C.F. FLL VTI 61H18 C612R, Mar. Ca. VITALE Felice, nato a Palermo il 2.09.1964, C.F. VTL FLC 64P02 G273S, Mar. Ca. SEDAN Salvatore, nato a Palermo il 26.09.1964, C.F. SDN SVT 64P26 G273Q, 140) Serg. RICCOBONE Calogero, nato a Palermo il 24.01.1968, C.F. RCC CGR 68A24 G273F, Mar. Ord. RICONATI Gaetano, nato a Altofonte (PA) il 29.05.1962, C.F. RCN GTN 62E29 A239L, Col. BUTTAFUOCO Antonino, nato a Menfi (AG) il 21.07.1953, C.F. BTT NNN 53L21 F126T, Mar. Magg. SUTERA Salvatore, nato a Menfi (AG) il 14.11.1965, C.F. STR SVT 65S14 F126U, Mar. Ca. DAIDONE Salvatore, nato a Altofonte (PA) il 03.04.1963, C.F. DDN SVT 63D03 A239I, Mar. Magg. D'IGNOTO Luigi, nato a Palermo il 31.3.1960, C.F. DGN LGU60C31 G273X, Mar. Magg. MINORE Ignazio, nato a Palermo il 13.02.1951, C.F. MNR GNZ 51B13 G273H, Serg. Magg. ROMANO Agostino, nato a Palermo il 23.09.1963, C.F. RMN GTN 63P23 G273Y, Col. MAGGIO Paolo Giuseppe, nato a Menfi il 15.01.1953, C.F. MGG PGS 53A15 F126K, 149) Mar. Ord. MERCADANTE Salvatore, nato a Prizzi (PA) il 12.01.1953, C.F. MRC SVT 53*12 H070W, tutti militari della Croce Rossa Italiana, rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Francesco Foggia (C.F. FGG FNC 84E03 F839S; pec: avvocatofoggia@pec.it; fax: 081 0060745) e Luca Strazzullo (C.F.: STR LCU 78T13 F839O; pec: lucastrazzullo@avvocatinapoli.legalmail.it; fax: 081202065), elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso la Segreteria del Tar adito, con richiesta di far pervenire le comunicazioni agli indirizzi PEC: avvocatofoggia@pec.it; e/o fax: 0810060745,

Avv. Luca Strazzullo
Avv. Francesco Foggia
Con la presente Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge ex art. 84 c.p.c., compresa quella di proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, di transigere, di quietanzare e accettare somme, e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggiamo con Voi domicilio presso la segreteria del Tar - Lazio Roma. Ai sensi dell'art. 13 d. lgs 196/2003 e s.m.i. prestiamo il nostro consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali e sensibili.

Sera Giuseppe Marone
Luca Strazzullo
fol: psc
Foggia

Camera dei Deputati/ARRIVO 2016 Prot: 2016/0000307N

CONTRO

- Il Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, in persona del Ministro p.t.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.

- resistenti

NONCHE' CONTRO

- La Croce Rossa Italiana, in persona del Presidente Nazionale p.t.
- Sig.ra NAPOLITANO Alessandra, dipendente civile inclusa nelle graduatorie di cui al portale Mobilità.gov;
- Sig.ra COLLINA Silvana, dipendente civile inclusa nelle graduatorie di cui al portale Mobilità.gov

- controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO

previa concessione di misure cautelari


- a) Del decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -Serie Generale, n. 227 del 30 settembre 2015, avente ad oggetto "Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale";
- b) Nonché di qualunque altro atto presupposto, connesso o collegato, comunque pregiudizievole per gli interessi dei ricorrenti ed in particolare, per quanto di ragione, della delibera del Consiglio dei Ministri, relativa alla riunione del 4 settembre 2015, con la quale il Consiglio dei ministri ha autorizzato il Ministro Maria Anna Madia a dare corso alla definizione dei criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarati in soprannumero, della Croce Rossa italiana, nonché dei Corpi e Servizi di Polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;

nonché per la valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della

QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'

inerente il contrasto

Avv. Luca Strazzullo
 Avv. Francesco Foggia
 Con la presente Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge ex art. 84 c.p.c., compresa quella di proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, di quietanzare e accettare somme, e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggiamo con Voi domicilio presso la segreteria del Tar - Lazio Roma. Ai sensi dell'art. 13 d. l. 196/2003 e s.m.i. prestiamo il nostro consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali e sensibili.



 Camera dei Deputati ARBO 18 Aprile 2016 Prot. 2016/00010

- 1) del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 con gli artt. 76 e 87 Costituzione, per violazione del *dies ad quem* contenuto nella legge di delega;
- 2) dell'art. 6 comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 con gli artt. 3 e 36 Costituzione, per manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento, nonché per violazione del diritto ad una retribuzione equa e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
- 3) dell'art. 6, comma 6, primo periodo, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 con l'art. 117 Costituzione e con l'art. 1 Prot. 1 C.E.D.U. e con l'art. 117 co. 1 Costituzione, per violazione delle garanzie di legalità sostanziale nell'ingerenza nei diritti patrimoniali dei ricorrenti.

FATTO

Tutti i ricorrenti appartengono al Corpo militare della Croce Rossa Italiana, in servizio a tempo indeterminato presso l'ente alla data di proposizione del presente ricorso. Tutti i ricorrenti, nell'ambito delle proprie competenze, hanno acquistato conoscenze ed abilità specifiche inerenti la gestione amministrativa dell'ente e l'attività di supporto alle Forze Armate, essendo, in molti, anche stati attivamente impiegati in compiti di ausilio alle stesse nell'ambito di teatri bellici e in occasione di gravi calamità e disastri verificatisi nel nostro Paese e all'Estero. Tutti i ricorrenti, essendo in servizio presso l'ente da almeno venticinque anni, hanno impostato le proprie scelte di vita personale e familiare sull'affidamento nutrito in ordine alla conservazione del posto di servizio nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, in considerazione dello *status* militare di appartenenza e degli obblighi e dei diritti connessi a tale *status* giuridico.

Tutti i ricorrenti, pur facendo parte del Corpo Militare di Croce Rossa Italiana, istituito e disciplinato dal Regio Decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e oggi dagli artt. 1626 ss. D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, sono stati collocati, alla data odierna, nelle liste dell'apposito portale governativo per la partecipazione alla procedura di mobilità prevista dall'art. 6 D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 ed attuata con l'impugnato Decreto Ministeriale del 14 settembre 2015. Tutti i ricorrenti sono, per l'effetto di tali provvedimenti, destinati a perdere il proprio *status* militare, a transitare in un ruolo civile e ad essere trasferiti presso altre amministrazioni, nel limite dei posti che si renderanno disponibili, disperdendo quel *know how* acquisito in anni di impiego in forza ausiliaria delle Forze Armate e vedendosi

Avv. Luca Strazzullo
 Avv. Francesco Foggia
 Con la presente Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge ex art. 84 c.p.c., compresa quella di proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, di transigere, di quietanzare e accettare somme, e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggiamo con Voi domicilio presso la segreteria del Tar - Lazio Roma, ai sensi dell'art. 13 d. l. 196/2003 e s.m.i. prestiamo il nostro consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali e sensibili.

[Firma]
[Firma]
 Fel
 Fel
[Firma]

Camera dei Deputati - RIVIO 19 Aprile 2016 15:30

costretti a modificare, in senso marcatamente peggiorativo (come di seguito meglio si evidenzierà) le proprie condizioni di vita personale e familiare, in considerazione della inevitabile drastica riduzione stipendiale in godimento presso l'ente di destinazione, quando non della perdita totale del posto di lavoro, prima della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, laddove non siano ricollocati presso altre amministrazioni.

Infatti, con il D.lgs. 178/2012 si è disposta la privatizzazione della Croce Rossa Italiana, mediante la creazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa e lo scioglimento di quello che è l'attuale Corpo Militare. Il D.lgs. 178/2012 risulta emesso sulla scorta della delega conferita dalle Camere con l'art. 2 della Legge n. 183/2010, che delegava il Governo all'emanazione, entro il 9 novembre 2011, di uno o più decreti ispirati ai principi qui di seguito riportati:

"a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione [...], del Ministero della salute [...];

b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi, centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;

c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra [...] il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i predetti Ministeri la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza;


d) organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente comma;


e) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi".


Il termine previsto dalla legge delega era, poi, prorogato, per effetto dell'art. 2 comma 1 Legge 24 febbraio 2012, n. 14 alla data del 30 giugno 2012.

PROCURA

Noi sottoscritti conferiamo il più ampio mandato all'avv. Luca Strazzullo e all'avv. Francesco Foggia a rappresentarci e difenderci, nella procedura di cui al presente atto e consequenziali, in tutti gli stati e gradi, inclusa la eventuale fase esecutiva successiva, conferendovi all'uopo le più ampie facoltà di legge comprese quella di chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, incidentali e accessorie, riassumere il giudizio e proporre motivi aggiunti di ricorso, nonché di transigere, conciliare, rinunciare al giudizio, nominare sostituti e domiciliatari. Eleggiamo domicilio unitamente a Voi presso l'adita Segreteria sezionale del Tar Lazio - Roma. Avendo ricevuto la prescritta informativa di cui al D.lgs.196/03, Vi autorizziamo al trattamento dei nostri dati personali per il compimento di tutte le attività connesse al presente incarico.





Il: 




Alla data del 28 settembre 2012 era, dunque, emanato il predetto D.Lgs. 178/2012 con il quale, in virtù della delega conferita dal Parlamento, il Governo decideva la soppressione della Croce Rossa Italiana e la sua liquidazione, a far data dal 1° gennaio 2017, sostituendo al posto del precedente ente l'Associazione della Croce Rossa Italiana, ente privato di interesse pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero della Salute e, per quanto di competenza, del Ministero della Difesa.

Con specifico riferimento al personale militare attualmente in servizio, il D.lgs. 178/2012 ha previsto il transito dello stesso, a decorrere dalla non meglio precisata data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 6 comma 1, in un ruolo ad esaurimento del personale civile dell'ente ed il suo collocamento in congedo. Il decreto legislativo in questione, infatti, stabilisce che il personale in servizio presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana si comporrà di personale civile (formato altresì dai militari attualmente in servizio e dei quali si dispone il congedo), nonché di un Corpo militare volontario, formato da personale in congedo che presta il servizio a titolo gratuito. Ad ogni buon conto, nelle more dell'emanazione del DPCM citato e dalla data del 1° gennaio 2016, il personale della Croce Rossa Italiana, conservando il proprio stato giuridico, avrebbe dovuto continuare a rimanere in servizio presso l'Ente strumentale, comunque fino al 1° gennaio 2018, potendo esercitare, fino alla data del 31 dicembre 2017, la scelta di risolvere il contratto di lavoro con l'Ente, per essere assunto contemporaneamente presso l'Associazione Italiana della Croce Rossa, in base alla relativa pianta organica, nei limiti del fabbisogno determinato dall'Associazione stessa (cfr. art. 16 comma 2 D.lgs. 178/12). Solo quella quota di personale non impiegato presso altri enti in regime di convenzione, né transitato nell'organico dell'Associazione, in quanto eccedente rispetto al fabbisogno definito dal Presidente entro la data del 30 giugno 2016, sarebbe stato interessato da processi di mobilità, nelle forme disciplinate dal Testo Unico del Pubblico Impiego (art. 6 comma 3).

Tuttavia la radicale riforma dell'ente prevista con il citato D.lgs. 178/12 non è, alla data attuale, realizzata in modo né coerente, né razionale, con la conseguenza che i ricorrenti, pur interessati da una riforma governativa fortemente pregiudizievole dei propri diritti acquisiti, vedono concretarsi il rischio di un futuro ancor più buio di quello destinatogli originariamente dal legislatore.

PROCURA
Io sottoscritto conferisco il più ampio mandato all'avv. Luca Strazzullo e all'avv. Francesco Foggia a rappresentarmi e difendermi, nella procedura di cui al presente atto e conseguenziali, in tutti gli stati e gradi, inclusa la eventuale fase esecutiva successiva, conferendovi all'uopo le più ampie facoltà di legge comprese quella di chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, incidentali e accessorie, riassumere il giudizio e proporre motivi aggiunti di ricorso, nonché di transigere, conciliare, rinunciare al giudizio, nominare sostituti e domiciliatari. Eleggo domicilio unitamente a Voi in Roma presso l'adita Segreteria sezionale del Tar Lazio - Roma. Avendo ricevuto la prescritta informativa di cui al D.Lgs. 196/03, Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali per il compimento di tutte le attività connesse al presente incarico.
In fede





Infatti, alla data di proposizione del presente ricorso, malgrado le disposizioni degli artt. 5 e 6 D.lgs. 178/12, il D.P.C.M. previsto dall'art. 6 comma 1 (che avrebbe dovuto stabilire i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5 già appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione) non è stato licenziato dal Governo; con la conseguenza che il Corpo Militare di Croce Rossa Italiana continua ad esistere e tutti i ricorrenti a farvi parte, non essendo stato il personale militare interessato da provvedimenti di congedo né, dunque, essendo transitato nel ruolo ad esaurimento del personale civile della C.R.I., come previsto dall'art. 5 comma 5 del decreto legislativo citato. Altresì, sempre alla data di proposizione del presente ricorso non è stata definita dal Presidente nazionale alcuna pianta organica della futura Associazione Italiana di Croce Rossa; né è conclusa la procedura di selezione del corpo di trecento unità, prevista dall'art. 5 comma 6 D.lgs. 178/12 utile a garantire la prosecuzione dei servizi di ausilio alle Forze Armate attualmente svolte dal personale militare C.R.I.. Malgrado ciò, la procedura di mobilità del personale (militare!) in servizio presso l'Ente, ha subito una forte accelerazione: mentre, infatti, nell'impianto originario del D.lgs. 178/12, come più sopra si è detto, il processo di mobilità avrebbe dovuto interessare unicamente quella quota di personale non assorbita dalla pianta organica dell'Associazione, non impiegata in convenzione presso altri enti e ancora in servizio presso l'ente alla data del 31 dicembre 2017, oggi tutto il personale militare della Croce Rossa Italiana si trova iscritto nelle liste di mobilità sul portale governativo www.mobilita.gov.it (peraltro, con tanto di indicazione del grado militare!). Ciò in conseguenza della disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 7 D.L. "Milleproroghe" 31 dicembre 2014 n. 192, introdotta in sede di conversione in legge di tale decreto e con la quale sono state estese anche al personale di Croce Rossa Italiana di cui all'art. 6 D.lgs. 178/12, le norme di cui all'art. 1 commi 425, 426, 427, 428 e 429 delle Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che disciplinava, originariamente, il processo di mobilità dei soli dipendenti delle Province e degli altri enti di area vasta. L'effetto immediato di tale accomunamento della mobilità del personale di Croce Rossa Italiana e di quello del personale delle Province è consistito nell'attribuzione, da parte del Governo, della delega al

Avv. Luca Strazzullo
 Avv. Francesco Foggia
 Con la presente Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge ex art. 84 c.p.c., compresa quella di proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, di transigere, di quietanzare e accettare somme, e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggiamo con Voi domicilio presso la segreteria del Tar - Lazio Roma. Ai sensi dell'art. 13 d. l. 196/2003 e s.m.i. prestiamo il nostro consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali e sensibili.

E. Strazzullo
F. Foggia
Luca Strazzullo
Francesco Foggia
 Camera dei Deputati ARRIVO 18 APRILE 2017

Ministro della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione a emanare un decreto che recasse una disciplina (e una tempistica) unica per la procedura di mobilità di tali categorie di personale: il risultato ne è stato il Decreto ministeriale del 14 settembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. del 30 settembre 2015.

In forza dell'art. 5 comma 1 di tale decreto, il personale di Croce Rossa Italiana, pur permanendo in parte composto da militari (quali sono tutti i ricorrenti), è stato forzosamente inserito dall'ente stesso nel Portale "Mobilità.gov" (con un acronimo, definito PMG) alla data del 31 ottobre 2015, ove attualmente lo stesso risulta iscritto, con tanto di specificazione, come poc'anzi accennato, del grado militare rivestito e senza la definizione di un criterio di equipollenza rispetto alle aree funzionali del pubblico impiego; ciò con l'obbiettivo, definito dallo stesso decreto ministeriale, di destinare il personale di Croce Rossa Italiana presso le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 425, nei limiti dei posti rimasti vacanti a seguito dell'assegnazione di tutti i posti disponibili nelle regioni e negli enti locali per ciascuna provincia (art. 9 comma 4 D.M. 14 settembre 2015).

Peraltro, il decreto ministeriale impugnato, replicando quanto già disposto all'art. 6 comma 6 D.lgs. 178/12, prevede, all'art. 10 comma 3, che al solo personale dipendente C.R.I. trasferito a seguito delle procedura di mobilità disciplinate dal decreto stesso, si applica la norma di cui all'art. 30 comma 2

quinquies T.U. Pubblico Impiego, che impone che al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai CCNL vigenti per il comparto dell'amministrazione di destinazione; ciò diversamente da quanto prevede lo stesso art. 10 comma 2 del D.M. per tutti gli altri dipendenti pubblici trasferiti per mobilità, per i quali è garantita la "posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa non correlate allo specifico profilo di impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità e il servizio maturata".

Il decreto ministeriale 14 settembre 2015 e tutti gli atti ad esso collegati si presentano dunque palesemente illegittimi per i seguenti esposti motivi di

Avv. Luca Strazzullo
Avv. Francesco Foggia
Con la presente Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge ex art. 84 c.p.c., compresa quella di proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, di transigere, di quietanzare e accettare somme, e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggiamo con Voi domicilio presso la segreteria del Tar - Lazio Roma. Ai sensi dell'art. 13 d. l. 196/2003 e s.m.i. prestiamo il nostro consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali e sensibili.

Antonio Caputo
Roberto Altieri
Piero Luigi Surget
Roberto Corallo
Pierluigi Pizzol
Luca Cino
Giovanni Virecundo
Giovanni Davone
Pierluigi Scerifio
Antonio Carobona
Elio F...
Antonio M...
Teo...
F...
Camera dei Deputati - 19/10/2016 P.04: 28/10/2016

DIRITTO

I - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 5 E DELL'ART. 6 D.LGS. 28 SETTEMBRE 2012, N. 178. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI ESTERNI. IRRAGIONEVOLEZZA. PERPLESSITA'.

In primo luogo, non può mancare di notare come il decreto 14 settembre 2015, licenziato dal Ministro Madia, nella parte in cui dispone anche della mobilità del personale militare della Croce Rossa Italiana e, quindi, dei ricorrenti, si ponga in aperto contrasto con la procedura di privatizzazione e di mobilità prevista dal D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178.

Infatti, il decreto legislativo in parola, con il quale il Governo, in attuazione della delega approvata dalle Camere, ha disciplinato la "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)", prevede, nella pur poco chiara formulazione sintattica e sistematica che caratterizza il testo normativo, un percorso sicuramente diverso rispetto a quello che è stato posto in essere con l'emanazione del decreto ministeriale impugnato. Infatti, il D.lgs. 28 settembre 2012, all'esito delle modifiche apportate al testo fino alla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 -di conversione in legge del Decreto Milleproroghe di fine anno 2014- tracciava un percorso attraverso cui sarebbe stata compiuta la "smilitarizzazione" del Corpo militare di Croce Rossa Italiana, articolato nelle fasi che di seguito si sintetizzano:

1. Emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono definiti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione (art. 6 comma 1);
2. Dalla data di attuazione del menzionato D.P.C.M. il personale del Corpo militare sarebbe stato collocato in congedo e, con soluzione di continuità, transitato in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI e successivamente dell'Ente, nonché iscritto, qualora ne avesse fatto richiesta, nel nuovo Corpo militare volontario formato da personale in congedo, istituito ai sensi del comma 3 art. 5 D.lgs. 178/12. In tale fase, al personale già militare, transitato nei ruoli civili della C.R.I. sarebbe stata corrisposta la differenza tra il

Avv. Luca Strazzullo
Avv. Francesco Foggia
Con la presente Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge ex art. 84 c.p.c., compresa quella di proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, di transigere, di quietanzare e accettare somme, e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggiamo con Voi domicilio presso la segreteria del Tar - Lazio Roma. Ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 e s.m.i. prestiamo il nostro consenso per il trattamento e la diffusione dei dati personali e sensibili.

Vittorio Radice
Giuseppe
Giuseppe
Pozzo
Barbato Giuseppe
S. Trovati
M. Trovati
G. Trovati
G. Trovati
G. Trovati

trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno *ad personam* riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi (art. 5 comma 5);

3. Alla data del 1° gennaio 2016 cessa di esistere la Croce Rossa Italiana, che viene posta in liquidazione, e nasce l'Associazione della Croce Rossa Italiana (art. 1 comma 1);
4. Entro 90 giorni dalla entrata in funzione della Associazione, quest'ultima avrebbe definito la pianta organica provvisoria, composta da personale in servizio fino al 31 dicembre 2017, idoneo a garantire fino al 1° gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali (art. 6 comma 2);
5. A decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2017, il personale della CRI avrebbe avuto la facoltà di esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, nei limiti dell'organico, da parte dell'Associazione, diversamente permanendo in servizio presso l'Ente (art. 6 comma 2);
6. Solo alla data del 1° gennaio 2018, quella quota di personale a tempo indeterminato, non transitata nel nuovo organico dell'Associazione, non collocata in congedo per raggiunti limiti di età e non impiegata nelle convenzioni stipulate dall'Ente, sarebbe stata interessata dalle procedure di mobilità previste dal Testo Unico del Pubblico Impiego (art. 6 comma 3).

Come si vede, dunque, sebbene nell'assoluto disagio del personale dipendente e nella più totale "straordinarietà" della riforma radicale cui sarebbe stata assoggettata la Croce Rossa Italiana, solo una parte dell'attuale personale militare della Croce Rossa Italiana sarebbe stata interessata, comunque non prima del 1° gennaio 2018, dalle procedure di mobilità previste dal Testo Unico sul Pubblico Impiego: ed esattamente quella parte di personale che a tale data non avrebbe ancora maturato i limiti di età per il collocamento in congedo (si consideri che gran parte dei ricorrenti hanno anche più di trent'anni di servizio), non avrebbe trovato collocazione nell'organico dell'Associazione e non avrebbe trovato impiego nell'ambito delle convenzioni stipulate dall'Ente.

PROCURA

Noi sottoscritti conferiamo il più ampio mandato all'avv. Luca Strazzullo e all'avv. Francesco Foggia a rappresentarci e difenderci, nella procedura di cui al presente atto e consequenziali, in tutti gli stati e gradi, inclusa la eventuale fase esecutiva successiva, conferendovi all'uopo le più ampie facoltà di legge comprese quella di chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, incidentali e accessorie, riassumere il giudizio e proporre motivi aggiunti di ricorso, nonché di transigere, conciliare, rinunciare al giudizio, nominare sostituti e domiciliatari. Eleggiamo domicilio unitamente a Voi presso l'adita Segreteria sezionale del Tar Lazio - Roma. Avendo ricevuto la prescritta informativa di cui al D.Lgs. 196/03, Vi autorizziamo al trattamento dei nostri dati personali per il compimento di tutte le attività comprese al presente incarico.

Alberto Ferretti
Fede i
Alce

L'anticipazione della fase della mobilità alla data del 14 settembre 2015, per effetto dell'impugnato decreto ministeriale, e in ragione delle quale, alla data di proposizione del presente ricorso, tutto il personale dipendente della Croce Rossa Italiana, civile e militare, si vede iscritto sul portale governativo Mobilità.gov, ha determinato la violazione palese della procedura delineata dal D.lgs. 178/12, con esiti assolutamente incoerenti e illogici: si badi, infatti, che la procedura di mobilità, già in atto, ha preceduto la definizione della pianta organica dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (che, come detto, succederà all'Ente alla data del 1° gennaio 2016), con l'effetto che è interessato dalla mobilità non solo il personale in eccedenza rispetto alle previsioni di organico, bensì tutto il personale, civile e militare, attualmente dipendente dell'Ente. Non solo: si badi che, non essendo ancora, alla data di proposizione del presente ricorso, emanato il D.P.C.M. previsto dall'art. 6 comma 1 D.lgs. 178/12 e non essendo, dunque, il personale militare collocato in congedo, ad oggi sono stati interessati dalle procedure di mobilità anche dei militari (malgrado tali procedure riguardino, evidentemente, solo impiegati pubblici in regime di diritto privato), per i quali non possono essere applicate *sic et simpliciter* le norme del T.U.P.I., in quanto tale categoria di personale è evidentemente soggetto alle diverse norme del Codice di Ordinamento Militare, alternative ed incompatibili rispetto a quelle valevoli per i dipendenti pubblici in regime di diritto privato; peraltro, per tale parte di personale non è stata ancora determinata la tabella di equivalenza dei gradi con i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione.

Il decreto ministeriale del 14 settembre 2015 si palesa, pertanto, assolutamente in contrasto con le disposizioni del D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, anticipando di ben due anni una procedura di mobilità che dovrà interessare, invece, solo una minore quota del personale attualmente militare della Croce Rossa Italiana.

II - STESSE CENSURE DI CUI AL PRIMO PUNTO. CONTRASTO CON GLI ARTT. 70, 72, 73, 74 E 76 COSTITUZIONE DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2015 N. 11 NELLA PARTE IN CUI, MODIFICANDO L'ART. 7 DEL DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2014, N. 192, VI AGGIUNGE IL COMMA 2-BIS.

PROCURA

Noi sottoscritti conferiamo il più ampio mandato all'avv. Luca Strazzullo e all'avv. Francesco Foggia a rappresentarci e difenderci, nella procedura di cui al presente atto e conseguenziali, in tutti gli stati e gradi, inclusa la eventuale fase esecutiva successiva, conferendovi all'uopo le più ampie facoltà di legge comprese, quella di chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, incidentali e accessorie, riassumere il giudizio e proporre motivi aggiunti di ricorso, nonché di trattare, conciliare, rinunciare al giudizio, nominare sostituti e domiciliatari. Eleggiamo domicilio unitamente a Voi in Roma presso la adita Segreteria sezionale del Tar Lazio Roma. Avendo ricevute la prescritta informativa di cui al D.lgs. 106/03, Vi autorizziamo al trattamento dei nostri dati personali per il compimento di tutte le attività connesse al presente incarico.

[Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the text "PROCURA" and "SEGRETERIA SEZIONALE DEL TAR LAZIO ROMA"]

Sembra a chi scrive, invero, che nessuna norma di legge abbia abrogato né modificato l'art. 5 comma 5, nonché l'art. 6 commi 1, 2, e 3 del D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, che descrivono la procedura di transito del personale militare CRI nel ruolo civile dell'Ente e la mobilità del personale risultato in eccedenza alla data del 1° gennaio 2018. Neanche sembra che possa ritenersi in tal senso aver disposto la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, la quale, in sede di conversione del Decreto-Legge "Milleproroghe" 31 dicembre 2014, n. 192, ha introdotto all'art. 7 del menzionato Decreto, il comma 2-bis, il quale ha esteso al personale di cui all'art. 6 D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, la disciplina di cui ai commi 425, 426, 427, 428, 429 dell'art. 1 delle Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Infatti, le menzionate disposizioni, che originariamente disciplinavano esclusivamente la mobilità dei dipendenti delle sopresse Province e dei corpi di polizia provinciale, prevedono, in sintesi:

- Il comma 425 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri avvia una ricognizione dei posti presso cui destinare i dipendenti interessati dalle procedura di mobilità, dando priorità, nella ricollocazione del personale, alla copertura dei posti vacanti presso gli uffici giudiziari; nelle more del completamento della procedura di mobilità, gli enti di destinazione non possono procedere a nuove assunzioni, pena la nullità delle stesse.
- Il comma 426 posticipa alla data del 31 dicembre 2018 le misure volte al superamento del precariato, quali la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, comprese le procedura di mobilità del personale dipendente degli enti di area vasta soppressi.
- Il comma 427 prevede che il personale delle province interessato dalle procedure di mobilità resta, fino alla conclusione della procedura, presso le città metropolitane, con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali.
- Il comma 428 prevede che alla data del 31 dicembre 2016 siano previste modalità per il reclutamento con contratti di lavoro anche a tempo parziale, del personale non ricollocato al termine delle procedure di mobilità presso altri enti, nonché il collocamento in disponibilità della parte del personale comunque in soprannumero e non ricollocato in servizio.

PROCURA

Noi sottoscritti conferiamo il più ampio mandato all'avv. Luca Strazzullo e all'avv. Francesco Foggia a rappresentarci e difenderci, nella procedura di cui al presente atto e conseguenziali, in tutti gli stati e gradi, inclusa la eventuale fase esecutiva successiva, conferendovi all'uopo le più ampie facoltà di legge comprese quella di chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, incidentali e accessorie, riassumere il giudizio e proporre motivi aggiunti di ricorso, nonché di trasgigere, conciliare, rinunciare al giudizio, nominare sostituti e domiciliatari. Leggiamo domandando unitamente a Voi in Roma presso la adita Segreteria sezionale del Tar Lazio Roma. Avendo ricevuto la prescrizione informativa di cui al D.Lgs. 196/03. Vi autorizziamo al trattamento dei nostri dati personali per il compimento di tutte le attività connesse al presente incarico.

Luca Strazzullo
 Francesco Foggia
 [Signature]

- Il comma 429 prevede la proroga delle funzioni in capo alle Province e alle Città Metropolitane dell'organizzazione e dei compiti dei Centri per l'Impiego, fino a nuova regolamentazione degli stessi.

Ad ogni buon conto, qualora si intenda riferire alla introduzione normativa menzionata, operata con la Legge n. 11/2015, la disciplina della procedura di mobilità degli appartenenti al Corpo militare CRI unitamente al personale proveniente dagli enti di area vasta, per il tramite dell'emanazione di un unico decreto ministeriale (quale quello, appunto, del 14 settembre 2015), è da evidenziare come la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, nella parte in cui ha introdotto al comma 7 del D.L. 192/14 il comma 2-bis, si ponga in evidente contrasto con artt. 70-74 della Costituzione (che disciplinano l'ordinario iter legislativo): in quella sede, infatti, il Parlamento non si è limitato a convertire o meno il decreto-legge, ma ha aggiunto norme che non solo non erano state stabilite dal Governo in sede di decretazione di urgenza, ma che tradiscono anche l'oggetto e le finalità di quel decreto legge. Nel caso che ci occupa, il contrasto appena evidenziato appare rilevante ai fini del decidere. Infatti, il decreto impugnato richiama espressamente nel preambolo il Decreto "Milleproroghe" n. 192/2014, convertito nella Legge n. 11/2015 e, in particolare, l'art. 1, comma 5 e l'art. 7 comma 2-bis: la disciplina congiunta della mobilità dei militari CRI con quella dei dipendenti delle province, invero, come più sopra espresso, pregiudica fortemente i ricorrenti, i quali vedono anticipare notevolmente nei loro confronti la perdita dello status militare e dell'attuale posto di lavoro, con evidenti ripercussioni derivanti dal deterioro trattamento economico che vedrebbero loro attribuito all'atto dell'ingresso presso gli enti di destinazione, nell'ambito di un quadro normativo assolutamente incerto, almeno con riferimento agli appartenenti al Corpo militare CRI.

Come noto, invero, il tradizionale decreto adottato dal Governo a fine anno procrastina i termini di entrata in vigore o di cessazione dell'efficacia di una serie di norme cui l'apparato legislativo o esecutivo-amministrativo non sono riusciti a dare attuazione nei tempi programmati, evitando così di determinare vuoti normativi o conflitti tra disposizioni. Il Decreto-Legge 31 dicembre 2014 n. 192 rispondeva perfettamente a tale finalità, considerando "la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa": tra le varie disposizioni che compongono il decreto, l'art. 7 al comma 2, procrastinava di anni 1 tutte le scadenze stabilite dal D.lgs. 178/12 ed inerenti il percorso di

PROCURA

Noi sottoscritti confermiamo il più ampio mandato all'avv. Luca Strazzullo e all'avv. Francesco Foggia a rappresentarci e difenderci, nella procedura di cui al presente atto e conseguenziali, in tutti gli stadi e gradi, inclusa la eventuale fase esecutiva successiva, conferendovi all'uopo le più ampie facoltà di legge comprese quella di chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, incidentali e accessorie, riassumere il giudizio e proporre motivi aggiunti di ricorso, nonché di transigere, conciliare, rinunciare al giudizio, nominare, sostituire e domandare: Eleggiamo domicilio unitamente a Voi presso l'adita Segreteria sezionale del Tar Lazio - Roma. Avendo ricevuto la prescritta informativa di cui al D.Lgs. 196/03, Vi autorizziamo al trattamento dei nostri dati personali per il compimento di tutte le attività connesse al presente incarico.

In fede

privatizzazione della Croce Rossa Italiana con la sua trasformazione in Associazione Italiana della Croce Rossa e la conseguente smilitarizzazione del personale militare.

Ebbene, nel termine di 60 giorni dall'emanazione del decreto-legge citato, il Parlamento decideva di convertire, con la Legge n. 11 del 24 febbraio 2015, per quanto di interesse, l'art. 7 comma 2 del Decreto "Milleproroghe" (essendo, peraltro, stata posta dal Governo la questione di fiducia sulla conversione in Legge di detto Decreto). Nell'ambito del procedimento di conversione dell'articolo 7, surrettiziamente il Parlamento tuttavia aggiungeva alla disposizione in parola, il comma 2-bis, che prevedeva, non già la proroga di un ulteriore termine inerente il processo di privatizzazione della Croce Rossa Italiana, bensì l'estensione al personale di cui all'art. 6 D.lgs. 178/12 della disciplina inerente la procedura di mobilità del personale di area vasta contenuta nei commi dal 425 al 429 della Legge di Stabilità per il 2015.

Ebbene, appare evidente che l'aggiunta normativa in questione non è inerente con l'oggetto e con le finalità del Decreto Milleproroghe, ma ne è totalmente estraneo, entrando nel merito della gestione di una procedura straordinaria di mobilità. Appare evidente che, se fosse stata avvertita da parte del Legislatore la necessità di accomunare la disciplina della procedura di mobilità dei dipendenti militari di Croce Rossa Italiana a quella dei dipendenti delle Province, derogando, peraltro, alla procedura delineata originariamente dal D.lgs. 178/12, tale esigenza sarebbe dovuta essere convogliata nell'ambito di un iter parlamentare ordinario, come stabilito dagli artt. 70-74 Costituzione, volto alla modifica del D.Lgs. 178/12, piuttosto che essere tradotta nell'ambito di un procedimento straordinario quale quello di conversione in legge di un decreto del Governo, tra l'altro, all'interno di un testo normativo avente oggetto e finalità completamente differenti. Si evidenzia, allora, nel caso specifico, l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge; ciò secondo anche i precetti stabiliti con chiarezza con la pronuncia della Corte Costituzionale del 23 maggio 2007, n. 171 (Pres. Bile, Rel. Amirante), con la quale è stato ribadito che la decretazione di urgenza costituisce uno strumento di normazione eccezionale e provvisorio e che il Parlamento, nel convertire il decreto emesso dal Governo, può operarvi modifiche, nei limiti dell'oggetto del decreto-legge e nel rispetto del carattere di

PROCURA

Noi sottoscritti conferiamo il più ampio mandato all'avv. Luca Strazzullo e all'avv. Francesco Foggia a rappresentarci e difenderci, nella procedura di cui al presente atto e consequenziali, in tutti gli stati e gradi, inclusa la eventuale fase esecutiva successiva, conferendovi all'uopo le più ampie facoltà di legge comprese quella di chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, incidentali e accessorie, riassumere il giudizio e proporre motivi aggiunti di ricorso, nonché di transigere, conciliare, rinunciare al giudizio, nominare sostituti e domiciliatari. Eleggiamo domicilio unitamente a Voi presso l'adita Segreteria sezionale del Tar Lazio - Roma. Avendo ricevuto la prescritta informativa di cui al D.Lgs.196/03, Vi autorizziamo al trattamento dei nostri dati personali per il compimento di tutte le attività connesse al presente incarico. In fede

Camera dei Deputati ARRIVO 18 Aprile 2016 Prot: 2016000307M

V. Soli Felice

Stefano

Riccardo

Luciano

Enrico

Roberto

Stefano

Marco

Massimo

Mercoledì Salvatore

Tel. 2016

urgenza e straordinarietà che giustifica la deroga all'*iter* legislativo definito dagli artt. 70-74 Costituzione.

Si badi che fenomeni di aggiunte improprie da parte del Parlamento, proprio in sede di conversione di decreti cd. Milleproroghe, di norme non attinenti con l'oggetto e la funzione del decreto in questione, non sono nuovi e la Corte costituzionale, anche in tempi recenti, ha avuto modo di chiarire la incompatibilità di tali norme aggiunte proprio con l'art. 77 secondo comma Costituzione, in considerazione della *ratio* ispiratrice dei decreti-legge in argomento. Infatti, in tali casi, anche di recente la Corte ha avuto modo di osservare, in modo limpido, che *"I cosiddetti decreti "milleproroghe", che, con cadenza ormai annuale, vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina "a regime" di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'art. 71 Cost.. Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'art. 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei"* (Corte Cost., 16 febbraio 2012, n. 22, Pres. Quaranta, Rel. Silvestri). Ed è infatti proprio quella definita *natura temporale* dei cd. decreti Milleproroghe a costituire il *trait d'union* dell'intervento governativo di fine anno che, pur agendo su discipline attinenti a settori diversi ed eterogenei dell'ordinamento, tuttavia trova la propria *ratio* unitaria nell'intento di evitare lacune normative, contrasti tra norme e, come dagli intenti dichiarati anche dal D.L. n. 192/2014, *"garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa"*. È manifesto, invero, come l'aggiunta al testo di legge, in sede di conversione del decreto, di una norma che incide sulle modalità di selezione interna di un ente, modificando i termini di quella stessa legge-provvedimento (quale è possibile definire, in molte sue parti, il D.Lgs. 178/12) che aveva definito i caratteri della selezione, è

palesamente estraneo rispetto alla finalità del decreto-milleproroghe e rivela un distorto uso, da parte del Parlamento, del potere attribuitogli nell'ambito di quell'iter straordinario definito dall'art. 77 comma 2 Costituzione.

E così, su analoga ratio la Corte costituzionale affermava, di recente, la incostituzionalità della norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 26, comma 7 ter d.l. n. 248/2007 (decreto Milleproroghe 2007), come convertito dall'art. 1, comma 1, l. n. 31/2008, con la quale è stata estesa alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale ed, in particolare gli atti di aggiornamento geometrico, assunta la incompatibilità della stessa con l'art. 77 comma 2 Costituzione. Ed invero, opinava la Corte, "l'opportunità di interpretare autenticamente una norma – pur se in conseguenza di un contrasto interpretativo emerso poco tempo prima dell'introduzione della norma interpretativa – potrebbe essere soddisfatta o con il normale esercizio del potere di iniziativa legislativa oppure con un distinto decreto-legge, se, a giudizio del Governo, la risoluzione del contrasto giurisprudenziale presenti autonomi profili di necessità e di urgenza. Invece, l'inserimento, in sede di conversione, di una norma interpretativa del tutto estranea rispetto alla ratio e alla finalità unitaria di un d.l. "milleproroghe", determina la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei" (Corte Cost., 15 luglio 2015, n. 154, Pres. Criscuolo, Rel. Zanon).

Stessa sorte la Corte costituzionale riservava (forse in un caso che può considerarsi ancor meglio sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio) all'art. 2, comma 2-*quater*, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 (decreto Milleproroghe 2010), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 26 febbraio 2011 n. 10, nella parte in cui introduceva il comma 5-*quinquies*, primo periodo, nell'art. 5 Legge 24 febbraio 1992 n. 225 che, per effetto di emendamenti approvati in sede di conversione, non facevano parte del testo originario del d.l. sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica, regolando i rapporti finanziari tra Stato e regioni in materia di protezione civile non con riferimento ad uno o più specifici eventi calamitosi, o in relazione a situazioni già esistenti e bisognose di urgente intervento normativo: nel caso in questione, invero, finanche potendosi apprezzare il carattere urgente della previsione (riferendosi la modifica normativa, come detto, a meglio far fronte alla gestione di eventi calamitosi, anche in corso), la Corte tacciava comunque di incostituzionalità l'inserimento delle norme denunciate, stante il loro carattere di eterogeneità rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto, che

spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed "i provvedimenti provvisori con forza di legge", di cui al comma 2 dell'art. 77 cost.; legame logico-giuridico che impone il collegamento dell'intero d.l. a quello specifico caso straordinario di necessità e urgenza che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento. *"In definitiva"*, opinava la Corte *"l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione; ne discende che se tale legame viene interrotto, la violazione dell'art. 77, comma 2, cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari, ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge"* (Corte Cost., 16 febbraio 2012, n. 22, Pres. Quaranta, Rel. Silvestri).

Deve, dunque, mettersi in luce proprio l'eterogeneità dell'oggetto e della finalità della norma introdotta con il comma 2-bis all'art. 7 del D.L. 192/2014, il quale, modificando la disciplina della procedura di smilitarizzazione del personale del Corpo Militare CRI e il collocamento in mobilità della quota di personale non assorbibile da parte dell'Associazione, ha modificato tale disciplina, accomunandola a quella prevista dalla legge per i dipendenti in soprannumero delle Province e dei corpi di polizia provinciale, sottolinea il contrasto di tale norma aggiunta rispetto al legame logico-giuridico sotteso alla formulazione del Decreto Milleproroghe ed evidenzia il distorto uso da parte del Parlamento del potere definito dall'art. 77 comma 2 Costituzione e che è riferito alla conversione in legge dei decreti del Governo.

III - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E PARI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA. PERPLESSITA'. SVIAMENTO DI POTERE.

Deve, inoltre, notarsi che la procedura di mobilità disciplinata dal Decreto impugnato, coinvolgente il personale non solo della CRI, ma anche e soprattutto quello in soprannumero degli enti di area vasta, i dipendenti dei corpi di polizia provinciale, i dipendenti di alcune Regioni italiane, nonché di

altre amministrazioni eccedenti la pianta organica, manifestamente pregiudica i soggetti provenienti dal Corpo militare di Croce Rossa Italiana, rispetto a tutte le altre categorie di dipendenti pubblici coinvolti nella procedura; ciò, senza che sia comprensibile il motivo del peggior trattamento riservato a tale categoria di personale. Le ragioni della denunciata illogicità sono molteplici e verranno di seguito segnalate per punti, a beneficio di chiarezza e sinteticità.

- a) Innanzitutto, il mancato rispetto delle fasi disciplinate dal D.lgs. 178/12, nel senso illustrato al precedente motivo di censura, e, in particolare, la mancata previa definizione dei criteri di inquadramento del personale militare rispetto ai ruoli dell'impiego civile, nonché il transito dei ruoli civili del personale militare stesso, determina un unico immediato tragico effetto: i posti che le amministrazioni di destinazione metteranno a disposizione saranno, evidentemente, assorbiti totalmente dagli impiegati civili provenienti dai corpi di polizia provinciale, dalle Province e dagli altri enti di area vasta, nonché dal personale civile dipendente di Croce Rossa Italiana. I ricorrenti e tutto il personale militare C.R.I. rimarrà, invece, iscritto, con il proprio grado, nella lista stilata sul portale "Mobilità.gov", non potendo essere assorbito da alcuno, in mancanza di un previo collocamento in congedo ed in assenza di una norma che disciplini i livelli di inquadramento di tale personale rispetto a quelli del personale delle amministrazioni di destinazione: ed infatti, a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto impugnato *"entro 30 giorni successivi al 31 ottobre 2015, le Regioni e gli enti locali [...] inseriscono nel PMG, con le modalità ivi indicate, i posti disponibili in base alle proprie facoltà di assumere, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento [...]"* (posti che poi vengono resi pubblici dal Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 30 dicembre 2015, a norma dell'art. 5 comma 4), nonché, all'art. 6 comma 2 è previsto che *"i dipendenti di cui al comma 1 esprimono l'ordine delle loro preferenze tra i posti disponibili, in relazione alla funzione svolta, all'area funzionale e alla categoria di inquadramento"*, palesando, dunque, l'assoluta necessità che il personale soggetto a mobilità sia preliminarmente inquadrato secondo le categorie proprie del personale civile. D'altra parte, l'art. 5 comma 3 del decreto impugnato prevede che le amministrazioni individuano i posti disponibili, con ciò modulando l'offerta di lavoro, tenendo conto proprio di quei livelli di inquadramento a tutt'oggi non definiti con

riferimento al personale del Corpo militare di Croce Rossa Italiana (“le amministrazioni di cui al comma 425 individuano i posti disponibili, nell’ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in relazione al loro fabbisogno, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti CRI”). La conservazione, allo stato attuale, dello status militare determina, dunque, il primo pregiudizio per il personale militare ricorrente consistente nel non poter partecipare alla procedura al pari degli altri iscritti nelle liste di mobilità.

- b) Anche a voler prescindere in astratto dalla preliminare ed assorbente censura relativa alla palese violazione di legge in cui sono incorse le resistenti amministrazioni nel disciplinare l’iter di una mobilità che esclude *in nuce* i ricorrenti (ed il Corpo militare nella sua interezza) dalla possibilità di partecipare e di essere selezionati nell’incontro tra domanda ed offerta di mobilità, la procedura delineata dal decreto impugnato pregiudica comunque i dipendenti appartenenti al Corpo Militare di Croce Rossa Italiana, anche nella successiva fase dell’assegnazione dei posti disponibili. Infatti, l’art. 7 D.M. prevede, tra i criteri generali di mobilità, un ordine di priorità, che comporta l’assegnazione preferenziale, presso i rispettivi enti di riferimento, delle categorie di personale indicate alle lettere “a” (personale in comando o fuori ruolo nelle amministrazioni presso cui già prestano servizio), “b” (personale di polizia provinciale presso gli Enti Locali, con funzioni di Polizia Municipale), “c” (personale che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla gestione degli albi provinciali di autotrasportatori di cose per conto terzi presso gli uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), “d” (personale che alla data di entrata in vigore della Legge n. 56/2014 era addetto alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta presso le Regioni e gli Enti Locali) dei posti disponibili, posponendo solo alla lettera e) “l’assegnazione dei dipendenti in soprannumero e dei dipendenti CRI alle amministrazioni di cui al comma 425, con priorità presso il Ministero della Giustizia ai sensi del comma 530, rispettando l’area funzionale e la categoria di inquadramento...”.

Il personale di Croce Rossa Italiana partecipa, dunque, alla procedura di mobilità in concorso con tutti i dipendenti in soprannumero, esclusivamente presso le amministrazioni di cui al comma 425, con

priorità presso il Ministero della Giustizia e con l'ulteriore limitazione di concorrere nell'ambito dei posti disponibili indicati da detto Ministero, nei limiti della riserva di 2000 posti destinati al personale proveniente dagli enti di area vasta, come tra l'altro già indicato all'art. 5 co. 2.

- c) Altresì, la discriminazione del personale proveniente dal Corpo militare di Croce Rossa, si coglie agevolmente finanche con riferimento alla fase successiva al transito nei ruoli delle amministrazioni di destinazione. Come meglio esposto di seguito al punto IV e al punto V del presente ricorso, infatti, i dipendenti CRI, a differenza di tutte le altre categorie di personale coinvolte nella procedura di mobilità in questione, perdono la posizione giuridica ed economica, compreso il trattamento retributivo inerenti le voci fisse ed accessorie, per vedersi applicato il deteriore trattamento riferito, negli enti di destinazione, alle posizioni in cui sono inquadrati: infatti, l'art. 10 D.M. impugnato espressamente prevede al comma 3 che *"ai [soli] dipendenti CRI, trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 comma 2-quinquies D.lgs 30 marzo 2001, n. 165"*.

Tutti i motivi indicati evidenziano una ingiustificata disparità di trattamento del personale militare CRI rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici che partecipano alla procedura di mobilità *de quo loquitur*: ciò palesa la assoluta necessità di annullare il decreto ministeriale impugnato, attesa la evidenza della violazione di ogni più elementare principio di pari trattamento.

IV - FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 30 COMMA 2-QUINQUIES D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'IRRIDUCIBILITA' DELLA RETRIBUZIONE. CONTRASTO DELL'ART. 6 COMMA 6 D.LGS. 28 SETTEMBRE 2012, N. 178 CON GLI ARTT. 3 E 36 COSTITUZIONE.

Continuando sul filo della censura esposta al precedente punto, emerge con chiarezza la assoluta disparità di trattamento tra il personale militare di Croce Rossa Italiana e gli altri dipendenti pubblici interessati dalle procedure di mobilità disciplinate dal D.M. 14 settembre 2015, che traspare evidente dal confronto dei commi 2 e 3 dell'art. 10 D.M. citato: è irragionevole, infatti, che nell'ambito del personale pubblico interessato dalla stessa procedura di mobilità obbligatoria, solo i dipendenti CRI debbano vedersi applicata la norma di cui all'art. 30 comma 2-quinquies T.U. Pubblico Impiego, mentre tutti gli altri dipendenti interessati dalla stessa procedura di mobilità, qualunque sia l'ente di provenienza, vedono garantite la posizione giuridica ed economica, con

riferimento alle voci di trattamento fondamentale ed accessorio già godute presso l'amministrazione di appartenenza.

Per dare una migliore idea della enorme disparità di trattamento che determina tale norma, deve evidenziarsi che la procedura di mobilità riguardata dal D.M. 14 settembre 2015 interessa, oltre ai dipendenti CRI, anche tutti i dipendenti in soprannumero degli enti di cd. area vasta (denominazione introdotta dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*") e gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia provinciale, derivante in larga parte dall'abolizione delle Province: dunque, la procedura in questione assoggetta alla medesima disciplina di mobilità il personale dipendente di enti di cui recenti interventi normativi hanno disposto la soppressione o la radicale trasformazione, incredibilmente però riferendo una disciplina circa la conservazione del trattamento economico completamente opposta. Infatti, come detto, al personale proveniente da Croce Rossa Italiana è destinata l'attribuzione del trattamento economico e giuridico, compreso quello accessorio, in godimento presso l'ente di destinazione, con conseguente gravissima perdita di una buona parte del trattamento economico attualmente goduto, in considerazione della progressione economica e di carriera realizzata nel corso degli anni di servizio presso l'ente, nonché del trattamento accessorio che spetta al personale militare ricorrente, in considerazione del proprio *status* giuridico rivestito. Si valuti, non di meno, che la pressoché totalità del personale militare ricorrente gode di un trattamento economico anche migliore rispetto a quello corrispondente al grado rivestito: ciò in ragione degli avanzamenti economici disposti per anzianità dall'ente di appartenenza, al quale non sempre sono corrisposti avanzamenti di grado; nonché in ragione dell'applicazione di una parte dei provvedimenti relativi al migliore trattamento economico riferiti alle Forze Armate ed estesi al personale in servizio presso la CRI, nei limiti previsti dalla legge. L'attribuzione al personale militare di Croce Rossa Italiana e, quindi, principalmente, ai ricorrenti, del trattamento economico e giuridico goduto presso l'amministrazione di destinazione (posto che, comunque, alla data attuale, è stata definita solamente una bozza della tabella di equiparazione di cui all'art. 6 comma 1 D.lgs. 178/12), determinerà, ad ogni modo, la perdita di una importante parte della retribuzione (stimata, sulla scorta delle previsioni ad oggi calcolate, tra il 20,5% ed il 46,30%, del trattamento fondamentale -e senza considerare le voci del trattamento accessorio- a seconda del grado rivestito dal

militare CRI) che pone in evidente e concreto rischio la possibilità per i ricorrenti di mantenere un livello di vita, non solo pari a quello attuale, ma anche semplicemente sufficiente a soddisfare i bisogni, anche alimentari, propri e dei rispettivi nuclei familiari, in considerazione degli impegni economici a carattere continuativo assunti nel corso degli anni (mutui per l'acquisto della casa familiare, canoni di locazione, finanziamenti personali, etc.).

Il dato, peraltro, che il riferimento della norma di cui all'art. 30 comma 2-*quinquies* D.lgs. 165/2001 sia riferito al personale di Croce Rossa Italiana in mero ossequio a quanto previsto dall'art. 6 comma 6, primo periodo, del D.lgs. 178/12 (il quale prevede che: "Al personale della CRI e quindi dell'Ente assunto da altre amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), non elide la manifesta ingiustizia della norma, ma sposta la censura dal piano della illegittimità dell'atto amministrativo a quello della incompatibilità della disposizione di rango primario con il dettato costituzionale e, in particolare, con gli articoli 3 e 36 della Carta Costituzionale.

Ed infatti la previsione normativa contenuta al primo periodo dell'art. 6 comma 6 del D.lgs. 178/12 riferisce al personale CRI soggetto a mobilità, una disposizione normativa che il legislatore ha inteso riferire unicamente all'istituto della mobilità volontaria. È infatti da evidenziare come l'art. 30 D.lgs. 165/2001, novellato numerose volte tra il 2005 ed il 2014, contenga la disciplina riferibile a varie forme di mobilità, quale quella volontaria, quella d'ufficio, quella obbligatoria e quella funzionale, come ben descritto dall'art. 1 comma 2 D.P.C.M. 20 dicembre 2014: tale fonte chiarisce come quella che riguarda i ricorrenti sia definibile come *mobilità d'ufficio funzionale*, atteso che la stessa è disposta tra diverse pubbliche amministrazioni, giusta accordo tra le stesse e prescindendo dal consenso del dipendente pubblico, disposta con criteri stabiliti dal Ministero per la semplificazione e per la pubblica amministrazione, per garantire la funzionalità delle amministrazioni con carenza di organico; altresì, esclude che la procedura di mobilità in questione possa essere ricondotta all'istituto della *mobilità volontaria*, definita dalla stessa fonte regolamentare quale procedura avviata dalle amministrazioni pubbliche per ricoprire posti vacanti in organico, mediante passaggio diretto di dipendenti, in servizio presso altre amministrazioni, che ne facciano richiesta, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Ebbene, il legislatore della Legge 28 novembre 2005, n. 246 (che con l'art. 16, comma 1, lett. c, introduceva il citato comma 2-*quinquies* all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001) intendeva incidere evidentemente sul trattamento economico in materia di mobilità volontaria, allorquando decideva di non riconoscere l'eventuale maggiore retribuzione fissa e continuativa in godimento rispetto a quella spettante nella nuova amministrazione all'atto del trasferimento. Ed infatti, all'epoca in cui entrava in vigore la norma in questione (anno 2005), l'art. 30 T.U. Pubblico Impiego disciplinava unicamente la *mobilità volontaria*: la disciplina all'interno del medesimo articolo anche della *mobilità d'ufficio* sarebbe avvenuta solo con la Legge 24 giugno 2014, n. 90, la quale riformava integralmente il comma 2 dell'art. 30 citato, introducendovi la disciplina della *mobilità d'ufficio*. Peraltro, che tale sia l'interpretazione corretta della norma in questione, è confermato anche dalla lettura del recentissimo art. 3 D.P.C.M. 26 giugno 2015, pubblicato su G.U.R.I. 17 settembre 2015, n. 216, il quale chiaramente prevede che: "1. *Nel caso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.* 2. *Nei casi di mobilità diversa da quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti mantengono: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facoltà assunzionali; b) la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.*"

È dunque evidentemente contrario al principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 Costituzione, che impone di trattare situazioni giuridiche diverse in modo diverso, nonché all'art. 36 Costituzione, che garantisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, la disposizione di cui all'art. 6 comma 6, primo periodo, D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, in quanto parifica, quanto agli effetti retributivi derivanti dalla mobilità, due istituti profondamente diversi, quali quello della mobilità volontaria e quello della mobilità funzionale d'ufficio: è

evidente, infatti, che l'attribuzione di un trattamento retributivo finanche deteriore per il caso della mobilità volontaria si giustifica in ragione del fatto che la stessa si applica al solo personale che ne faccia espressa richiesta e che, dunque, accetta coscientemente il trattamento giuridico ed economico attribuito per la stessa qualifica presso l'ente di destinazione, in considerazione di valutazioni libere e consapevoli; assolutamente lesivo dei principi costituzionali più sopra richiamati, nonché al principio di irriducibilità del miglior trattamento retributivo (derivante proprio dalla lettura in combinato disposto degli artt. 3 e 36 Costituzione - cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6334), è l'applicazione di tale disposizione anche a forme di mobilità disposte dalle sole amministrazioni, prescindendo da una qualunque forma di consenso da parte del dipendente.

V - STESSE CENSURE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO. CONTRASTO DELL'ART. 6 COMMA 6 D.LGS. 28 SETTEMBRE 2012, N. 178 CON L'ART. 1 PROTOCOLLO 1 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E, QUINDI, CON L'ART. 117, CO. 1, COSTITUZIONE

Continuando sul filo della censura svolta al precedente punto, deve evidenziarsi come la norma che dispone l'applicazione ai dipendenti del Corpo militare CRI del trattamento economico deteriore che troverebbero presso l'ente di destinazione, nell'ambito di un quadro giuridico poco certo, viola, non di meno, i principi internazionali sanciti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Tale censura di contrasto con l'art. 117 Costituzione e, per suo tramite, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dell'art. 6 comma 6 D.lgs. 178/12, replicato all'art. 10 comma 3 D.M. 14 settembre 2015 (in questa sede impugnato), nella parte in cui prevede l'assoggettamento dei dipendenti CRI alle disposizioni di cui all'art. 30 comma 2-*quinquies* D.lgs. 165/01, senza null'altro aggiungere, è di palese rilevanza ai fini del decidere.

Invero, deve rimarcarsi che, come già precisato in premessa, i ricorrenti appartengono, da oltre un ventennio, al corpo militare della Croce Rossa Italiana in ragione di rapporti di servizio che trovano fonte e disciplina nell'art. 6 Legge 20 ottobre 1986 n. 730 ovvero nell'art. 5 R.D. 10 febbraio 1936, n. 484. Da tale rapporto di servizio, discendono in capo agli odierni ricorrenti, un complesso di diritti di carattere patrimoniale: si tratta di diritti incontrovertibili, la cui esistenza ed il cui ammontare derivano dalla piana applicazione del pertinente *corpus* normativo (primaria e secondaria) di

categoria, sicché gli odierni ricorrenti vantano un diritto perfetto a beneficiarne nell'ordinario e fisiologico dipanarsi del loro rapporto di servizio.

Pertanto, tali diritti ricadono senza ombra di dubbio nella nozione di "beni" ai sensi dell'art. 1 Protocollo 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("*Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni*"), quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (con riguardo a crediti salariali nel pubblico impiego, cfr. *Koufaki e Adedy c. Grecia*, n. 57665/12 e altro, decisione del 7 maggio 2013; *Ketchko c. Ucraina*, n. 63134/00, § 26, 8 novembre 2005; con riguardo a prestazioni previdenziali od assistenziali, *Stec e altri c. Regno Unito* [Grande Camera], n. 65731/01 e altro, sentenza del 12 aprile 2006; *Hasani c. Croazia*, n. 20844/09, decisione del 30 settembre 2010).

È indubbio, già per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso, che l'applicazione ai ricorrenti della norma prevista dall'art. 30 comma 2-quinquies D.lgs. 165/2001, richiamato all'art. 10 comma 3 D.M. impugnato, per effetto del disposto di cui all'art. 6 comma 6, primo periodo, del D.Lgs. 178/2012, comporti certamente un'ingerenza, rilevante ai sensi dell'art. 1 Prot. 1 CEDU (cfr. *Koufaki e Adedy c. Grecia*, cit.), nei detti diritti patrimoniali dei ricorrenti. Essi, infatti, in ragione di tale disposizione discriminatoria rispetto agli altri dipendenti pubblici assoggettati alla stessa procedura di mobilità, perderanno il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, attualmente goduto, subendo un forte decremento patrimoniale in conseguenza della destinazione presso diverso ente.

Non ignora chi scrive che l'art. 1 Protocollo 1, come inteso dalla Corte di Strasburgo, non garantisce l'assoluta e perpetua intangibilità dello *status* o dei diritti patrimoniali relativi ad un rapporto di lavoro (cfr., anche per riferimenti, la citata decisione *Koufaki e Adedy c. Grecia*): è, infatti, possibile che lo Stato si ingerisca nel godimento dei "beni" (nella specie: diritti patrimoniali relativi al rapporto di servizio) che costituiscono oggetto della protezione di cui all'art. 1 Protocollo 1. Deve, però, evidenziarsi che, affinché tale ingerenza sia compatibile con l'art. 1 Protocollo 1 è innanzi tutto necessario che essa sia prevista dalla legge. Più esattamente, è necessario che l'ingerenza abbia a fondamento un complesso di norme accessibili, precise, certe (Corte EDU, *Beyeler c. Italia* [Grande Camera], n. 33202/96, sentenza del 5 gennaio 2000). L'ingerenza nel diritto al godimento dei proprio "beni" (o la loro privazione) deve, in altre parole, essere un esito chiaramente prevedibile da parte del cittadino proprio sulla scorta di tale complesso normativo (Corte EDU,

Carbonara e Ventura, n. 24638/94, sentenza del 30 maggio 2000). La «preminenza del diritto», che dal Preambolo della Convenzione ne innerva tutte le sue disposizioni e, segnatamente, le “riserve di legge” che vi sono contenute, richiede, anzitutto, la prevedibilità della condotta dei pubblici poteri e delle conseguenze dell’operare dei privati che con essi si relazionano.

Ed è evidente che non poteva ritenersi in alcun modo prevedibile per i ricorrenti che lo Stato avrebbe minato al godimento dei diritti patrimoniali acquisiti dagli stessi da lunghissimo tempo ed in forza di un impiego pubblico a tempo indeterminato connesso con l’acquisto di uno *status* giuridico particolare, quale quello di militare; men che mai poteva ritenersi prevedibile l’applicazione al caso specifico, in cui il legislatore ha deciso per la privatizzazione di un ente appartenente ad una organizzazione internazionale esistente da ben più di un secolo, di una norma fortemente pregiudizievole dei diritti dei dipendenti, nata per disciplinare casi ben diversi da quelli in questione (quale quello del trattamento economico per l’ipotesi di mobilità volontaria e non di quella obbligatoria).

È evidente, allora, come l’ingerenza in questa sede censurata, nei diritti patrimoniali dei ricorrenti non rispetta le garanzie di legalità sostanziale richieste dall’art. 1 Prot. 1 CEDU: ne consegue l’incostituzionalità dell’art. 6 comma 6, primo periodo D.Lgs. n. 178/2012 per contrasto con l’art.117 comma 1 Costituzione e, dunque, la mancanza del fondamento legislativo per l’emanazione degli impugnati provvedimenti.

VI - ILLEGITTIMITA’ DERIVATA. CONTRASTO DEL D.LGS. 28 SETTEMBRE 2012, N. 178 CON GLI ARTT. 76 E 87 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL *DIES AD QUEM* CONTENUTO NEL DECRETO DI DELEGA.

Da ultimo, deve evidenziarsi che il decreto ministeriale impugnato, nella parte in cui si richiama e dà attuazione al D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, è illegittimo in considerazione della incostituzionalità dell’intero decreto legislativo richiamato, emanato oltre i termini imposti dalla legge di delega conferita al Governo dal Parlamento: infatti, essendo il decreto ministeriale impugnato un atto attuativo delle disposizioni previste dal Decreto legislativo che ha disposto la liquidazione della Croce Rossa Italiana e la sua sostituzione con un’associazione di diritto privato, il riconoscimento della incostituzionalità di tale decreto legislativo, determina la caducazione, evidentemente, dell’impugnato decreto ministeriale attuativo.

Ed invero, va evidenziato che il decreto legislativo n. 178/12 è stato emanato in clamoroso ritardo rispetto al termine fissato con la legge di delega. Come già indicato in premessa al presente ricorso, la delega conferita al Governo dalle Camere con la Legge n. 183/2010, prevedeva l'emanazione di uno o più decreti delegati entro la data del 9 novembre 2011; il termine indicato nella legge delega era, poi, prorogato, per effetto dell'art. 2 comma 1 Legge 24 febbraio 2012, n. 14 alla data del 30 giugno 2012.

Ebbene, il termine in questione risulta ampiamente violato dal Governo, che ha proceduto all'emanazione del D.Lgs. n. 178/2012 solo in data 28 settembre 2012 (pubblicato su G.U.R.I. il 19.10.2012, entrato in vigore il 03.11.2012); che il *dies ad quem* indicato nella legge di delega sia coincidente con la data di emanazione del decreto delegato è principio consolidato della Corte Costituzionale, che ha individuato tale termine nella data di emanazione e non in quella di pubblicazione ovvero nella entrata in vigore (C. Cost., 22 novembre 1962, n. 91; 6 luglio 1959, n. 39; 24 maggio 1960, n. 34). Invero, l'esercizio della funzione legislativa, normalmente appannaggio del Parlamento, può essere delegato, a norma dell'art. 76 Cost., dalle Camere stesse al Governo "soltanto per tempo limitato"; il termine della delega legislativa inizia a decorrere con la emanazione della legge di delega e si conclude con la emanazione del decreto presidenziale e, dunque, con la firma (o controfirma) di esso, ex art. 87 comma 5 Cost.

Altresì, è da notare che la proroga del termine finale, disposta con la Legge 24 febbraio 2012, n. 14, interveniva quando il termine indicato dalla legge delega emanata dal Parlamento era già scaduto: invero, la legge di delega prevedeva, come detto, il termine finale coincidente con la data del 9 novembre 2011 e solo tre mesi dopo il legislatore provvedeva a procrastinare alla data del 30 giugno 2012 un termine già scaduto.

Lo sconfinamento del termine della delega determina l'esercizio abusivo da parte del Governo della funzione legislativa delegata, con conseguente inefficacia del decreto delegato emanato successivamente allo spirare del termine finale (C. Cost., 19 luglio 1996, n. 265): è evidente che la violazione del termine contenuto nella legge delega e, dunque, la sua contrarietà a Costituzione, porta al venir meno del presupposto legislativo cui è ricollegata la procedura di mobilità, come disciplinata dall'impugnato Decreto Ministeriale del 14 settembre 2015.

ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

Voglia l'adito collegio, ravvisati i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a., accordare tutela cautelare ai ricorrenti, disponendo la sospensione dell'intera procedura di mobilità disciplinata dal decreto ministeriale del 14 settembre 2015, impugnato con il presente ricorso: procedura di mobilità alla quale (giovì ripeterlo) non hanno chiesto i ricorrenti di partecipare e che è stata disposta dal D.M. impugnato prescindendo da qualunque forma di consenso da parte di questi ultimi (qualificandosi, appunto, come procedura di *mobilità funzionale d'ufficio*).

La richiesta tutela cautelare si giustifica per il fatto che la procedura di mobilità, come disciplinata dal decreto impugnato, non consente neppure la possibilità per i ricorrenti di essere coinvolti nella procedura di mobilità, essendo gli stessi tutti attualmente militari in servizio attivo, non soggetti, dunque, alle norme sul pubblico impiego privatizzato: non essendo stati gli stessi, alla data attuale, collocati in congedo e transitati nel ruolo civile del personale CRI, nonché non essendo riguardati da criteri che definiscano il transito nelle amministrazioni di destinazione, gli stessi risulteranno esclusi dal transito presso i nuovi enti alla data del 29 febbraio 2016, data nella quale, ai sensi dell'art. 9 D.M. 14 settembre 2015, avverrà l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Altresi, dall'anticipazione della mobilità così come disciplinata dal D.M. impugnato, i ricorrenti sarebbero comunque gravemente ed irreparabilmente pregiudicati da quelle norme che prevedono l'attribuzione agli stessi di un trattamento economico peggiore rispetto a quello attualmente goduto, senza alcuna garanzia di conservazione del trattamento retributivo e dell'anzianità maturata.

Non di meno, il D.M. impugnato violando ed anticipando la procedura di privatizzazione della Croce Rossa Italiana, sottrae ai ricorrenti, collocandoli già alla data del 29 febbraio 2016 in mobilità, quell'arco temporale di due anni (fino, cioè, al 1° gennaio 2018), in cui gli stessi dovrebbero continuare a rimanere in servizio presso l'Ente, pur congedati e transitati nel ruolo del personale civile, ove godrebbero dello stesso trattamento economico in godimento alla data attuale; durante tale periodo, peraltro, stando a quanto espressamente previsto dallo stesso art. 6 D.lgs. 178/12, il personale ricorrente potrebbe far domanda di transitare nell'organico della nuova Associazione della Croce Rossa Italiana, oppure potrebbe essere impegnato nelle convenzioni che l'Ente stipulerebbe con altri enti o, ancora, con il trascorrere dei due anni, finirebbe per essere collocato a riposo per raggiunti limiti di anzianità. È evidente, dunque, come l'anticipazione della mobilità prevista dal D.M. impugnato, in violazione del

D.lgs. 178/12, finisce per pregiudicare irrimediabilmente gli interessi dei ricorrenti.


P. T. M.

si domanda l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati, previa concessione dell'invocata tutela cautelare, anche incidentalmente disponendo la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in ragione del prospettato contrasto del D.lgs. n. 178/2012 con gli artt. 3, 36, 76, 77 co. 1, 117 Costituzione, in relazione con l'art. 1 Prot. 1 CEDU, nonché in ragione del prospettato contrasto della Legge 24 febbraio 2015, n. 11 con gli artt. 70, 72, 73, 74 E 76 Costituzione previa valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle esposte questioni di costituzionalità sollevate.


Con ogni conseguenza in ordine alle spese e agli onorari di giudizio.

Napoli - Roma, 27 novembre 2015

Avv. Francesco Foggia



Avv. Luca Strazzullo



Relata di Notifica

L'anno 2015, il giorno 28 del mese di novembre, io sottoscritto Avv. Francesco Foggia nella qualità e nel domicilio indicati in epigrafe, ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.01.1994, n. 53, all'uopo autorizzato dal C.O.A. Napoli con delibera del 24 luglio 2013, ho notificato copia conforme all'originale del ricorso che precede in plico raccomandato dall'Uff. postale di Napoli- Via Suarez, a:

1) Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro p.t., *ope legis* domiciliato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 - C.A.P. 00186

Cron.: 238

Racc.: 76689603668-3

Avv. Francesco Foggia



2) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., *ope legis* domiciliato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 - C.A.P. 00186

Cron.: 239

Racc.: 76689603666-1

3) Croce Rossa Italiana, in persona del legale rapp.te p.t., *ope legis* domiciliato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 - C.A.P. 00186

Cron.: 240

Racc.: 76689603665-0

4) Croce Rossa Italiana, in persona del Presidente p.t., per la carica domiciliato in Roma alla Via Toscana n. 12 - 00187

Cron.: 241

Racc.: 76689603664-9

5) dott.ssa NAPOLITANO Alessandra, residente in Napoli alla Via Giaime Pintor n. 19 - 80144;

Cron.: 242

Racc.: 76689603663-8

6) sig.ra COLLINA Silvana, residente in Napoli alla Via Marc'Antonio n. 24 - 80125

Cron.: 243

Racc.: 76689603662-6

Avv. Francesco Foggia



N. 14657/2015 REG.RIC.

Pagina 1 di 5

ALL. 4

N. 00278/2016 REG.PROV.CAU.
N. 14657/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14657 del 2015, proposto da:

Alberto Cerotto, Raimondo Vittorio, Cecere Tiberio, Forino Luigi, Villani Giuseppe, Grosso Luigi, Balzano Bruno, Romeo Rosario, Barbato Giuseppe, Ruocco Salvatore, Rotondo Vito, Mauro Michele, Trama Antonio, Barbato Nino, Imperato Pasquale, Rafanelli Corrado,, Torella Bernardo, Ilardo Ciro, Nesi Vincenzo, Ferraro Bruno, Roccella Antonio, Tafuto Salvatore, Mocerino Raffaele, Miceri Giuseppe, Amoroso Michele, Amato Carmine, Esposito Osvaldo, Esposito Giuseppe, Coppola Luigi, La Bua Luigi, Trotta Antonio, Genovese Pasquale, Bifulco Antonio, Biancardi Mariano, Mancuso Pasquale, Casaburi Luigi, Facciuto Antonio, Mennella Pasquale, Satta Maurizio, Celentano Francesco, Sorrentino Giuseppe, Miracolo Carmine, Cacciapuoti Giuliano, De Ianni Ciro, Fiorillo Pasquale, Lucarelli Guseppe, Sciacovelli Nicola, Molfetta Vincenzo, Lauciello Giuseppe, Parrulli Giovanni, Peragine Giovanni, Regina

Giuseppe, Stallone Giuseppe, Tetro Rocco, Colasuonno Francesco, Rella Giuseppe, Liantonio Vito, De Paola Giacomo, Tetro Nicola, Legrottaglie Angelo Antonio, Falcicchio Vito, Depaola Francesco, Savino Domenico, Celotto Ferdinando, Giuliani Michele, Legrottaglie Francesco, Castelluccio Michele, Esposito Vincenzo, Del Giudice Alessandro, De Paolis Massimo, Illiano Aldo, Malagrino Davide, Della Canfora Fabio, Costantini Pietro, Vicari Giuseppe, Bufalino Salvatore, Raganelli Fabio, Mantovani Mauro, Di Giacomo Cesare, Vivilecchia Claudio, Lutri Stefano, Arceri Mauro, Polidori Mauro, Martorelli Massimo, Rulli Bruno, Vargas Giorgio, Liberti Marcello, Mareschi Riccardo, Mazziotti Paolo, Picarelli Vittorio, Schembri Fabio, Setth Massimiliano, Badalone Vittorio, Martini Tonino, Nobili Nicola, Murzilli Mauro, Fazzini Stefano, Rocco Cosentino, Cerri Andrea, Russo Claudio, Bonsignore Giacinto, Cianci Pasquale, Gregori Antonio, Pesapane Luigi, Corpino Roberto, Scano Pierpaolo, Palla Claudio, Murgioni Samuele, Etzi Sergio, Secci Santino, Asole Giuseppe, Pani Fedele, Caffiero Fabio, Mascia Efsio, Pisu Antonio, Brindicci Antonio, Deriu Salvatore, Carta Marcello, Ruiu Giovanni Antonio, Caria Tonino Raimondo, Morittu Antonio Giuseppe, Guspini Antonio, Sias Giuseppe Mariano, Diana Antonello, Mirabella Giuseppe, Coco Alfio, Santangelo Carmelo, Pedalino Salvatore,, Cordaro Biagio, Iacona Gaetano, Romano Salvatore, Bombace Giuseppe, Fornito Carlo Giovanni, Scuderi Giacomo, Musmeci Angelo Silvio, Failla Vito, Vitale Felice Salvatore, Riccobone Calogero, Ricontati Gaetano, Buttafuoco Antonino, Sutura Salvatore, Daidone Salvatore, D'Ignoto Luigi, Minore Ignazio, Romano Agostino, Maggio Paolo Giuseppe, Mercadante Salvatore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Foggia, Luca Strazzullo,

con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cri - Croce Rossa Italiana, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Alessandra Napolitano, Silvana Collina;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14.9.15 g.u. serie speciale n.227 del 30.9.15 avente ad oggetto: "criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei Corpi e Servizi di Polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Cri - Croce Rossa Italiana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato prevalente, nella comparazione degli interessi propria della fase cautelare, l'esigenza di pubblico interesse rappresentata dall'intimata Amministrazione di rispettare le scadenze indicate nel d.lgs. n. 178/2012 per la trasformazione della Croce Rossa Italiana;
Ritenuto pertanto di respingere la domanda cautelare;
Spese al definitivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge la domanda cautelare.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente FF

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

A.C.S.

N. 00956/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01095/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2016, proposto da:

Alberto Cerotto, Vittorio Raimondo, Tiberio Cecere, Luigi Forino, Giuseppe Villani, Luigi Grosso, Bruno Balzano, Giuseppe Barbato, Salvatore Ruocco, Vito Rotondo, Michele Mauro, Pasquale Imperato, Corrado Rafanelli, Bernardo Torella, Ciro Ilardo, Vincenzo Nesi, Bruno Ferraro, Antonio Roccella, Salvatore Tafuto, Luigi La Bua, Antonio Trotta, Pasquale Genovese, Antonio Bifulco, Mariano Biancardi, Pasquale Mennella, Pasquale Mancuso, Luigi Casaburi, Antonio Facciuto, Maurizio Satta, Francesco Celentano, Giuseppe Sorrentino, Carmine Miracolo, Giuliano Cacciapuoti, Ciro De Ianni, Pasquale Fiorillo, Giuseppe Lucarelli, Nicola Sciacovelli, Vincenzo Molfetta, Giuseppe Lauciello, Giovanni Parrulli, Giovanni Peragine, Giuseppe Regina, Giuseppe Stallone, Rocco Tetro, Francesco Colasuonno, Giuseppe Rella, Vito Liantonio, Giacomo De Paola, Nicola Tetro, Angelo Antonio Legrottaglie, Vito

Falcicchio, Francesco Depaola, Domenico Savino, Ferdinando Celotto, Michele Giuliani, Francesco Legrottaglie, Michele Castelluccio, Vincenzo Esposito, Alessandro Del Giudice, Massimo De Paolis, Aldo Illiano, Aldo Malagrino, Fabio Della Canfora, Pietro Costantini, Giuseppe Vicari, Salvatore Bufalino, Fabio Raganelli, Mauro Mantovani, Claudio Vivilecchia, Stefano Lutri, Mauro Arceri, Massimo Martorelli, Bruno Rulli, Giorgio Vargas, Marcello Liberti, Riccardo Mareschi, Paolo Mazziotti, Vittorio Picarelli, Massimiliano Setth, Vittorio Badalone, Tonino Martini, Nicola Nobili, Mauro Murzilli, Stefano Fazzini, Rocco Cosentino, Andrea Cerri, Claudio Russo, Giacinto Bonsignore, Pasquale Cianci, Antonio Gregorio, Luigi Pesapane, Roberto Corpino, Pierpaolo Scano, Claudio Palla, Samuele Murgioni, Sergio Etzi, Santino Secci, Giuseppe Asole, Fedele Pani, Fabio Caffiero, Efsio Mascia, Antonio Pisu, Antonio Brindicci, Salvatore Deriu, Marcello Carta, Giovanni Antonio Ruiu, Tonino Raimondo Caria, Antonio Giuseppe Morittu, Antonio Guspini, Giuseppe Mariano Sias, Antonello Diana, Giuseppe Mirabella, Alfio Coco, Carmelo Santangelo, Salvatore Pedalino, Biagio Cordaro, Gaetano Iacona, Salvatore Romano, Giuseppe Bombace, Carlo Giovanni Fornito, Giacomo Scuderi, Angelo Silvio Musmeci, Vito Failla, Felice Vitale, Salvatore Sedan, Calogero Riccobone, Gaetano Ricontati, Antonello Buttafuoco, Salvatore Sutura, Salvatore Daidone, Luigi D'Ignoto, Ignazio Minore, Agostino Romano, Paolo Giuseppe Maggio, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Leone, con domicilio eletto presso Di Stato Consiglio in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

contro

Ministero della Pubblica Amministrazione e La Semplificazione,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cri - Croce Rossa Italiana,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi, 12; Ente Strumentale della Cri;

nei confronti di

Alessandra Napolitano, Silvana Collina;

per la riforma

dell'ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 278 del 21 gennaio 2016, resa tra le parti, con cui è stata rigettata l'istanza incidentale cautelare presentata nel ricorso in primo grado n.r. 14657/2015, proposto per l'annullamento del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, recante "Criteri generali per la mobilità del personale dipendente dagli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale", nonché degli atti presupposti, connessi e collegati, ivi compresa la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015 che ha autorizzato il Ministro a dare corso alla definizione dei suddetti criteri

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Croce Rossa Italiana;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti gli avvocati Leone e l'avvocato dello Stato Cesaroni;

Considerato che le esigenze cautelari prospettate dagli appellanti possono trovare adeguata tutela, ai sensi degli artt. 55 comma 10 e 62 comma 2 c.p.a., attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di discussione del ricorso da parte del T.A.R. per il Lazio, in relazione alla quale il giudice di primo grado vorrà darsi carico di un compiuto e attento esame dei profili d'illegittimità prospettati dalle parti, non esclusa la dedotta questione di legittimità costituzionale;

Ritenuto equo compensare le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) Accoglie l'appello cautelare n.r. 1095/2016 e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese dell'appello cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo

2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Croce Rossa Italiana
Direttore Generale

14/06/2015

Protocollo CRI/CC/0046471/2015

Dr. Nicola Niglio
Capo Dipartimento Economico,
Finanziario e Patrimoniale

Dr.ssa Elisabetta Paccapelo
Capo Dipartimento RU e ICT

Oggetto: trasmissione DD 25 e 26 – conferimento
Incarichi dirigenziali Dr. Niglio e Dr. Carmenati

Per opportuna conoscenza e seguito di competenza, in allegato alla presente si trasmettono le DD nn. 25 e 26 del 29.05 u.s. concernenti rispettivamente il conferimento di incarico dirigenziale al Dr. Nicola Niglio della Direzione del Dipartimento Economico, Finanziario e Patrimoniale ed al Dr. Leonardo Carmenati della Direzione del Dipartimento ASSOEV.

Il Dr. Nicola Niglio, in qualità di Responsabile dell'Anticorruzione per la CRI, vorrà trasmettere i suddetti provvedimenti all'ANAC.

Cordiali saluti.


Patrizia Ravaioni

PAGINA BIANCA



172060014090